


Provincia di Modena
Comune di Frassinoro



PIANO REGOLATORE GENERALE **Variante parziale 06/2013**

adottata con deliberazione consiliare n. 7 del 15/01/2013
approvata con deliberazione consiliare n. 24 del 01/10/2013
ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (TESTO COORDINATO)



TITOLO I°	5
GENERALITÀ	5
CAPO I°	5
IL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)	5
Art.1) - Norme di attuazione e loro efficacia.....	5
Art.2) - Trasformazioni disciplinate dal P.R.G.....	5
Art.3) - Attuazione del P.R.G.....	6
Art.4) - Validità ed efficacia del P.R.G.	7
CAPO II°	8
PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.	8
Art.5) - Edificabilità delle aree.	8
Art. 5bis) – Classificazione sismica del territorio.	9
Art.6) - Parametri urbanistici.....	9
Art.7) - Applicazione dei parametri urbanistici.	10
Art.8) - Parametri edilizi.....	10
CAPO III°	16
STANDARDS DI P.R.G.	16
Art.9) - Opere ed aree di urbanizzazione primaria.	16
Art.10) - Aree ed opere di urbanizzazione secondaria e standards urbanistici.....	16
Art.11) - Spazi di sosta e parcheggi.	16
TITOLO II°	20
AMBITI DI TUTELA DELL'AMBIENTE.....	20
CAPO I°	20
PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELL'IDENTITÀ CULTURALE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO.....	20
Art.12) - Salvaguardia, tutela e valorizzazione di particolari elementi ed ambiti.....	20
1) Sistema forestale e boschivo	20
2) Sistema delle aree agricole.....	21
3) Tutela di laghi, bacini e corsi d'acqua -Reticolo idrografico minori - Laghetti irrigui	22
4) Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua	22
5) Tutela dei corpi idrici superficiali e delle sorgenti.....	23
6) Linee di crinale, punti di vista emergenti e sistema dei crinali.....	23
7) Zone di tutela naturalistica.	23
8) Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.....	24
9) Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità	24
10) Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	25
11) Vincolo idrogeologico.....	25
12) Zone ed elementi di interesse storico archeologico. Rinvenimento di reperti.	25
13) Tutela della viabilità storica urbana ed extraurbana, della viabilità panoramica e dei percorsi di interesse storico - paesaggistico.	26
14) Insediamenti storici urbani ed extraurbani	27
15) Beni culturali ed elementi testimoniali minori.....	27
16) Salvaguardia delle alberature esistenti nelle aree urbane e delle alberature protette ai sensi di legge.	27
17) Norme di tutela per la qualità ambientale dei nuovi insediamenti di nuova urbanizzazione e per la realizzazione del verde.....	28
18) Zone ricadenti all'interno del Parco Regionale dell'Alto Appennino	29
19) Zone comprese nell'area di pre Parco	29
20) La Rete Natura 2000	29
21) Calanchi, grotte, doline, emergenze rocciose e similari e patrimonio geologico.....	29

22) Fasce di rispetto ai cimiteri	30
23) Fascia di attenzione agli elettrodotti	31
24) Distanze di rispetto da impianti di depurazione di acque reflue con ciclo biologico	31
25) Fasce di rispetto alla viabilità	32
26) Inquinamento acustico	32
27) Localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva	32
28) Localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti	32
29) Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	32
30) Riduzione del rischio sismico	32
31) Aree a rischio idrogeologico molto elevato e abitati da consolidare	32
CAPO II	34
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	34
<i>Articolo 12 BIS.1 - Realizzazione di impianti per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili nel territorio rurale</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 12 BIS.2 - L'installazione di impianti fotovoltaici</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 12 BIS.3- L'installazione di impianti eolici.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 12 BIS.4- L'installazione di impianti idroelettrici.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 12 BIS.5 - La produzione di energia da impianti a biomasse.....</i>	<i>37</i>
TITOLO III°	38
ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DI P.R.G.	38
CAPO I°	38
STRUMENTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE	38
<i>Art.13) - Modalità di attuazione del P.R.G.</i>	<i>38</i>
<i>Art.14) - Concessioni o autorizzazioni già rilasciate anteriormente alla data di adozione del P.R.G.....</i>	<i>38</i>
<i>Art.15) - Edifici preesistenti e norme di zona.</i>	<i>39</i>
<i>Art.16) - Destinazioni d'uso.</i>	<i>40</i>
<i>Art.17) - Aggiornamento della cartografia del territorio comunale.....</i>	<i>43</i>
<i>Art.18) - Rilevazione di errori materiali negli elaborati del P.R.G.....</i>	<i>43</i>
TITOLO IV°	44
ZONIZZAZIONE	44
CAPO I°	44
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE E FUNZIONI COMPATIBILI INSEDIABILI	44
<i>Art. 19) - Suddivisione in zone del territorio comunale.</i>	<i>44</i>
<i>Art. 20) - Funzioni insediabili nelle diverse zone omogenee.....</i>	<i>45</i>
CAPO II°	48
IL TERRITORIO URBANO.....	48
<i>Art. 21) - Zone omogenee di tipo "A".</i>	<i>48</i>
<i>Art.22) - Zone omogenee di tipo "B".</i>	<i>49</i>
<i>Art.23) - Zone omogenee di tipo "C".</i>	<i>54</i>
<i>Art.24) - Zone omogenee di tipo "D".</i>	<i>57</i>
CAPO III°	71
IL TERRITORIO EXTRAURBANO	71
<i>Art. 25) - Zone territoriali omogenee di tipo E.</i>	<i>71</i>
<i>Art.26) - Insediamenti ammessi nelle zone agricole.....</i>	<i>72</i>
<i>Art. 27) - Prescrizioni particolari da adottarsi negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e negli interventi di nuova costruzione in territorio extraurbano.....</i>	<i>81</i>
<i>Art.28) - Parametri edilizi ed urbanistici degli interventi nelle zone agricole.</i>	<i>83</i>
<i>Art. 29) - Soggetti attuatori.</i>	<i>86</i>
CAPO IV°	87
ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE (ZONE OMOGENEE DI TIPO F) E AREE PER VIE DI COMUNICAZIONE.	87
<i>Art. 30) - Zone per attrezzature generali. (zone omogenee di tipo "F").....</i>	<i>87</i>
<i>Art. 31) - Aree destinate alla viabilità.....</i>	<i>87</i>

CAPO V°	91
ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE (ZONE OMOGENEE "G")	91
<i>Art. 32) - Zone a verde pubblico e zone sportive. (G1)</i>	91
<i>Art.33) - Zone per attrezzature pubbliche di servizio. (G2)</i>	91
<i>Art.34) - Zone per parcheggi pubblici</i>	93
CAPO VI°	94
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SPECIALI	94
<i>Art. 35) – Potenziamento delle strutture di servizio in località Prati Fiorentini</i>	94
<i>Art.36) – Aree di valorizzazione del Castello</i>	94
<i>Art.36 bis) – Area di valorizzazione del Mulino di Torroncino</i>	96
<i>Art.37) - Zone per lo sfruttamento industriale dell'energia eolica</i>	96
<i>Art.38) – Disposizioni inerenti il corretto inserimento paesaggistico-ambientale delle costruzioni accessorie nel territorio comunale</i>	97
ALLEGATO 1	98
NORMATIVA DELLE AREE IN DISSESTO DEGLI ABITATI DI PIANDELAGOTTI E FONTANALUCCIA DICHIARATI DA CONSOLIDARE AI SENSI DELLALEGGE N°445 DEL 9-7-1908	98
I) NORMATIVA D'USO DEL SUOLO DI TIPO URBANISTICO EDILIZIO	99
II) NORMATIVA D'USO DEL SUOLO DI TIPO AGRO-FORESTALE	100
ALLEGATO 2	115
PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER AREE SPECIFICHE	115
1. PRESCRIZIONE GEOLOGICHE PER AREE SPECIFICHE	116
2. PRESCRIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER AREE DI VARIANTE DI INIZIATIVA PUBBLICA	141
3. PRESCRIZIONI PER AREE SPECIFICHE PER LE AREE OGGETTO DELLA VARIANTE N. 5/07	145
4. PRESCRIZIONI PER AREE SPECIFICHE PER LE AREE OGGETTO DELLA VARIANTE N. 6/13	154

TITOLO I°
GENERALITÀ

CAPO I°

IL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)

Art.1) - Norme di attuazione e loro efficacia.

Il presente articolato normativo costituisce parte integrante del Piano Regolatore (P.R.G.) del comune di Frassinoro ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la materia urbanistica e si applica in relazione alle indicazioni grafiche contenute nelle tavole che interessano il territorio comunale sia per interventi pubblici che privati.

Il P.R.G., in rapporto alle scelte programmatiche e pianificatorie dell'Amministrazione comunale provvede alla suddivisione del territorio in zone omogenee dettando per ciascuna di esse precise norme sull'utilizzazione dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, come meglio specificato in articoli successivi.

Art.2) - Trasformazioni disciplinate dal P.R.G.

Sono soggette alla disciplina del P.R.G. le seguenti trasformazioni edilizie ed urbanistiche:

- A 1 - restauro scientifico (art.36 punto A1 della L.R.n.47/1978 e s.m.);
- A 2.A - restauro e risanamento conservativo tipo A (art.36 punto A2.1 - L.R.n.47/1978 e s. m.);
- A 2.B - restauro e risanamento conservativo tipo B (art.36 punto A2.2 - L.R.n.47/1978 e s. m.);
- A 2.C - ripristino tipologico (art.36 punto A2.3 - L.R.n.47/1978 e s.m.);
- A 2.D -demolizione nelle zone culturali-ambientali e nelle zone A (art.36 punto A2.4 - L.R.n.47/1978 e s.m.);
- A 2.E - Recupero e risanamento delle aree libere (art.36 punto A2.5 - L.R.n.47/1978 e s.m.);
- A 3.1 - ristrutturazione edilizia (in zona omogenea A) (art.36 punto A3 - L.R.n.47/1978 e s.m.);
- A 3.2 - ripristino edilizio (art.36 punto A3.2 - L.R.n.47/1978 e s.m.); A 4 - ristrutturazione urbanistica (in zona omogenea A) (art.36 punto A4 - L.R.n.47/1978 e s.m.);
- A 5 - ristrutturazione edilizia fuori dalle zone omogenee A (art.31 punto d - L.R.n.457/1978);
- A 6 - ampliamento e/o sopraelevazione;
- A 7 - opere interne (trasformazioni interne alle singole unità immobiliari);
- A 8 - manutenzione ordinaria (art.42 - L.R.n.47/78 e s.m.);
- A 9 - manutenzione straordinaria (art.43 - L.R.n.47/78 e s.m.);
- A 10 - demolizione; A 11 - modifiche destinazione d'uso senza opere;
- A 12 - modifiche destinazione d'uso con opere;
- A 13 - modifica dello stato dei luoghi;
- A 14 - nuova costruzione su lotto libero o resosi libero a seguito di demolizione;
- A 15 - demolizione e ricostruzione (vedi definizione nella nota);

Nota all'art.2): Gli interventi di demolizione e ricostruzione riguardano immobili in precario stato di conservazione di cui si prevede la demolizione con ricostruzione di un nuovo fabbricato di volumetria, SU e altezza non superiori ai parametri edificatori relativi alla zona di cui fa parte ovvero a quelli previsti per lo stesso fabbricato preesistente. Tale intervento è ammesso nella generalità del patrimonio edilizio esistente ad esclusione di quello compreso in zona omogenea A o identificato dal PRG come Bene Culturale, nonché di quello sottoposto a tutela ai sensi del D.l. 29-10-1999 n° 490.

Art.3) - Attuazione del P.R.G.

**articolo modificato con la variante n. 6/2013*

Il P.R.G. si attua, nel rispetto delle indicazioni grafiche riportate sulle tavole di progetto e delle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, per mezzo di strumenti di attuazione di intervento urbanistico preventivo o per intervento diretto, come meglio specificato agli articoli seguenti.

Nell'applicazione delle prescrizioni, previsioni e vincoli del P.R.G., in caso di mancata corrispondenza o di dubbio interpretativo fra Norme tecniche ed Elaborati grafici, prevale la norma scritta.

In caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo fra elaborati a scala diversa, prevale quello in scala a denominatore minore.

Il Sindaco, i responsabile dei servizi pubblici e il Consiglio Comunale in sede, rispettivamente, di rilascio di concessioni/autorizzazioni e di adozione, approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, avvalendosi dei competenti Servizi/Uffici Comunali, e qualora lo ritengano necessario, degli organi consultivi preposti, applicano le presenti norme.

L'eventuale interpretazione autentica delle presenti norme, per quanto non esplicitamente dalle stesse disciplinato, alle singole specifiche e particolari problematiche, compete al Consiglio Comunale, che la effettua seguendo la stessa procedura di formazione degli strumenti urbanistici.

Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati e atti tecnici:

- 1-Deliberazione Consigliare n.57 del 9 ottobre 2000 (adozione)
- 2-Deliberazione Consigliare n.14 del 28 marzo 2003 (controdeduzioni)
- 3- Relazione illustrativa
- 4-Norme tecniche di attuazione
- 5-Indagine geologica relazione
- 6-Indagine geologica – carta geomorfologia (tavv.1.1 e 1.2)
- 7-Indagine geologica di cui agli allegati 8, 8° e 8B delle N.t.A.
- 8-Tavole di zonizzazione P.R.G. vigente in scala 1:5000 (tavv. da 3.1 a 3.22 e simbologia)
- 9-Tavole di zonizzazione P.R.G. adottato in scala 1:5000 (tavv. da 5.1 a 5.18 e simbologia)
- 10-Schede zone omogenee A edifici e nuclei storici
- 11-Allegati zone omogenee A (Tavv. 6A e 6B)
- 12-Unità di paesaggio e sintesi della zonizzazione (tav.7.1 e 7.2)
- 13-Tavola reti acquedotto e fognature esistenti
- 14- Sviluppi di centri e nuclei su base catastale in scala 1:2000 (introdotte con la variante parziale 06/2013). (26 tavv. A-Q)

Al fine di garantire la sostenibilità ambientale degli insediamenti, l'elaborato tecnico "Reti acquedotto e fognature esistenti" in cui sono rappresentate in forma schematica le reti tecnologiche, costituiscono parte integrante degli elaborati di piano quali elementi di quadro conoscitivo e, rappresentano un riferimento per le necessarie verifiche nella progettazione esecutiva degli interventi insediativi previsti

Art.4) - Validità ed efficacia del P.R.G.

Il P.R.G. ha validità giuridica a tempo indeterminato salvo gli obblighi di adeguamento a leggi statali o regionali.

Esso si basa su una previsione decennale ma può essere soggetto a revisioni periodiche o a varianti nei modi e con le procedure di legge.

Dalla data di adozione del P.R.G. e fino alla sua definitiva approvazione si applicano le norme di salvaguardia ai sensi della L.n.1902/1952 e successive integrazioni.

Per gli atti già autorizzati alla data di adozione delle presenti norme vedi successivo art.14.

CAPO II°

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.

Art.5) - Edificabilità delle aree.

Sono considerate edificabili, in relazione alla zonizzazione di P.R.G. e ai sensi dell'art.31 della L.n.1150/1942 e dell'art.13 della L.n.10/1977, le aree già dotate di urbanizzazione primaria come definita dalla L.n.847/1964, ovvero per le quali le opere di urbanizzazione sono garantite o dalla previsione della loro realizzazione da parte del Comune nel successivo triennio o dall'impegno dei privati a realizzarle contestualmente alle costruzioni oggetto delle specifiche concessioni.

Dovrà in ogni caso essere preventivamente accertata presso l'U.T. Comunale e presso gli Enti di gestione delle infrastrutture tecnologiche la reale fattibilità dell'intervento in ordine all'approvvigionamento delle risorse idropotabili e alla accessibilità agli altri servizi a rete, ivi compreso il sistema fognario.

Di tale accertamento dovrà essere prodotta la relativa documentazione.

In ogni caso l'attuazione delle previsioni di insediamenti residenziali e produttivi, sia a intervento diretto che preventivo, proposti dal P.R.G. dovrà essere subordinata alla contestuale ottimizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti di legge ove risultassero inadeguati al dimensionamento proposto.

I nuovi interventi o adeguamenti dovranno prevedere, per le pubbliche fognature ed i relativi scarichi:

- sistemi di fognature separate;
- tubazioni a tenuta e materiali di idonee caratteristiche meccaniche;
- scarico dei reflui a cielo aperto e convogliamento, ove possibile, di quelli interrati al di fuori delle zone di possibile alimentazione delle sorgenti;
- installazione sullo scarico terminale di sistemi di trattamento anche semplicemente fisico-meccanici, ma di agevole manutenzione e controllo ed a perfetta tenuta;
- periodiche manutenzioni e controlli dei manufatti interessati alle zone in questione;
- in casi particolari potrà essere necessario lo stoccaggio in vasche a tenuta ed il successivo conferimento delle acque nere ad impianti di trattamento.

E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere, preventivamente al rilascio del permesso di costruzione, un inquadramento dell'intervento in un ambito urbanistico sufficientemente allargato tale da garantire una razionale organizzazione delle opere di urbanizzazione

In particolare per gli insediamenti produttivi gli scarichi idrici dovranno essere collettati in pubblica fognatura e sottoposti a idoneo trattamento depurativo; deve essere garantita la possibilità di allacciamento delle nuove aree/comparti destinati alla urbanizzazione.

La gestione autonoma della depurazione, riferita unicamente ad attività produttive delocalizzate rispetto ai centri abitati, dotati di reti tecnologiche, dovrà essere sottoposta alla preventiva valutazione degli Enti competenti alle verifiche ambientali A.R.P.A. e A.S.L.

Negli interventi di recupero edilizio/urbanistico di edifici ed aree già produttive, è fatto obbligo procedere alla preventiva verifica sulla eventuale presenza di sostanze, materiali e residui per i quali siano necessarie operazioni di bonifica e messa in sicurezza, operazioni che dovranno essere condotte sotto la sorveglianza degli Enti competenti (ARPA e/o AUSL) preventivamente agli interventi edilizi/urbanistici proposti.

Le aree e i lotti di nuova edificazione, previsti dal P.R.G., sono stati valutati ai fini della edificabilità rispetto alle caratteristiche geotecniche.

Gli interventi su tali aree e lotti sono subordinati al rispetto di quanto indicato nella Relazione Geologica allegata al P.R.G. di cui al punto 2 del precedente art.3.

Art. 5bis) – Classificazione sismica del territorio.

**articolo modificato con la variante n. 6/2013*

“Stante la classificazione sismica nazionale ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003 che comprende il territorio del Comune di Frassinoro in quelli di classificati come **zona 2**, tutti i progetti relativi ad interventi di trasformazione del territorio dovranno essere conformi alle disposizioni normative vigenti relative alla categoria sismica in questione, nonché soggetti ad un approfondimento delle indagini geotecniche (in fase di progettazione esecutiva)”.

Art.6) - Parametri urbanistici.

I parametri urbanistici sono così definiti:

a) Superficie territoriale - St È la somma della superficie fondiaria (come più avanti definita) e della superficie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria interne all'area di intervento, salva diversa specificazione grafica o normativa.

b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria - U.1 È rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle strade e ai parcheggi pubblici e relative aree accessorie (verde di arredo, pedonali, ecc.), nonché ad altri eventuali spazi destinati alle reti ed alle centrali tecnologiche a servizio dell'area, come definite al successivo art.9.

c) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria - U.2 È rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività collettive, definite ai sensi dell'art.10 delle presenti Norme, interne all'area di intervento o ad essa connesse.

d) Superficie fondiaria - Sf È rappresentata dal lotto netto edificabile.

e) Superficie minima di intervento - Sm È rappresentata dal minimo valore di St o di Sf richiesto dalle norme di zona o individuato graficamente nelle tavole di progetto per interventi

urbanistici o edilizi.

f) Comparto di intervento Si intende un ambito territoriale individuato graficamente nelle tavole di progetto o specificatamente indicato dalle presenti Norme, la cui progettazione urbanistica deve avvenire in modo unitario o coordinato.

g) Indice di utilizzazione territoriale - Ut È l'indice che si applica, salvo diverse indicazioni grafiche o normative di zona, alla St per ottenere la superficie utile edificabile (Su).

h) Indice di utilizzazione fondiaria - Uf È l'indice che si applica alla Sf per ottenere la Su edificabile.

i) Distanza - D Rappresenta il distacco da rispettarsi nell'edificazione dal confine di proprietà, dal confine di zona, dai confini stradali, dagli altri edifici.

l) Limite di zona Confine di separazione fra zone omogenee diverse, secondo la definizione di cui al successivo art.19.

m) Carico urbanistico - CU È determinato dall'insieme della Su e delle destinazioni d'uso di una data zona o di uno specifico intervento in rapporto agli standards di servizi e opere di U.1 e U.2. Si ha aumento di carico urbanistico quando l'intervento determina un aumento della Su e/o del numero delle unità immobiliari esistenti, ovvero si ha una variazione d'uso, con o senza trasformazioni fisiche, tra i raggruppamenti di categorie di funzioni di cui al seguente art.16, nonché dall'una all'altra delle sottofunzioni b.1, b.2, b.3., quando ciò determina un aumento degli standards in relazione alla nuova destinazione e con riferimento a quanto prescritto dall'art.46 della L.R.n.47/78 e s.m.

Art.7) - Applicazione dei parametri urbanistici.

La definizione dei parametri e gli indici urbanistici riportati all'articolo precedente operano dalla data di adozione delle presenti norme.

Le modificazioni alla proprietà o altre di carattere patrimoniale, intervenute successivamente a tale data, non influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree inedificate relative alle costruzioni esistenti ed autorizzate sulla base degli stessi.

Indipendentemente da qualsiasi passaggio di proprietà o frazionamento successivo l'utilizzazione completa dei parametri esclude, salvo il caso di ricostruzione, il rilascio di altre concessioni ad edificare sulle superfici medesime.

Art.8) - Parametri edilizi.

**articolo modificato con la variante n. 6/2013*

L'edificazione in qualsiasi parte del territorio comunale è regolata anche dai seguenti parametri edilizi come di seguito definiti:

Su - Superficie utile

- Snr** - Superficie non residenziale
- Sc** - Superficie complessiva
- Sa** - Superficie accessoria
- Sl** - Superficie lorda
- St** - Superficie totale
- Sq** - Superficie coperta
- Q** - Rapporto di copertura
- Sp** - Superficie permeabile
- V** - Volume
- Hm** - Altezza massima del fabbricato
- Hf** - Altezza delle fronti
- Ivl** - Indice di visuale libera
 - Sagoma
 - Piano di un edificio

Definizioni:

A) **SUPERFICIE**

Per la funzione abitativa, le superfici dei complessi edilizi sono classificate in Superficie utile abitabile (Su) e Superficie non residenziale (Snr);

a.1) **Superficie utile abitabile (Su)**: è costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi e degli accessori interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita nelle superfici non residenziali (Snr)

Superficie non residenziale (Snr): si intende la superficie netta risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole di altezza interna non superiore a ml.2,50, soffitte di altezza virtuale interna (calcolata come rapporto V/S) compresa fra ml.1,70 e ml.2,50, soppalchi aperti e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni di ingresso, scale, volumi tecnici, rimesse o posti macchina coperti di altezza non superiore a ml.2,50, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella Snr i locali sottotetto aventi altezza virtuale (calcolata come rapporto V/S) inferiore a m1,70.

a.3) **Superficie complessiva (Sc)** è data da: $Sc = Su + 60\% Snr$

Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, ai fini della determinazione delle superfici, si applica il punto 4 dell'allegato A della delibera di G.R. del 17/7/1996 n.1663.

Per le funzioni terziarie, produttive, alberghiere, agricole:

a.4) **Superficie utile (Su)**: è costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entro terra, compreso i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i

locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa, esclusi i locali adibiti a servizi igienici e impianti tecnologici.

a.5) **Superficie accessoria (Sa)**: si intende la superficie netta delle pertinenze destinata a servizio dell'attività quali locali igienici, tettoie, porticati, scale, vani ascensore e montacarichi, centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro spazio collegato all'impiantistica tecnologica necessaria al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente.

a.6) **Superficie totale (St)**: è data da: $St = Su + 60\% Sa$.

Nel caso degli insediamenti di cui al punto 1.5.2 della delibera di C.R.n.1076/78 e successive modifiche, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione la superficie utile è quella definita nel medesimo punto 1.5.2.

B) SUPERFICIE LORDA (SI)

E' costituita dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra comprensive dei muri perimetrali e di quelli interni, esclusi i balconi aggettanti e le terrazze scoperte.

C) SUPERFICIE COPERTA (Sq)

E' data dalla proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, esclusi quelli sotto il livello del suolo, compresi i volumi aggettanti chiusi e i porticati di qualsiasi tipo.

D) RAPPORTO DI COPERTURA (Q)

È il rapporto calcolato in percentuale $Q = Sq/Sf$ (Sf = superficie fondiaria).

E) SUPERFICIE PERMEABILE (Sp)

E' rappresentata dalla superficie del lotto che deve essere mantenuta libera da qualsiasi tipo di pavimentazione e copertura, comprese le parti interrato, in modo da consentire il naturale e diretto assorbimento dell'acqua piovana fino alla falda acquifera; rientrano nel calcolo anche le aree inghiaiate direttamente su terra, mentre eventuali aree pavimentate con elementi autobloccanti "a griglia" vanno considerate al 40% della loro superficie. Ai fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, ossia precedente all'intervento urbanistico - edilizio.

F) VOLUME

f.1) **Volume Utile (Vu)**: definito come somma dei prodotti delle superfici utili per le relative altezze utili.

- f.2) **Volume Lordo (VI):** è il volume complessivo, misurato all'esterno vuoto per pieno di tutte le parti costruite fuori terra, dalla linea di stacco dell'edificio dal terreno circostante con riferimento alla configurazione finale, alla copertura compresa, escluso i balconi aggettanti, le pensiline, i cornicioni e le terrazze scoperte.
- f.3) **Volume Totale (Vt):** è il volume complessivo, misurato vuoto per pieno sul filo esterno di tutte le parti costruite fuori e dentro terra, dal piano di calpestio più basso alla copertura compresa, escluso i balconi aggettanti, le pensiline, i cornicioni e le terrazze scoperte.

G) ALTEZZA

- g.1) **Altezza utile dei locali (Hu):** è data dall'altezza misurata da pavimento a soffitto. Nei locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media risultante dalle altezze minima e massima della parte interessata. Nei locali con soffitti inclinati a più pendenze o misti, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza virtuale data dal rapporto Vu/Su dove Vu è il volume utile dello spazio interessato ed Su la relativa superficie utile (analogamente si calcola l'altezza virtuale dei locali accessori).
- g.2) **Altezza dei piani (Hp):** è data dalla differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura dal pavimento all'intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a falde inclinate o curve il calcolo dell'altezza si effettua come al punto precedente.

g.2) **Altezza delle fronti (Hf):** Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco, cioè la quota media della base (intersezione del piano verticale, sul quale viene proiettato il fronte interessato, con il terreno sistemato come da progetto); dell'edificio con la più alta delle seguenti quote:

- intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina Su ;
- linea di intersezione tra il muro perimetrale e l'intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45° ;
- linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45° ;
- sommità del parapetto in muratura piena, avente l'altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con copertura piana;
- media delle altezze dei punti più alti sull'intradosso della copertura, per le coperture a padiglione.

Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi:

- i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni;
- i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali.

In ogni caso devono essere osservate le prescrizioni relative alle norme sismiche .

g.4) **Altezza massima (Hm):** è la massima fra le H_f del fabbricato.

H) DEFINIZIONE DI DISTANZE E DI INDICE DI VISUALE LIBERA

Le distanze si misurano su di un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie coperta del fabbricato. Eventuali elementi quali cornicioni, pensiline, balconi, con oggetto superiore a

ml.1.50 devono sottostare al criterio della visuale libera.

- h.1) **Distanza dai confini di proprietà o di zona omogenea (D1):** è la distanza minima intercorrente tra il fabbricato ed il confine di proprietà, di zona, o il ciglio stradale, misurata perpendicolarmente al confine stesso; il Comune può autorizzare, direttamente con delibera di Giunta se trattasi di proprietà comunale ovvero con il consenso dei confinanti negli altri casi, distanze inferiori a quelle prescritte agli articoli successivi dai confini di proprietà e di zona (fino alla costruzione in confine), sempre che vengano rispettate le norme relative alle distanze fra pareti finestrate o dettate dal criterio di visuale libera nei confronti di edifici finitimi esistenti o altre distanze minime inderogabili previste da norme specifiche; l'accordo fra confinanti, che dovrà essere fatto in forma di atto da registrarsi, costituisce servitù per la proprietà concedente, che dovrà pertanto osservare le corrette distanze prescritte in caso di futura edificazione.
- h.2) **Distanza tra edifici (D2):** è la distanza minima intercorrente tra pareti finestrate di uno stesso edificio o di edifici prospicienti, ed è di ml.10,00 fatto salvo l'indice di visuale libera di cui al punto successivo. Questa norma si applica anche quando una sola parete è finestrata. Non si applica per pareti o parti di pareti non finestrate fatto salvo sempre il criterio di visuale libera.
- h.3) **Indice di visuale libera (Ivl):** è il rapporto fra la distanza delle varie fronti del fabbricato dai confini di zona omogenea, di proprietà, stradali e l'altezza delle fronti stesse (D/H_f). In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le zone di visuale libera che non devono sovrapporsi, relative ai due fronti, si raccordano con linea retta.

L) ALTRE DEFINIZIONI

I.1) SAGOMA

È la figura piana, con riferimento alle proiezioni sia sul piano orizzontale che sui quattro piani verticali, definita dal contorno esterno dell'edificio (comprese le parti aggettanti chiuse, esclusi sporti aggettanti aperti quali balconi, pensiline, cornicioni e simili, esclusi pure abbaini ed altri elementi accessori sopra le coperture (volumi tecnici, apparecchiature aperte, comignoli, parapetti, ringhiere e simili).

I.2) PIANO DI UN EDIFICIO

- I.2a) **Piano di un edificio** Si definisce piano di un edificio lo spazio racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore o piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato, curvo o misto.
- I.2b) **Posizione del piano rispetto al terreno** Per definire la posizione di un piano rispetto al terreno circostante (fuori terra, seminterrato, interrato) si assume la quota altimetrica di un suo elemento di riferimento (pavimento o soffitto) rispetto alla quota del terreno circostante (così come risulta modificato in seguito alle opere di sistemazione), misurata sulla linea di stacco dell'edificio. In caso di terreni con pendenza uniforme o con pendenze variabili lungo il perimetro dell'edificio si assumono rispettivamente la quota media o la

media tra le medie. Nel caso di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno mediante muri di sostegno con interposta intercapedine (scannafosso) di larghezza inferiore all'altezza dell'intercapedine, si considera linea di stacco dell'edificio il limite superiore della intercapedine (bocca dello scannafosso).

- I.2c) **Piano fuori terra o piano terra** Si definisce piano fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante così come risulta modificato anche in seguito alle opere di sistemazione.
- I.2d) **Piano seminterrato** Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio che abbia il pavimento sotto la quota del terreno ed il cui soffitto si trovi in almeno un punto perimetrale a una quota uguale o superiore a ml.1,20 rispetto al terreno circostante, misurata sulla linea di stacco dell'edificio.
- I.2e) **Piano interrato** Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota inferiore a ml.1,20 rispetto al terreno circostante, misurata sulla linea di stacco dell'edificio. È ammessa una quota superiore a ml.1,20 per la parete nella quale siano presenti aperture per soli accessi ad autorimesse o locali di servizio. In questo caso la parete di cui sopra dovrà rispettare l'indice di VL mentre le altre pareti potranno rispettare la distanza minima dai confini di proprietà, di zona e del ciglio stradale di ml.1,50.
- I.2f) **Soppalco** S'intende la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio chiuso. La parte a soppalco non può essere superiore ad 1/3 della superficie del pavimento del locale in cui viene realizzata e non può determinare spazi di altezza inferiore a ml.2,10. Qualora tutta o parte della superficie sovrastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante e dovrà presentare le caratteristiche richieste dall'uso.

STANDARDS DI P.R.G.

Art.9) - Opere ed aree di urbanizzazione primaria.

Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle classificate all'art.31 della L.R.n.47/1978 e successive modificazioni e precisamente:

- a)- le strade e gli spazi di sosta e parcheggio;
- b)-le fognature e relativi impianti depurativi;
- c)-il sistema di distribuzione dell'acqua;
- d)- il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
- e)-il sistema della pubblica illuminazione;
- f)-il verde di arredo, stradale e attrezzato, nonché le opere per la protezione dal rumore stradale;
- g)- gli allacciamenti e relative opere accessorie ai pubblici servizi non aventi carattere generale.

Art.10) - Aree ed opere di urbanizzazione secondaria e standards urbanistici.

Sono opere di urbanizzazione secondaria quelle classificate all'art.31 della L.R.n.47/1978 e successive modifiche e più precisamente:

- asili nido e scuole materne;
- scuole dell' obbligo;
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali;
- attrezzature religiose (culto, opere parrocchiali, istituti educativi ed assistenziali per bambini e anziani e attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive connesse);
- centri civici e sociali, attrezzature culturali, ricreative, assistenziali e sanitarie di quartiere;
- spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport;
- parcheggi pubblici non rientranti fra quelli di U.1.

Art.11) - Spazi di sosta e parcheggi.

**articolo modificato con la variante n. 6/2013*

Nell'ambito degli interventi regolamentati dal P.R.G. sono da reperirsi quote di parcheggi pubblici e privati in funzione delle diverse zone e delle specifiche destinazioni degli immobili, secondo le seguenti tabelle e relative note e specificazioni:

TABELLA "A" PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

ZONA DI PRG	PARCH. DI U.1	PARCH. DI U.2
A	Vedi Disciplina Particolareggiata	
B.1	5 mq/30 mq Su (1)	==
B.2	5 mq/30 mq Su (1)	==
C	7,5 mq/30 mq Su	5 % ST
D.1	7,5 mq/30 mq Su	==
D.2	7,5 mq/50 mq Su	5 % ST
D.3	7,5 mq/50 mq Su	==
D.4	5 mq/50 mq Su	==
D.5	10 mq/50 mq Su	5 % ST
D.6	22 mq ogni piazzola	10 % ST
E	==	==
F	Vedi prescrizioni specifiche	
G	5 % ST	10 % ST

NOTE: (1) La Su di riferimento è quella di nuova realizzazione (nuova costruzione, ricostruzione) e/o quella recuperata ad uso residenziale.

I parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria vanno di norma localizzati sul fronte strada o in idonee aree in modo da garantirne la pubblica fruizione; potranno essere ricavati anche in strutture interrato o in elevazione (massimo due piani fuori terra), purché idoneamente connessi con il sistema delle funzioni insediate e comodamente fruibili (gestione e modalità di fruizione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale).

Qualora sia previsto da apposita delibera del C.C. i parcheggi di urbanizzazione primaria prescritti per le zone B potranno essere monetizzati (le modalità saranno regolate dalla delibera). Eventuali indicazioni grafiche riportate dal P.R.G. all'interno dei comparti soggetti a P.P. potranno essere diversamente proposte in sede di intervento attuativo, ferme restando le quantità prescritte.

Le quantità prescritte sono da intendersi teoriche e vanno tradotte in effettivi posti auto con la seguente formula:

$N = S/25$ dove N è il numero di posti auto, S la superficie minima complessiva richiesta dalle norme. Il numero di posti auto va arrotondato all'intero più vicino.

La dimensione minima del posto macchina è di ml.2,50 x 5,00 e di ml 3,50 x 5,00 per posti macchina per disabili.

Le corsie di accesso e distribuzione devono avere una larghezza minima di ml.5,50.

TABELLA "B" PARCHEGGI DI PERTINENZA:

TIPO DI FUNZIONE (vedi art. 16)	DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI
a.1, a.2, d.1	1,5 posti auto per alloggio (*)
b.1	30 mq/100 mq di Su
b.2 (C.1,C.1.1A/B)	37,5 mq/100 mq di SU(°) (&)
(C.1.2A)	25mq/30 mq di SU(°) per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita 25mq/18mq di SU(°) per esercizi da 401 a 800 mq di superficie di vendita 25mq/13mq di SU(°) per esercizi da 801 a 1500 mq di superficie di vendita
(C.1.2B)	25mq/40 mq di SU(°) per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita 25mq/25mq di SU(°) per esercizi da 401 a 800 mq di superficie di vendita 25mq/20mq di SU(°) per esercizi da 801 a 1500 mq di superficie di vendita
b.2 (C.2, C.3)	30 mq/100 mq di SU di superficie di vendita
b.3	30 mq/100 mq di Su
c.1 c.2 c.3	20 mq/100 mq di Su
e.1	66 mq/100 mq di Su

(*) Autorimesse chiuse e/o coperte per le nuove costruzioni, posti auto anche scoperti per interventi sull'esistente. Le autorimesse dovranno di norma far parte dell'organismo edilizio e costituire comunque valida soluzione d'insieme. È escluso il ricorso a soluzioni che comportino l'impiego di boxes in lamiera.

(°) riferiti alla superficie di vendita definita come la misura delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate dai banchi, scaffalature, vetrine e altri locali frequentabili dai clienti adibiti all'esposizione di merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita; non costituisce superficie di vendita (ma rientra nel calcolo della SU. o della Snr) quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'accesso ai clienti, nonché gli spazi "avancassa" purché non adibiti all'esposizione di merci.

(&) spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela.

Per le strutture inferiori a mq.150 è possibile la deroga prevista dalle norme sul commercio Del.C.R.n.1253/1999.

Nel caso di variazione di attività dovrà essere garantita la quota di parcheggio richiesta per la nuova destinazione.

Le quantità prescritte sono da intendersi teoriche e vanno tradotte in effettivi posti auto con la seguente formula:

$N = S/25$ dove N è il numero di posti auto, S la superficie comprende posto auto e corsia minima complessiva richiesta dalle norme. Il numero di posti auto va arrotondato all'intero più vicino.

La dimensione minima del posto macchina è di ml.2,50 x 5,00.

Le corsie di accesso e distribuzione devono avere una larghezza minima di ml.5,50.

Gli immobili comprese nelle zone omogenee A (centri storici) sono esenti dall'obbligo di reperire i parcheggi.

È ammessa la realizzazione di parcheggi interrati a condizione che non esista contrasto con la disciplina conservativa e non danneggino giardini o sistemazione di interesse culturale, in ogni caso la distanza dal confine di proprietà non potrà essere inferiore a ml.1,50 o in aderenza ai sensi dell'art.873 C.C. ed in ogni caso il progetto sia relazionato da perizia geologica favorevole.

Per gli immobili adiacenti con funzioni attive in giorni e ore diverse, è ammessa la complementarietà d'uso dei parcheggi.

TITOLO II°

AMBITI DI TUTELA DELL'AMBIENTE

CAPO I°

PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELL'IDENTITÀ CULTURALE E DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO.

Art.12) - Salvaguardia, tutela e valorizzazione di particolari elementi ed ambiti.

**articolo modificato con la variante n. 6/2013*

Le norme di cui al presente articolo si applicano agli interventi consentiti nelle diverse zone, qualora vengano ad interessare elementi ed ambiti di seguito elencati (la sigla PTCP2009 sta ad indicare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).

Dette norme derivano dal recepimento di Piani e provvedimenti sovracomunali.

Gli elementi ed ambiti di seguito elencati sono individuati nelle tavole di P.R.G. o in specifici elaborati come si evince dalla Legenda del P.R.G.

1) Sistema forestale e boschivo

I terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, individuati nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. (Tavole 5), sono soggetti a tutela ai sensi dell'art. 21 del PTCP2009, che in estratto è allegato in Appendice, e al seguente art. 25 delle presenti norme.

I su indicati sistemi boschivi devono essere oggetto di tutela naturalistica e protezione idrogeologica; le finalità prioritarie assegnate a tali sistemi sono la ricerca scientifica, la funzione climatica e turistico - ricreativa, la funzione produttiva.

Per la individuazione dei sistemi boschivi si fa riferimento alle specifiche tavole del P.R.G.

Nei sistemi boschivi sono ammesse esclusivamente:

- le opere di difesa idrogeologica e idraulica;
- le opere connesse agli interventi di forestazione;
- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, secondo le prescrizioni contenute in successivi articoli.

L'attraversamento dei terreni boscati prima definiti da parte di:

- linee di comunicazione viaria,
- impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento rifiuti,

- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, delle materie prime e semilavorati,
- di linee telefoniche,
- di impianti di risalita,
- pista da sci di fondo e trekking

è regolato dai disposti del comma 5 dell'art. 21 del PTCP2009

Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti delle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n 30;
- b. di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal Piano Regolatore Generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n 47,
- c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a;
- d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
- e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

Per quanto non contemplato si rimanda comunque ai contenuti dei citati art.10 del P.T.P.R. ed art. 21 del PTCP2009

2) Sistema delle aree agricole

All'interno del territorio classificato "extraurbano" dal P.R.G., si interviene recependo gli indirizzi di cui all'art. 22 del PTCP2009, che in estratto è allegato in Appendice, finalizzati a perseguire la tutela, il ripristino e la valorizzazione del paesaggio agrario.

In particolare, per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento e di modifica dell'uso consentiti dalle norme di zona è richiesta una relazione tecnica del progettista delle opere che dimostri la non interferenza con gli elementi del paesaggio agrario tradizionale ivi presenti, che dovranno essere evidenziati nel progetto.

Tutti gli interventi edilizi dovranno essere finalizzati al conseguimento del maggior rispetto delle forme e tipologie tradizionali e maggior grado di qualità paesaggistica, come meglio dettagliato dalle prescrizioni particolari di cui all'art.27 delle presenti norme che sono obbligatoriamente da recepire.

In tutte le aree agricole è consentita la realizzazione di piste per lo sci di fondo.

3) Tutela di laghi, bacini e corsi d'acqua -Reticolo idrografico minori - Laghetti irrigui

Zone di tutela di laghi, bacini e corsi d'acqua

Ai fini della tutela di laghi, bacini e corsi d'acqua è definita una zona di rispetto, costituita da una fascia di espansione inondabile e/o da una zona di tutela ordinaria.

Per le zone di tutela ordinaria e le fasce di espansione inondabili vale quanto disposto all'articolo 9 del PTCP2009 che in estratto è allegato in Appendice.

Per gli elementi e i provvedimenti di tutela e per gli interventi compatibili si rimanda a quanto contenuto nel successivo capo III (art.25 e seg.) delle presenti Norme.

Reticolo idrografico minore

Il reticolo idrografico minore rappresentato dalla fitta e ramificata rete del sistema scolante di bacino assume rilevanza sotto il profilo morfologico e ambientale e pertanto da assoggettare a tutela, anche se privo di fascia cartografata, con l'applicazione dei seguenti criteri e indirizzi:

- di norma non è consentito modificare il tracciato, se non per ragioni dettate da motivi di sicurezza o per interventi di assetto idrogeologico d'area supportati da idonei studi;
- l'interramento o l'intubamento deve essere limitato e giustificato da reali esigenze (formazione di passi carrai, passaggi colturali e simili);
- deve essere favorita la copertura vegetale delle zone limitrofe alle sponde;
- per eventuali interventi necessari per la regimazione delle acque (briglie, salti, sistemazione di sponde e fondi, ecc.) si dovranno utilizzare materiali naturali e metodi di "bioingegneria";
- va salvaguardata la vegetazione di ripa esistente;
- eventuali costruzioni ammesse dalle norme di zona dovranno rispettare una distanza minima dal limite demaniale o comunque dall'orlo superiore di ripa di ml.5,00.

Laghetti irrigui

Trattandosi di elementi caratterizzanti l'ambiente devono essere mantenuti in efficienza e in stato di sicurezza e ne va curato l'inserimento paesaggistico.

Compatibilmente con le esigenze colturali, di manutenzione e di sicurezza, le sponde e gli immediati dintorni vanno naturalizzati con coperture vegetazionali idonee.

La realizzazione di nuovi invasi con capacità superiore a mc.5000 non è ammessa a monte di edifici abitati e manufatti pubblici esistenti nel medesimo bacino imbrifero a meno di ml.200 dall'arginatura a valle.

In caso di cessazione dell'utilizzo a scopo agricolo si suggerisce la trasformazione ad evoluzione naturale controllata, al fine di creare ambienti di habitat naturalistico, ove non se ne preveda un diverso uso consentito dalle norme di zona.

4) Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua

All'interno della zona d'alveo di laghi, bacini e corsi d'acqua naturali individuati in recepimento delle indicazioni del PTCP2009, e identificate nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. (Tavole 5), nonché dei corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, si applicano i disposti dell'articolo 10 del PTCP2009 che in estratto è allegato in Appendice.

5) Tutela dei corpi idrici superficiali e delle sorgenti

Il P.R.G. individua, nelle tavole di zonizzazione (Tavole 5), le zone interessate da sorgenti naturali e relative aree di ricarica, secondo quanto indicato dal PTCP2009 e alle quali si applicano i disposti dell'art. 12B del medesimo, articolo estratto in allegato in Appendice.

6) Linee di crinale, punti di vista emergenti e sistema dei crinali

Particolari disposizioni di tutela: crinali

Vengono assoggettati a tutela i crinali, le dorsali e i punti di vista emergenti, indicati negli elaborati cartografici del P.R.G. ai fini di salvaguardarne il profilo e i punti dominanti, quali elementi caratterizzanti la morfologia territoriale.

Deve essere particolarmente curato l'inserimento paesistico degli interventi di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione degli edifici esistenti, consentiti dalle norme di zona, al fine di salvaguardare la percezione degli elementi su indicati.

Per gli interventi di qualsiasi natura (edificatori e di modifica allo stato dei luoghi) ricadenti a distanze inferiori a ml.50 dalle linee di crinale, di dorsale e dai punti di vista emergenti sopra richiamati, è richiesta una specifica relazione tecnica di inserimento paesistico con allegata documentazione fotografica e grafica dimostrativa di quanto prescritto al comma precedente e a quello seguente, nonché un dettagliato studio geomorfologico e geotecnico in cui venga verificata la compatibilità dell'intervento con le condizioni del versante.

L'altezza dei manufatti e la loro ubicazione deve risultare tale da non costituire impedimento alla percezione degli elementi su indicati, né comportarne alterazioni morfologiche. L'altezza massima delle nuove costruzioni ricadenti all'interno delle fasce dei ml.50,00 come sopra definite non può in ogni caso essere superiore a ml.9,00 misurati sul fronte a valle; l'andamento planimetrico dell'edificio deve essere sviluppato secondo le linee di livello; è prescritta la tipologia di copertura a falde inclinate.

È in ogni caso vietata l'installazione di strutture temporanee o stagionali a distanze inferiori a ml.50 dalle linee di crinale, di dorsale e dai punti di vista emergenti.

Per i nuovi interventi edificatori e quelli sui fabbricati esistenti, si applicano anche le prescrizioni di cui al successivo art.27.

Si applicano inoltre le prescrizioni di cui all'art. 23C del PTCP2009 che in estratto è allegato in Appendice.

Sistema dei crinali e sistema collinare

Nell'ambito dei sistemi così individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si applicano, oltre alle prescrizioni sopra specificate, le norme di cui all'art. 20 del PTCP2009 medesimo.

7) Zone di tutela naturalistica.

- 1-Forra di Gazzano
- 2-Sasso del Corvo
- 3-Zona umida presso la località S.Antonio
- 4-Sasso Tignoso
- 5-Circhi glaciali a ridosso del crinale principale
- 6-Forra di Gova

7-Loc. Prati di S.Geminiano

Nelle suddette zone, individuate nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. (Tavole 5), si interviene secondo quanto di seguito specificato:

Ad un piano di riassetto del paesaggio (PRP) di iniziativa pubblica, esteso a tutta l'area segnalata in cartografia, è demandato il compito di individuare gli interventi finalizzati alla conservazione ed al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri, nonché l'eventuale realizzazione di percorsi, spazi di sosta e punti per l'osservazione tecnico-scientifica, didattica e ricreativa. In particolare detto piano dovrà essere redatto con l'osservanza degli indirizzi, direttive e prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 24 del PTCP2009 che in estratto è allegato in Appendice.

In assenza di tale piano, sono consentiti esclusivamente gli interventi finalizzati alla conservazione o al ripristino dell'ambiente naturale e più in particolare: attività di vigilanza, ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione; interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti; mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ricerca scientifica, studio ed osservazione; manutenzione e ripristino delle infrastrutture esistenti; ordinaria utilizzazione agricola e attività zootecnica già esistenti e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti a tali attività destinati; gestione dei boschi; raccolta e asportazione delle specie floristiche spontanee nei limiti delle vigenti normative; le attività escursionistiche, gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitarie. Per una completa applicazione della norma si rimanda comunque all'art.24 del PTCP2009 ove prevalente.

8) Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. Nelle suddette aree si interviene secondo i disposti dell'art. 39 del PTCP2009 o del Piano Territoriale del Parco nel caso in cui le stesse ricadano all'interno del medesimo.

Il P.R.G. individua inoltre altre aree di particolare valore paesaggistico, oltre a quelle cartografate dal PTCP, all'interno delle quali si interviene secondo le prescrizioni di cui al successivo CAPO III° del già citato articolo 39 del PTCP2009.

Le aree di cui al presente punto sono considerate dal P.R.G. "Zone agricole ricadenti in aree di valore paesaggistico ambientale" E.2 (art.25 e seg. delle presenti norme)

9) Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità

Nelle zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto, identificati nelle tavole di P.R.G., si applicano le prescrizioni dell'art. 15 del PTCP2009, che in estratto è allegato in Appendice.

Tali aree secondo quanto disposto dal PTCP2009 e recepito dal piano regolatore generale vengono definite come:

- a. aree interessate da frane attive: si intendono i corpi di frana, compresi i relativicoronamenti, in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo.

- b. aree interessate da frane quiescenti: si intendono i corpi di frana che non hanno dato segni di attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante

Per tutto quel che riguarda tali aree valgono le prescrizioni contenute nell'articolo 15 del PTCP2009.

10) Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

Nelle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità, identificati nelle tavole di P.R.G., si applicano i disposti dell'art. 16 del PTCP2009, che in estratto è allegato in Appendice, salvo specifiche previsioni di P.R.G. individuate in conformità a quanto stabilito dai citati articoli.

Negli interventi di difesa e di consolidamento dovranno essere recepite le indicazioni già illustrate al punto precedente.

11) Vincolo idrogeologico

Alla materia relativa al vincolo idrogeologico sono applicate le disposizioni contenute nel Titolo 1° del R.D.n.3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel relativo regolamento di attuazione approvato con R.D.n.1126/1926, intendendosi sostituite le amministrazioni centrali dello Stato dai soggetti di cui al 3° comma dell'art.148 e 2° comma dell'art.149 della L.R.n.6 del 26-4-99.

Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico gli Enti e i privati che intendono realizzare le opere di cui all'art.7 e successivi del capo 1° del R.D.n.3267/1923, nel rispetto delle previsioni del P.R.G. e degli altri eventuali strumenti urbanistici vigenti, dovranno ottenere il prescritto nulla osta.

12) Zone ed elementi di interesse storico archeologico. Rinvenimento di reperti.

Il P.R.G. individua le aree all'interno delle quali ricadono zone di accertata e rilevante consistenza archeologica ovvero di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti, nonché zone di probabile presenza e/o a rilevante rischio archeologico (zone di tutela).

Le suddette aree sono così individuate:

- a -"Complessi archeologici", soggetti a vincolo archeologico di tutela;
- b1- "Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", soggette a vincolo archeologico di tutela;
- b2- "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", soggette a controllo archeologico preventivo.

Il vincolo archeologico di tutela consiste nel divieto di nuova edificazione. Nelle aree soggette a tale vincolo sono ammesse solo le trasformazioni necessarie allo svolgimento di studi, ricerche, scavi, restauri inerenti i beni archeologici, effettuate dagli Enti o dagli Istituti autorizzati.

Sulle costruzioni esistenti sono ammesse le trasformazioni edilizie, compresa la demolizione senza ricostruzione di edifici non soggetti a vincolo conservativo, secondo quanto consentito dalle norme del P.R.G., purché tali interventi non comportino alcun tipo di

escavazione e sempre che non esistano diverse disposizioni della competente Soprintendenza.

Salvo diverse disposizioni della Competente Soprintendenza tali aree possono essere incluse in parchi archeologici per la valorizzazione, tutela e corretta fruizione dei beni. Le aree classificate b1 possono altresì essere comprese in parchi a verde pubblico o essere assoggettate agli interventi di normale conduzione agraria che, qualora richiedano opere di scavo, spianamento, disboscamento, dovranno essere autorizzate dalla stessa Soprintendenza Archeologica

- Il controllo archeologico preventivo comporta che qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che richieda movimenti di terra e scavi di qualsiasi natura, sia subordinata all'esecuzione di ricerche preliminari in accordo con la Soprintendenza Archeologica ed nel rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.

Il controllo archeologico preventivo è operante anche per tutte le opere effettuate nell'ambito della conduzione agraria che mutino radicalmente l'assetto del terreno con escavazioni, spianamenti, disboscamenti, impianti arborei, ecc.

In ogni caso chiunque nel corso di interventi di qualsiasi tipo su edifici o durante lavori di scavo o di lavorazioni agricole anche al di fuori delle zone precedentemente descritte, porti alla luce tracce, elementi, opere, manufatti ecc. che possono rivestire interesse artistico, storico, archeologico, è tenuto a sospendere i lavori e darne immediata comunicazione al Sindaco, il quale provvederà ad informare la competente Soprintendenza. Detti ritrovamenti sono disciplinati dal D.l. 29/10/1999 n° 490.

Per tali aree vanno inoltre applicati i disposti prescritti dall'art. 41A del PTCP2009, che in estratto è allegato in Appendice.

13) Tutela della viabilità storica urbana ed extraurbana, della viabilità panoramica e dei percorsi di interesse storico - paesaggistico.

Sono sottoposti a tutela i tracciati della viabilità storica, della viabilità panoramica e dei percorsi di interesse storico - paesaggistico.

La viabilità storica urbana ed extraurbana e i percorsi di interesse storico - paesaggistico, comprensivi degli slarghi e piazze urbane, non può essere soppressa e/o modificata altro che per validi motivi di sicurezza e pubblica incolumità. Va conservata la pavimentazione originaria ove ancora esistente e così pure vanno tutelati gli elementi di arredo, i manufatti e le opere accessorie (ponti, muri di sostegno, pilastri ed edicole votive, parapetti, pietre miliari, fontane, case cantoniere ed edifici a servizio della viabilità) che vanno sottoposti a interventi di restauro conservativo. Vanno altresì conservati e tutelati gli elementi vegetazionali (filari di alberi, alberi sacri, siepi e similari).

Qualora, per ragioni di sicurezza e funzionalità, si rendesse necessario intervenire con modifiche al tracciato e alle sezioni, si dovrà evitare di recare pregiudizio o di sopprimere gli elementi sopra richiamati. Eventuali relitti conseguenti alle modifiche di tracciato dovranno essere conservati e ad essi verrà garantita adeguata manutenzione affinché non venga cancellata la riconoscibilità del tracciato originario. Detti relitti potranno svolgere funzioni di supporto alla viabilità stessa (aree di sosta attrezzate, posti di ristoro, ecc.).

I percorsi di interesse storico costituiti dalla viabilità in disuso (mulattiere, strade poderali, ecc., devono essere oggetto di interventi di sistemazione e di valorizzazione attraverso la creazione di piccole aree di sosta e attrezzate, il ripristino di muri a secco, di pavimentazioni, di siepi e filari di alberi ed ogni altro intervento che ne migliori le condizioni di fruibilità nei confronti, in particolare, della mobilità ciclistica, equestre e pedonale e recuperi e valorizzi gli aspetti storici residui.

Le aree su cui insistono elementi della rete principale dei percorsi di interesse storico -

paesaggistico, non possono essere rese inaccessibili o chiuse salvo che in via transitoria e per motivi di sicurezza e/o di pubblica incolumità.

Vanno infine applicate le prescrizioni contenute nell'art. 44 A e 44B del PTCP2009, che in estratto è allegato in Appendice.

La viabilità panoramica è individuata nelle tavole di progetto e va assoggettata a interventi di tutela. In particolare vanno evitati gli interventi che possono limitare le visuali di interesse paesaggistico e panoramico, vanno conservate, valorizzate e integrate le aree attrezzate o attrezzabili come punti panoramici e per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati e aree per il ristoro e la sosta, vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e della segnaletica legata alla viabilità o all'informazione d'interesse turistico.

Eventuali nuove costruzioni consentite dalle norme di zona dovranno essere supportate da uno specifico dettagliato studio di impatto e inserimento ambientale che dimostri la non interferenza del nuovo fabbricato con particolari con visivi panoramici.

14) Insediamenti storici urbani ed extraurbani

Il PRG tutela gli insediamenti storici urbani ed extraurbani che rivestono carattere di Beni Culturali e li sottopone alla disciplina particolareggiata di intervento di cui all'art.36 della L.n.47/78. Tali insediamenti sono identificati e classificati negli elaborati cartografici.

Sono altresì tutelati, nel loro insieme, i nuclei i borghi rurali le parti urbane di antico impianto che, pur non rivestendo carattere di B.C., concorrono tuttavia alla caratterizzazione ambientale. In questi ambiti si interviene nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art.22 delle presenti norme (zone omogenee B sottozona B.2).

15) Beni culturali ed elementi testimoniali minori

Le maestà, gli oratori, i pilastri, le stele votive, i monumenti, i cippi, le lapidi commemorative, gli "alberi sacri" e gli altri elementi similari esistenti nell'ambito del territorio di Frassinoro, anche se non espressamente indicati nelle tavole di P.R.G. in considerazione delle difficoltà oggettive di sistematica individuazione, sono da considerarsi beni culturali minori per i caratteri ed i valori storici, artistici, ambientali e testimoniali che rivestono e come tali sono soggetti a salvaguardia e tutela.

Sugli stessi sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione e restauro di tipo conservativo.

La loro rimozione o spostamento, se dettata da particolari motivazioni, va comunque autorizzata.

16) Salvaguardia delle alberature esistenti nelle aree urbane e delle alberature protette ai sensi di legge.

Le parti delle aree urbane interessate dalla presenza di alberi d'alto fusto, ferme restando le possibilità di computarle ai fini dell'applicazione degli indici di zona, sono da considerarsi non direttamente edificabili.

L'eventuale abbattimento di alberi dovrà essere adeguatamente motivato. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con essenze autoctone (vedi successivo punto 17) nel primo periodo utile successivo all'abbattimento.

Il P.R.G. individua i seguenti esemplari arborei vincolati ai sensi della normativa regionale, ai quali si applicano le norme di tutela della L.R.n.2/1977 e le prescrizioni eventualmente contenute nei decreti di vincolo nelle seguenti località:

- Fontanaluccia - gruppi di castagni da frutto in località Podagno
- Lagacci – cerro a monte dell'abitato
- Cimitero del Capoluogo – frassino
- Pianello - faggio

17) Norme di tutela per la qualità ambientale dei nuovi insediamenti di nuova urbanizzazione e per la realizzazione del verde

Nella scelta delle soluzioni tecniche e formali, pur nel rispetto della libertà di espressione del progettista, dovrà essere curato il rapporto con il contesto paesistico in cui si localizza la nuova costruzione. In particolare i materiali ed i colori di finitura sui prospetti e copertura degli edifici dovranno essere scelti in modo da armonizzarsi con i caratteri tipici del paesaggio e dell'ambiente circostante e preferibilmente fra quelli tradizionalmente in uso nella zona (colori delle quattro gamme cromatiche principali, grigi, rossi, gialli, verdi, nelle varie tonalità anche composte; manti di copertura in lastre d'arenaria, in coppi, embrici, tegole, a seconda della zona).

Il ricorso a piantumazione di alberi, arbusti e siepi con funzioni di mascheramento ed integrazione ambientale, va previsto obbligatoriamente nel caso di costruzioni di particolare consistenza volumetrica.

È vietato l'impiego di strutture a copertura piana negli edifici principali.

Vanno inoltre tenuti presenti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui al successivo art.27 delle presenti norme.

INTERVENTI DI NUOVA URBANIZZAZIONE

Al fine di ridurre i rischi di dissesto ed erosione e al contempo di mitigare l'impatto ambientale, in tutti gli interventi di nuova urbanizzazione dovrà essere posta particolare attenzione alla regimazione delle acque di superficie, convogliandole ai margini dei nuovi insediamenti e ricorrendo al "tombamento" dei corsi d'acqua esistenti solo dove strettamente indispensabile, preferendo soluzioni a cielo aperto con ripristino di condizioni il più naturali possibili mediante creazione di fasce verdi di rispetto.

La viabilità dovrà essere studiata in modo da ridurre al minimo gli sbancamenti, i riporti, i muri di contenimento e sostegno. Tali elementi dovranno comunque essere realizzati in modo tale da risultare il meno impattanti possibile, con il ricorso a gradonature, uso di materiali naturali, schermature verdi, ecc.

Si consiglia la creazione, ai margini della viabilità, di piccole aree a verde alberato con funzioni di arredo e qualificazione ambientale, così come si consiglia di evitare la concentrazione delle prescritte quote di parcheggi in grandi aree, preferendo la distribuzione omogenea nell'ambito dell'intervento e integrando in ogni caso le zone pavimentate con aiuole o spazi alberati.

Più in generale dovranno essere utilizzati tutti gli spazi pubblici, le aree di risulta e marginali per creare ambienti più ricchi di vegetazione, che dovrà essere di tipo autoctono.

Le aree da destinare a verde pubblico nell'ambito degli interventi di nuova urbanizzazione dovranno essere collocate preferibilmente ai margini degli insediamenti con funzione, anche, di schermatura e di miglior inserimento ambientale degli stessi.

IL VERDE

Nella realizzazione del verde di pertinenza delle aree edificate, di quello di arredo e di completamento delle opere di urbanizzazione, di quello di mascheramento e frangivento e più in generale negli interventi di forestazione, si dovrà evitare di operare con composizioni a forma netta e squadrata, privilegiando soluzioni a frange irregolari, con alternanze di macchie e radure, seguendo l'andamento naturale del terreno, sottolineando situazioni ed elementi particolari quali corsi d'acqua, fossi, specchi d'acqua, vallette, ecc.

È prescritto l'impiego di specie autoctone e/o naturalizzate individuandole tra quelle tipiche della Regione Emilia Romagna, indicate nel volume edito dalla regione "Alberi e arbusti dell'Emilia Romagna", che hanno caratteristiche idonee agli ambiti pedo-climatici di questo territorio. La realizzazione del verde dovrà avere anche lo scopo di creare nicchie ecologiche per la fauna e microfauna.

18) Zone ricadenti all'interno del Parco Regionale dell'Alto Appennino

All'interno del perimetro del Parco Regionale dell'Alto Appennino individuato da apposita simbologia nelle tavole di zonizzazione (Tavole 5) del P.R.G., si applicano le norme, le prescrizioni e le previsioni contenute nel "PIANO TERRITORIALE DEL PARCO". così come richiesto dall'art. 31 del PTCP2009 che in allegato è estratto in Appendice.

19) Zone comprese nell'area di pre Parco

All'interno della zona di pre Parco si applicano le norme della zona di valore paesaggistico e ambientale e di tutela boschiva a seconda della zonizzazione delle tavv. di P.R.G. e dell'art.25 delle N.d.A., nonché tutte le prescrizioni contenute nel presente articolo riguardanti, risorse idriche, crinali e punti di vista emergenti, opere di difesa dal dissesto idrogeologico.

Sono inoltre valide le previsioni delle zone omogenee contenute nelle tavole di P.R.G.

20) La Rete Natura 2000

Gli elementi della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), quali recepiti dalla cartografia di piano regolatore, sono tutelati a norma dell'articolo 30 del PTCP2009, che in estratto è allegato in Appendice.

21) Calanchi, grotte, doline, emergenze rocciose e similari e patrimonio geologico.

Con riguardo a specifici elementi quali: calanchi, grotte, doline, emergenze rocciose Il P.R.G. individua con apposita simbologia le emergenze naturalistiche esistenti nel territorio, quali doline, grotte, inghiottitoi, cascate, massi rocciosi isolati, ecc., nonché i calanchi da tutelare.

I suddetti elementi sono da considerarsi di preminente interesse ambientale - paesaggistico e di rilevante valore naturalistico - scientifico e pertanto da assoggettare unicamente a interventi di valorizzazione, conservazione e salvaguardia.

Le opere e le azioni di tutela vanno estese alle zone di rispetto eventualmente indicate nelle tavole di P.R.G., all'interno delle quali sono vietate nuove costruzioni e modifiche allo stato dei luoghi di qualsiasi tipo.

Alcune di queste emergenze possono ricadere nell'ambito delle zone di cui al precedente punto 7 del presente articolo al quale si rimanda.

In particolare:

CALANCHI: Il P.R.G., negli elaborati cartografici individua le zone interessate dalla presenza di calanchi, classificandole secondo le indicazioni contenute nell'art. 23 B del PTCP2009, che in estratto è allegato in Appendice, recepisce i calanchi individuati cartograficamente dal PTCP2009 e li integra:

b. calanchi tipici (B), rappresentanti la generalità dei calanchi che non presentano lo stesso grado di valenza paesistica dei precedenti;

c. forme sub-calanchive (C), comprendenti morfostrutture che pur non presentando un rilevante interesse paesaggistico sono state individuate cartograficamente a completamento del sistema.

Nell'ambito delle suddette zone si applicano le disposizioni e le prescrizioni del citato art. 23 B del PTCP2009 .

PATRIMONIO GEOLOGICO: Il piano regolatore generale recepisce i principali beni geologici individuati dalla Provincia così come disposto dall'articolo 23D al comma 3 del PTCP2009 (allegato nell'appendice alle norme) e li riporta sulle tavole di piano:

87- Arenarie di Poggio Mezzature

88- Argilliti dell'Uccelliera

89- Flysh di Romanoro

120- Boccasuolo

27- Circhi dell'Alpicella delle Radici

59- Unità di Monte Cervarola

70-Faglia di monte Cervarola

Anche i suddetti elementi sono da considerarsi di preminente interesse ambientale - paesaggistico e di rilevante valore naturalistico e pertanto da assoggettare unicamente a interventi di valorizzazione, conservazione e salvaguardia.

Le opere e le azioni di tutela vanno estese alle zone di rispetto eventualmente indicate nelle tavole di P.R.G., all'interno delle quali sono vietate nuove costruzioni e modifiche allo stato dei luoghi di qualsiasi tipo., è vietato qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, compresa l'asportazione di materiali e di elementi vegetazionali, l'accesso diretto all'elemento tutelato se non autorizzato.

22) Fasce di rispetto ai cimiteri

I perimetri delle fasce di rispetto ai cimiteri, prescritte dall'art.338 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni o definite dai decreti prefettizi esistenti, ovvero dagli specifici atti autorizzativi del Sindaco emanati ai sensi delle norme in materia, sono riportati nella cartografia in conformità a quanto previsto dai P.R.G. comunali vigenti.

In dette fasce è vietata qualsiasi nuova costruzione che non sia funzionale alla struttura cimiteriale.

Sugli edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di C.U. (rispettivamente A8, A9 e A5 dell'elenco all'art.2 precedente).

Sono altresì ammessi interventi di riqualificazione del paesaggio e riduzione dell'impatto ambientale della struttura cimiteriale.

La superficie di tali fasce, qualora ricadenti in ambito agricolo, è conteggiabile agli effetti dell'applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici, pur rimanendo non direttamente edificabile.

In ambito urbano le fasce di rispetto possono essere attrezzate a verde ed in esse possono essere ubicate piccole attrezzature per la vendita dei fiori.

Le stesse non possono in ogni caso essere considerate ai fini del rispetto degli standards urbanistici di cui all'art.46 della L.R.n.47/1978 e s.m.

Il provvedimento in merito alla riduzione dell'ampiezza della zona di rispetto cimiteriale è introdotto attraverso la D.C.C.n.40 del 30/09/2002 ed in conformità a quanto stabilito dall'art.28, 1° comma della Legge n. 166/02 relativamente al parere dell'A.S.L. locale.

23) Fascia di attenzione agli elettrodotti

La realizzazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, che ricadano all'interno delle fasce di attenzione agli elettrodotti individuate dalla cartografia di piano regolatore, è subordinata al preventivo accertamento delle distanze di rispetto da osservarsi in adempimento della legge 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici e del DPCM 8 luglio 2003, recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.

A tale scopo dovrà essere rivolta apposita richiesta all'ente proprietario dell'elettrodotto la determinazione della distanza di rispetto da osservarsi in applicazione delle vigenti norme. L'attestazione così ottenuta dovrà essere allegata alla documentazione relativa all'atto abilitativo della realizzazione delle opere.

L'individuazione cartografica suddetta ha valore di riferimento e non esonera i soggetti attuatori dal dovere di accertare la disciplina da osservarsi nei diversi casi.

24) Distanze di rispetto da impianti di depurazione di acque reflue con ciclo biologico

Per la realizzazione di nuovi impianti, pubblici o privati, di depurazione biologica di acque reflue civili o di acque reflue derivanti da insediamenti produttivi, in grado di causare esalazioni odorigene o formazione di aerosoli, o l'ampliamento di impianti esistenti, è prescritta una fascia di rispetto non inferiore a ml 100 da abitazioni od edifici adibiti ad attività di pubblico servizio esistenti, o da insediamenti a destinazione abitativa o di pubblico servizio previsti da strumenti urbanistici.

I perimetri indicati a questo scopo in cartografia di piano regolatore hanno valore meramente indicativo; l'osservanza del rispetto deve essere dimostrata da apposite misurazioni sul posto.

Per l'ubicazione di funzioni residenziali e di pubblico servizio in parti del territorio contermini ad impianti di depurazione a ciclo biologico, deve essere altresì osservata la fascia di rispetto di ml 100 da qualsiasi componente impiantistica esistente o di progetto. Se sono già ubicate non sussistono limitazioni a questo titolo per ampliamenti a parità di abitazioni o numero di utenti.

Deroghe dal distacco di ml 100, sia riferite alla realizzazione dell'impianto rispetto ad

insediamenti residenziali e di pubblico servizio contermini, esistenti o di progetto, sia riferita alla localizzazione dei predetti insediamenti rispetto ad un impianto di depurazione preesistente, possono essere concesse subordinatamente alla presentazione di una documentazione d'impatto ambientale che, sulla base delle caratteristiche costruttive dell'impianto o dei dispositivi di adeguata mitigazione degli impatti che ne derivano, dimostri l'irrilevanza di effetti a carico delle attività e funzioni oggetto di tutela.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti di taglia inferiore o uguale a 50 abitanti equivalenti.

25) Fasce di rispetto alla viabilità

Le fasce di rispetto alla viabilità sono definite dal Codice della strada in funzione della classificazione delle strade interessanti il territorio comunale, come specificato al successivo art.31 al quale si rimanda.

26) Inquinamento acustico

Anche in carenza di zonizzazione acustica del territorio è comunque fatto obbligo dell'osservanza del comma 3 dell'art. 8 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995.

27) Localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva

La localizzazione di nuovi impianti di emittenza radio e televisiva è disciplinata dal PLERT, che in estratto è allegato in Appendice.

28) Localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti

La localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti è disciplinata dall'articolo 81 del PTCP, che in estratto è allegato in Appendice.

29) Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono disciplinati dall'articolo 61 del PTCP2009, che in estratto è allegato in Appendice.

30) Riduzione del rischio sismico

Sulla generalità del territorio devono essere osservate le disposizioni dell'art. 14 del PTCP2009, che in estratto è allegato in Appendice, in riferimento alle aree suscettibili di effetti locali, come recepite dalla cartografia di piano regolatore. Nei centri urbani di Frassinoro e Piandelagotti sono da osservarsi le risultanze e le prescrizioni della microzonazione sismica prodotta dallo studio di Secondo livello appositamente effettuato, allegato in appendice alle presenti norme.

31) Aree a rischio idrogeologico molto elevato e abitati da consolidare

Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, quali recepite dalla cartografia di piano regolatore, sono tutelati a norma dell'articolo 18A del PTCP2009, che in estratto è allegato in

Appendice. In particolare per gli abitati da consolidare di Fontanaluccia e Piandelagotti si rimanda all'articolo 17 del piano territoriale di coordinamento provinciale allegato in appendice e alla normativa specifica allegata.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI.

**capo introdotto con la variante n. 6/2013*

Articolo 12 BIS.1 - Realizzazione di impianti per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili nel territorio rurale

1. Nel territorio rurale è ammissibile per intervento edilizio diretto la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili entro i seguenti limiti di potenza:
 - a. Impianti fotovoltaici fino a 20 kW non collocati sul coperto degli edifici;
 - b. Impianti fotovoltaici senza limite di potenza se collocati sul coperto degli edifici;
 - c. Impianti eolici fino a 60 kW;
 - d. Impianti geotermici fino a 100 kW;
 - e. Impianti a biomasse (anche cogenerazione): fino a 200 kW;
 - f. Impianti a biogas (anche cogenerazione): fino a 250 kW.
2. Per gli impianti da realizzarsi in aree classificate agricole gli ambiti interessati da tali interventi non comportano mutamenti di destinazioni d'uso; l'unico soggetto avente titolo per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica proveniente da fonti rinnovabili, è l'imprenditore agricolo professionale (IAP ai sensi del D.Lgs. n.99 del 29.03.2004 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 27 maggio 2005) in quanto si tratta di attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, e si considerano produttive del reddito agrario.
3. Per una corretta integrazione dei sistemi di produzione energetica da biomassa nel contesto territoriale in cui si situano, gli impianti dovranno essere alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il 70% (settanta per cento) del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto (art. 89, comma 2.4 PTCP2009)..
4. Nel territorio rurale la produzione di energia fotovoltaica con scambio sul posto derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva si considera connessa all'attività agricola e produttiva di reddito agrario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 06.07.2009); solamente in caso sia adeguatamente dimostrata la conformità dell'attività a detta circolare, si prescinde dall'inserimento della previsione dell'impianto nel POC (PRG), fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui al successivo articolo.
5. Gli impianti di potenza superiore a quelle indicate al comma 1 o con diversa fonte di alimentazione sono localizzati esclusivamente mediante piano urbanistico attuativo, da formarsi in variante al piano regolatore ai termini dell'articolo 3 della LR 46/88, sulla base di un apposito studio di fattibilità corredato delle valutazioni preventive prescritte dall'ordinamento nazionale e regionale in materia di tutela dell'ambiente.

6. Il titolo abilitativo all'intervento previsto dovrà essere corredato del parere favorevole della commissione qualità architettonica e paesaggio, preventivamente reso sull'intervento progettato.

Articolo 12 BIS.2 - L'installazione di impianti fotovoltaici

1. L'installazione di impianti fotovoltaici non è comunque ammessa:
 - all'interno del perimetro del centro storico;
 - su costruzioni tutelate con vincolo conservativo;
 - nelle aree di pertinenza delle suddette costruzioni e comunque a una distanza da queste inferiore a ml 20 in territorio urbano e ml 50 in territorio rurale;
 - in aie e in spazi comuni di complessi rurali (art.89, comma 2.4, PTCP2009).
2. Nelle parti del territorio rurale classificate non idonee l'installazione è ammessa esclusivamente a condizione che la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola calcolata sommando esclusivamente particelle catastali contigue e di proprietà, in impianti di potenza nominale complessiva massima non superiore a 20 Kw e il cui impatto risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone.
3. Nelle parti del territorio rurale classificate idonee l'installazione è ammessa esclusivamente a condizione che la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola calcolata sommando esclusivamente particelle catastali contigue e in proprietà del richiedente, in impianti di potenza nominale complessiva massima non superiore a 200 Kw.
4. L'installazione di impianti fotovoltaici deve inoltre osservare le seguenti limitazioni e condizioni:
 - a. negli ambiti urbani residenziali la potenza del singolo impianto non deve superare 20 Kw;
 - b. il suolo non deve risultarne impermeabilizzato (art.89, comma 2.4, PTCP2009);
 - c. nell'installazione di impianti a terra devono essere disposte opere di mitigazione, necessarie ad attutire l'interferenza visiva, quali sistemi arboreo/arbustivi, con alberature composte da essenze autoctone, piantate in almeno doppio filare a quinconce e distanza dei filari dal campo non superiore a 15 metri, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse storico, artistico e documentario;
 - d. devono essere mantenuti la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli;
 - e. eventuali piccoli fabbricati o manufatti al solo servizio dell'impianto dovranno essere in sintonia con l'architettura rurale;
 - f. dovrà essere prevista un'adeguata recinzione a protezione delle intrusioni o altri sistemi che garantiscano la sicurezza delle persone.

5. Secondo l'art. 89, comma 2 delle norme del PTCP2009 sono fattori escludenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra:

- a. le zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio e/o nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola;
- b. le opere che comportano la impermeabilizzazione di suoli;
- c. i siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale ZPS);
- d. le zone A e B dei parchi regionali;
- e. le riserve naturali regionali e le aree di riequilibrio ecologico.

Altre norme del PTCP2009 comportano inoltre come ulteriori fattori escludenti:

- le parti di territorio a quota superiore a 1.200 metri (art. 20, comma 2 del PTCP2009);
- le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 39 del PTCP2009);
- il sistema forestale boschivo (art. 21 del PTCP2009).

Articolo 12 BIS.3– L'installazione di impianti eolici

1. A norma dell'articolo 89, comma 2 del PTCP2009 sono fattori escludenti per gli impianti per la produzione di energia eolica:

- le zone A e B dei dei Parchi regionali;
- le riserve naturali regionali e le aree di riequilibrio ecologico;
- le Zone di Protezione Speciale (ZPS), ad eccezione degli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW;
- gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 10 del PTCP2009 e art. 12.3 – 12.4 del PRG);
- le zone di interesse archeologico (art. 41A PTCP2009);
- i calanchi (art. 20B PTCP2009);
- le aree di dissesto;
- il crinale spartiacque principale, che identifica il confine Tosco-Emiliano.

Altre norme del PTCP2009 comportano inoltre quali ulteriori fattori escludenti:

- le parti di territorio a quota superiore a 1.200 metri (art. 20, comma 2 del PTCP2009);
- le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 39 del PTCP2009);
- il sistema forestale boschivo (art. 21 del PTCP2009).

Articolo 12 BIS.4– L'installazione di impianti idroelettrici

2. A norma dell'articolo 89 comma 2 del PTCP2009 sono fattori escludenti per gli impianti idroelettrici, ad eccezione di quelli che prevedono di sottendere il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico, che cioè prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle:

- le zone A e B dei Parchi regionali.

3. Deve altresì essere garantito:

- il DMV (deflusso minimo vitale) del corso d'acqua;

- il mantenimento di idonee condizioni chimico-fisiche e biologiche delle acque e la preservazione della vegetazione ripariale di pregio. A questo fine nella valutazione devono essere considerati anche gli impatti cumulativi legati alla presenza di più impianti lungo il corso d'acqua. Al fine di contenere le alterazioni degli ambienti fluviali gli impianti idroelettrici devono essere previsti in modo prioritario in relazione:
 - al recupero/ristrutturazione di edifici esistenti;
 - a manufatti di regolazione delle portate in alveo esistenti;
 - allo sfruttamento delle acque scorrenti nei canali irrigui nell'ambito dell'uso plurimo della risorsa idrica;
 - a salti esistenti delle reti acquedottistiche o ad altro uso dedicate.

In ogni caso la realizzazione di impianti idroelettrici non deve impedire o dilazionare il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque previsti dal Piano di Tutela delle Acque per le zone interessate dalle derivazioni.

Articolo 12 BIS.5 – La produzione di energia da impianti a biomasse.

1. Per disposizione dell'art. 89 comma 2 del PTCP2009, per una corretta integrazione dei sistemi di produzione energetica da biomassa nel contesto in cui si situano, si considera requisito indispensabile l'ubicazione della centrale all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa. In particolare gli impianti devono essere alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il 70% (settanta per cento) del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto.
2. L'esclusione di cui sopra non si applica agli impianti:
 - a. esclusivamente finalizzati alla produzione per autoconsumo;
 - b. con potenza elettrica nominale fino a 20 kWp;
 - c. realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenti a essi adiacenti;
 - d. da realizzarsi in aree industriali dismesse.

TITOLO III°

ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DI P.R.G.

CAPO I°

STRUMENTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Art.13) - Modalità di attuazione del P.R.G.

Il P.R.G. si attua per mezzo di strumenti di intervento urbanistico preventivo (ove indicato) o per intervento diretto (concessione o altri procedimenti previsti da norme vigenti).

Gli strumenti urbanistici preventivi sono quelli definiti dalla L.R.n.47/1978 e successive modificazioni e precisamente:

- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
- Piani di zona per l'edilizia economica e popolare;
- Piani di zona per insediamenti produttivi;
- Piani particolareggiati di iniziativa privata;
- Piani di recupero di iniziativa pubblica o privata;

Le modalità di formazione e approvazione degli strumenti suddetti sono quelle contenute nella citata L.R.n.47/1978 e successive modificazioni e nelle disposizioni Regionali e Provinciali in materia.

Art.14) - Concessioni o autorizzazioni già rilasciate anteriormente alla data di adozione del P.R.G.

Sono fatte salve le concessioni e le autorizzazioni edilizie già rilasciate alla data di adozione delle presenti norme, i cui lavori siano iniziati ovvero abbiano inizio entro i termini fissati, nonché le successive varianti in corso d'opera, così come sono fatti salvi gli strumenti attuativi preventivi approvati, e le successive varianti non sostanziali, adottati o per quelle per i quali risulta già legittimato l'avvio dell'iter di formazione ai sensi delle vigenti norme in materia, sempre che non esistano impedimenti derivanti da Piani sovracomunali.

Per gli strumenti attuativi preventivi non ancora approvati o autorizzati alla data di adozione delle presenti norme vige il regime di salvaguardia di cui alla L.n.1902 del 3-11-52 e s.m.

Dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'ultimazione delle opere, fatte salve le proroghe concedibili ai sensi di legge, gli interventi dovranno essere adeguati alle nuove previsioni e prescrizioni contenute nel P.R.G. relativamente alle parti non completate.

Art.15) - Edifici preesistenti e norme di zona.

Gli interventi sugli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. dovranno rispettare le nuove indicazioni e prescrizioni (limitatamente a quelle che lo specifico intervento va ad interessare), allorquando gli stessi non rientrino fra le tipologie di seguito riportate (con riferimento all'elenco di cui al precedente art.2) e sempre fatte salve più restrittive indicazioni contenute nelle specifiche norme di zona o nella disciplina particolareggiata per le zone A:

- A 8 manutenzione ordinaria;
- A 9 manutenzione straordinaria;
- A 3.1 ristrutturazione edilizia in zona omogenea A e A5 ristrutturazione edilizia fuori dalle zone omogenee A, senza aumento di C.U. (per la definizione di C.U. vedi precedente art.6);
- A 1, A 2.A, A 2.B interventi conservativi purché non accompagnati da modifica alla destinazione d'uso esistente;
- A 7 opere interne alle singole unità immobiliari senza modifica alla destinazione d'uso esistente;
- A 10 demolizione.

Pertanto nel momento in cui viene proposto un intervento che non rientra nelle tipologie sopra elencate, l'intervento stesso (con riferimento all'elenco delle tipologie di cui al precedente art.2) deve adeguarsi a tutte le prescrizioni e indicazioni di zona che lo stesso va ad interessare, relativamente a destinazione d'uso, volume, superficie utile, distanze, altezze, dotazione di parcheggi di pertinenza e di U.1, opere di U.1 e U.2, in modo tale che l'intervento in oggetto risulti conforme ai parametri e prescrizioni ad esso riferibili, fatte salve le possibilità di monetizzazione di cui all'art.11.

Per le strutture ricettive esistenti, in qualsiasi zona omogenea ricadano (ad esclusione delle zone "A" nelle quali vige la Disciplina particolareggiata), si rimanda a quanto previsto all'art.24 sottozona D.6 delle presenti norme.

Sono considerati conformi gli edifici che per destinazione d'uso, volume, superficie utile, distanze, altezza e dotazione di parcheggi di pertinenza e opere di U1 e di U2, rientrano nelle prescrizioni previste dal presente articolato normativo per la zona urbanistica in cui ricadono.

Su di essi sono consentiti tutti gli interventi in conformità alle previsioni e prescrizioni delle norme di zona in cui ricadono.

Nel caso di edifici esistenti ricadenti all'interno di comparti assoggettati a Piano Particolareggiato, in attesa della formazione dello stesso potranno essere consentite esclusivamente opere interne senza aumento di carico urbanistico e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché interventi di restauro scientifico (A.1) e restauro e risanamento conservativo (A2.A e A2.B).

Il cambio di destinazione è ammesso solo se conforme alle previsioni di zona.

Art.16) - Destinazioni d'uso.

**articolo modificato con la variante n. 6/2013*

La destinazione d'uso dei suoli e di ciascuna unità immobiliare dei fabbricati deve essere indicata nei progetti in conformità alle prescrizioni delle presenti Norme e delle indicazioni e previsioni degli elaborati grafici del P.R.G.

Le destinazioni d'uso sono così individuate e raggruppate:

FUNZIONI	SOTTOFUNZIONI	CODICE D'USO	DEST.
a) FUNZIONE ABITATIVA	a.1 abitazioni di ogni tipo a.2 autorimesse	A.1/A.9 C.6	
b) FUNZIONI TERZIARIE	b.1 funzioni direzionali, finanziarie, assicurative: Istituti di credito, cambio, assicurazione	D.5	
	b.2 funzioni commerciali: pubblici esercizi, mostre esercizi di vendita di vicinato alimentari esercizi di vendita di vicin. non aliment. medio-piccole strutt. vendita alimentari medio-piccole strutt. vendita non aliment. laboratori per arti e mestieri, comprese attività produttive manifatturiere solo se laboratoriali magazzini e depositi fabbricati per speciali esigenze di attività commerciali	C.1 C.1.1A (* C.1.1B (* C.1.2A (* C.1.2B (* C.3 C.2 D.8	

	<p>b.3 funzioni di servizio: uffici e studi privati collegi, convitti, case di riposo, conventi, caserme e simili case di cura e ospedali di enti di diritto pubblico prigioni e simili uffici pubblici scuole e laboratori scientifici biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie attività sportive di enti operanti senza fine di lucro teatri, cinema, sale concerti e spettacoli case di cura e ospedali di enti non di diritto pubblico attività sportive di enti operanti con fine di lucro stazioni per servizi trasporto costruzioni pubbliche e attrezzature per speciali esigenze pubbliche attività di culto costruzioni cimiteriali impianti sportivi a raso imp. sport. per la balneazione parchi e giardini pubblici campeggi bacini per pesca sport. e nautica discariche di rifiuti</p>	<p>A.10 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C.4 D.3 D.4 D.6 E.1 E.3 E.4 E.7 E 8 G.1 G.2 G.4 G.3 G.7.a G.11</p>
<p>c) FUNZIONI PRODUTTIVE</p>	<p>c.1 attività produttive di tipo manifatturiero (escluse quelle di tipo b.2): opifici fabbricati per speciali esigenze industriali depositi a cielo aperto cave e miniere a cielo aperto lagoni accumulo reflui industr. c.2 allevamenti zootecnici intensivi: di bovini di suini zootecnia minore lagoni di accumulo reflui zootecnici c.3 attività di tipo agroindustriale: conservazione e trasformazione prodotti agricoli (di tipo non aziendale o interaziendale)</p>	<p>D.1 D.7 G.8 G.9 G.10a F.7 F.8 F.9 G.10b F.10</p>

d) FUNZIONI AGRICOLE o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale o interaziendale	d.1 abitazioni rurali d.2 locali di servizio rustico d.3 allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali: di bovini zootecnia minore di suini per esclusivo autoconsumo aziendale di suini non per esclusivo autoconsumo depurazione reflui zootecnici e lagoni per allevamenti aziendali o interaziendali bacini per itticoltura d.4 altre funzioni: spacci e punti vendita per produzioni aziendali o interaziendali. attività agrituristiche d.5 impianti speciali: serre intensive strutture a servizio della meccanizzazione agricola	F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.12 G.7b F.14 F.16 F.11 F.15
e) FUNZIONI ALBERGHIERE e per il soggiorno temporaneo	e.1 funzioni ricettive fisse: alberghi, pensioni, motel, case albergo, locande, e per il rifugi e simili e.2 funzioni ricettive temporanee: campeggi, aree attrezzate per roulotte, bungalows in legno a solo p.t., sala comune, sala giochi, servizi igienici, bar ristorante self-service, reception	D.2 G.3

impianti zootecnici e di produzione energetica da biomasse di origine agricola o forestale (aziendali, interaziendali o a servizio generale del territorio), di

Nota alla tabella:

(*)esercizi di vendita di vicinato alimentari C.1.1A superficie di vendita max mq.150 esercizi di vendita di vicin. non aliment. C.1.1B superficie di vendita max mq.150 medio-piccole strutt. vendita alimentari C.1.2A superficie di vendita da 151 a 800 medio-piccole strutt. vendita non aliment. C.1.2B superficie di vendita da 151 a 800.

La superficie di vendita è definita dal D.lgs.114/1998 art.4 e Del.C.R.23/9/1999 n.1604 ed è riportata al precedente art.11 delle presenti norme.

Per le definizioni e le caratteristiche delle varie strutture di vendita si rimanda ai citati provvedimenti normativi.

Per destinazioni o attività eventualmente non comprese nella precedente elencazione si procederà secondo il criterio dell'analogia.

Qualsiasi variazione alla destinazione d'uso ammessa e compatibile con le prescrizioni di zona, anche se non comporta trasformazioni fisiche degli immobili, è subordinata agli iter procedurali previsti dalle vigenti norme in materia.

La destinazione d'uso di una unità immobiliare esistente deve essere desunta dal più recente provvedimento legittimato di licenza, concessione, autorizzazione edilizia, denuncia di

inizio attività, anche in sanatoria ai sensi delle vigenti leggi. In mancanza di ciò si farà riferimento alla classificazione attribuita all'epoca dell'accatastamento, che dovrà risultare anteriore alla data di adozione delle presenti Norme, in assenza della quale ed in presenza di immobile legittimamente esistente, si prenderà atto della destinazione documentabile alla medesima data.

Si ha mutamento d'uso quando si modifica l'uso dell'unità immobiliare per più del 30% della sua Su. o comunque per più di mq.30.

Art.17) - Aggiornamento della cartografia del territorio comunale.

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia della cartografia del territorio comunale, che viene aggiornata a cura di detto Ufficio sulla base di tutti gli interventi urbanistici ed edilizi via via realizzati.

Nessun nuovo intervento potrà essere concesso qualora dalla cartografia ufficiale, salvo documentata dimostrazione contraria, risultasse che i parametri di zona vengono calcolati su aree già utilizzate per precedenti interventi.

Art.18) - Rilevazione di errori materiali negli elaborati del P.R.G.

La rilevazione di palesi errori materiali se accuratamente documentata ai sensi del 7° comma dell'art.15 della L.R.n.47/78 e s.m., potrà essere oggetto di variante specifica da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

TITOLO IV°
ZONIZZAZIONE

CAPO I°

**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE E FUNZIONI COMPATIBILI
INSEDIABILI**

Art. 19) - Suddivisione in zone del territorio comunale.

Il P.R.G. provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, dettando per ciascuna di esse precise norme sull'utilizzazione dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, secondo la seguente classificazione:

- Zone omogenee di tipo A: parti del territorio interessate da agglomerati o unità urbanistico edilizie che rivestono carattere storico, artistico, tipologico o ambientale e relativi dintorni significativi per una corretta integrazione territoriale;
- Zone omogenee di tipo B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione residenziale e residenziale turistica. Si suddividono in:
 - * zone omogenee tipo B.1, parti definite di completamento normali;
 - * zone omogenee tipo B.2, agglomerati e nuclei di vecchio impianto non inclusi nelle zone omogenee A;
- Zone omogenee di tipo C: parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali/turistici. a mezzo di intervento urbanistico preventivo non ancora esistente o con iter già legittimato alla data di adozione delle presenti norme;
- Zone omogenee di tipo D: parti del territorio destinate ad insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo artigianale - industriale, commerciale, direzionale e turistica. Si suddividono in:
 - * zone omogenee tipo D.1, industriali/artigianali di completamento;
 - * zone omogenee tipo D.2, industriali/artigianali di espansione;
 - * zone omogenee tipo D.3, destinate ad attività produttive di interesse generale ;
 - * zone omogenee tipo D.4, destinate alla realizzazione di attrezzature tecniche e tecnologiche di interesse pubblico e/o privato;
 - * zone omogenee tipo D.5, alberghiere;
 - * zone omogenee tipo D.6, **attrezzature ricettive all'aperto**
 - * zone omogenee tipo D.7, destinate all'esercizio di cave;
- Zone omogenee di tipo E: parti del territorio destinate ad usi agricoli. Si suddividono in sottozone come descritto nel successivo CAPO III° delle presenti norme.
- Zone omogenee di tipo F: Zone per attrezzature generali.
- Zone omogenee di tipo G: parti del territorio destinate a spazi ed attrezzature pubbliche per servizi di frazione o di complesso insediativo.

Le destinazioni d'uso attribuite alle diverse zone secondo cui è classificato il territorio comunale sono indicate all'articolo seguente.

Art. 20) - Funzioni insediabili nelle diverse zone omogenee.

**articolo modificato con la variante n. 6/2013*

Con riferimento alle definizioni e raggruppamenti delle destinazioni d'uso riportate all'art.16, nelle diverse zone omogenee sono insediabili le funzioni contrassegnate da una X nella seguente matrice di compatibilità. Le quantità minime e massime sono fissate dalle singole norme di zona (vedi articoli successivi).

Per l'insediamento delle attività B5 e C3 nelle zone residenziali, è obbligatoria la richiesta di parere preventivo, ai sensi della L.R.33/90 il proponente l'intervento dovrà allegare al progetto idonea documentazione atta a rendere possibile da parte dei soggetti preposti l'espressione dei giudizi in merito alla compatibilità dell'intervento. Tale documentazione deve fornire elementi conoscitivi in relazione alle interazioni prevedibili nei confronti del territorio e dell'ambiente circostante e le opere di mitigazione previste. Al fine di valutare la compatibilità dell'intervento, il Comune si avvale del parere degli Enti preposti alla vigilanza igienico - sanitaria.

ART. 20 FUNZIONI INSEDIABILI NELLE DIVERSE ZONE

FUNZIONE	SOTTO FUNZIONE	DESTINAZ. D'USO	ZONA OMOGENEA											
			A	B	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	E	F (*)	G
a) (funzione abitativa)	a.1	A1/A9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
	a.2	C.6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
b) (funzioni terziarie)	b.1	D.5	X	X	X	X		X		X	X			X
	b.2	C.1	X	X	X	X		X		X	X	X		X
		C.1.1A/B	X	X	X	X		X		X	X	X		
		C.1.2A/B		X				X						
		C.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
		C.3	X	X	X	X		X		X	X	X		
		D.8				X	X	X						
	b.3	A.10	X	X	X	X		X				X	X	
		B.1	X	X	X			X		X			X	X
		B.2	X					X					X	X
		B.3						X					X	X
		B.4	X	X	X	X		X	X			X	X	X
		B.5	X	X	X	X		X	X			X	X	X
		B.6	X	X	X			X				X	X	X
		C.4	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X
		D.3	X	X	X			X		X			X	X
		D.4	X					X					X	X
		D.6	X	X	X			X		X	X	X	X	X
		E.1	X					X	X				X	X
		E.3						X			X		X	
		E.4						X			X		X	
		E.7	X					X		X	X	X	X	
		E.8											X	
		G.1						X		X	X		X	X
		G.2						X		X	X		X	X
	G.4	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
G.7a						X				X	X	X		
G.11						X					X			
c) (funzioni produttive)	c.1	D.1				X	X							
		D.7				X	X							
		G.8				X	X		X					
		G.9	vedi nota in fondo (°)											
	G.10a				X			X						
	c.2	F.7										X		
		F.8										X		
		F.9										X		
		G.10b										X		
	c.3	F.10				X						X		

FUNZIONE	SOTTO FUNZIONE	DESTINAZ. D'USO	ZONA OMOGENEA													
			A	B	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6	E	F	G		
d) (funzioni agricole) (*)	d.1	F.1											X			
	d.2	F.2											X			
	d.3	F.3												X		
		F.4												X		
		F.5												X		
		F.6												X		
		F.12												X		
		G.7b												X		
	d.4	F.14												X		
		F.16												X		
	d.5	F.11												X		
F.15							X						X			
e) (funzioni alberghiere)	e.1	D.2	X	X	X			X			X					
	e.2	G.3									X					

(°)- l'attività di tipo G.9 (coltivazione di cave) è consentita nella sola zona D7 ed è regolamentata dal Piano delle Attività Estrattive.

- Nelle zone agricole è ammessa la realizzazione di piste da sci di fondo e annesse precarie strutture per il ristoro

(*) Per quanto riguarda le zone omogenee "F" (Zone per attrezzature generali) oltre alla destinazioni d'uso relative alla sottofunzione b.3. si specifica che ulteriori destinazioni d'uso vengono disposte da apposite prescrizioni specifiche all'articolo 30 della presenti norme

CAPO II°

IL TERRITORIO URBANO

Art. 21) - Zone omogenee di tipo "A".

Sono le parti del territorio interessate da agglomerati insediativi che rivestono carattere storico - artistico o di particolare pregio ambientale.

Gli interventi e le destinazioni d'uso sono regolamentate dall'apposita "Disciplina Particolareggiata" vigente, alla quale si rimanda e che viene a fare parte integrante del presente P.R.G.

La medesima Disciplina Particolareggiata si applica, relativamente alle modalità di intervento con riferimento alla loro classificazione tipologica rilevabile nelle specifiche schede o elenchi, agli edifici e complessi individuati dal P.R.G. come "Beni Culturali" sparsi. I Beni Culturali sono censiti e classificati in appositi elaborati. Le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici e complessi ricadenti in ambito extraurbano sono quelle indicate nel successivo art.26 in base alle tabelle di compatibilità là riportate, sempre che la Disciplina Particolareggiata vigente non indichi specifiche destinazioni. Per i complessi ed edifici ricadenti in altre zone le destinazioni d'uso compatibili sono, salvo specifica indicazione nelle tavole del P.R.G. o nella Disciplina Particolareggiata, quelle previste per le zone omogenee A nella tabella di compatibilità del precedente art.20.

Per il Comune di Frassinoro le tipologie di intervento vengono così specificate (vedi Legenda e indicazioni grafiche del P.R.G.), con riferimento alle tipologie di cui all'art.2 delle presenti norme.

A1 -Restauro scientifico (art.36 punto a1 L.R.n.47/78 e s.m.)

A2.1 -Restauro e risanamento conservativo tipo A (art.36 punto A2.1 L.R.n.47/78 e s.m.)

A2.2 -Restauro e risanamento conservativo tipo B (art.36 punto A2.2 L.R.n.47/78 e s.m.)

A2.3 -Ripristino tipologico ed edilizio (art.36 punto A2.3-A3.2 L.R.n.47/78 e s.m.)

A2.5 -Recupero e risanamento aree libere (art.36 punto A2.5 L.R.n.47/78 e s.m.)

A3.1 -Ristrutturazione edilizia (art.A3.1 L.R.n.47/78 e s.m.)

Gli edifici, complessi o insediamenti vincolati espressamente dalla Soprintendenza ai sensi del D.l. 29/10/1999 n° 490, dovranno essere rispettate anche le indicazioni e prescrizioni contenute nei decreti di vincolo.

Gli edifici vincolati ai sensi del D.L. sono:

- Chiesa Abbaziale di S.Maria Assunta
- Resti di antiche costruzioni nella canonica
- Frammenti marmorei esistenti già nel campanile della chiesa abbaziale
- Oratorio di S.Scolastica e campanile in frazione di Romanoro.

Per questi edifici è già previsto l'intervento di restauro scientifico, con obbligo di approvazione

della Soprintendenza ai beni Architettonici e del Paesaggio dell'Emilia.

Art.22) - Zone omogenee di tipo "B".

**articolo modificato con la variante n. 6/2013*

Sono definite tali le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione residenziale e residenziale - turistica. In base alla suddivisione nelle zone di cui all'art.19 il P.R.G. prescrive diverse modalità di intervento che vengono dettagliatamente descritte nelle schede seguenti.

Le funzioni ammesse vengono riportate con i codici di riferimento (vedi art.16). Viene indicata la quantità massima e/o minima di Su attribuibile alle funzioni insediabili. L'indice di edificazione è espresso in Su. Per la definizione e le modalità di calcolo della Su vedi art.8.

Gli interventi ammessi fanno riferimento all'elenco dell'art.2.

Per i centri di Fontanaluccia e Piandelagotti, per i quali è stato approvato il perimetro dell'abitato da consolidare ai sensi della legge 9-7-1908 n.445 e la relativa normativa, al fine degli interventi edilizi o dell'uso del suolo in genere si rimanda, oltre che alle norme seguenti, anche a quelle specifiche in allegato e tra le due normative vale quella più restrittiva.

L'attuazione degli interventi nelle nuove ma contenute aree introdotte con la Variante Generale e che si configurano quali ampliamenti- rettifiche di lotti in frangia agli abitati, essendo riferite ad una normativa che comporta possibilità di interventi di nuova edificazione, sono subordinati alla redazione di idonea S – geotecnica.

Nelle località di MONTALE, PANIGALE, PIAN DI VENANO, PERE STORTE, MADONNA DI PIETRAVOLTA, SPERVARA DI SOTTO, LA CROCE, ROVINATO, CASA PELLA, SPERVARA DI SOPRA, in attesa che l'Amministrazione Comunale provveda - eventualmente – a circoscrivere e/o definire i condivisibili intendimenti di salvaguardia, qualificazione e tutela, è esclusa la categoria di intervento della demolizione e ricostruzione.

"PRESCRIZIONI PARTICOLARI"

L'attuazione della previsione, perimetrata sulle tavole di P.R.G. in Località di Rovolo (tav. 5.5) è subordinata alla predisposizione di un progetto d'intervento unitario da redigersi nella scala ritenuta opportuna, tale da garantire una razionale organizzazione delle opere di urbanizzazione. L'attuazione è subordinata alla stipula di una convenzione ai sensi e per gli effetti del comma 3 art. 25 LR 47/78 e ss.mm.ii. mediante la quale i concessionari s'impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione mancanti, in coerenza con quanto previsto dal comma 5 art. 31 Legge 1150/42.

Piandelagotti - Tav. 5.15 "Il Fontanone"

La zona è accolta come area B1. Tuttavia, in relazione al fatto che rientra nella zona C e minimamente in zona B dell'abitato da consolidare, che non è stata eseguita alcuna verifica geologica, che l'indice di Uf è pari a 0,4, nell'area indicata sulla cartografia di Piano, sono consentiti solamente interventi sull'esistente ed in conformità con la normativa stabilita per l'abitato da consolidare.

Seguono schede sottozone.

ZONA OMOGENEA B

SOTTOZONA B.1

(di completamento normale)

DESTINAZIONE PREVALENTE: FUNZIONI
AMMESSE

Residenziale e residenziale turistica

a.1, a.2 b.1, b.2 (escluso D.8)

b.3 (A10,B1,B4,B5 (*), B6,

C4,D3,D6,G4)

e.1

TIPO DI INTERVENTO: DIRETTO(^)

INTERVENTI AMMESSI: TUTTI (§) (***)

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA

0,35 mq/mq Su. esistente maggiorabile del 20%
per interventi sull'edificato che ha superato
l'indice di: 0,35 mq/mq alla data di adozione del
P.R.G.

SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO:

mq 500, salvo lotti di misura inferiore già
costituiti e accatastati alla data di adozione
delle presenti norme o specificatamente previsti
dal P.R.G.

ALTEZZA MASSIMA:

tre piani fuori terra, maggiorabile di un piano
sul fronte a valle, quando la pendenza del
terreno lo consenta

INDICE DI VISUALE LIBERA: 0,5

PARCHEGGI: COME ART.11

SUPERFICIE PERMEABILE MIN.: 30 %

DISTANZE:

DAI CONFINI DI PROPRIETÀ: ml.5,00

DAL CONFINE STRADALE : ml.5,00 o allineamento (°)

DAI LIMITI DI ZONA D, E, F, G: ml.5,00, riducibili a ml.3,00 della medesima
proprietà

FRA PARETI FINESTRATE :

ml.10,00

NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(*) - per nuovi insediamenti delle funzioni C.3 e B.5 è richiesta l'acquisizione preventiva del parere del Servizio Igiene Pubblica.

- le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il settore, e sono realizzabili, nella quantità ammessa, anche indipendentemente dalla

parte residenziale.

- (^) L'attuazione della previsione indicata in cartografia di P.R.G. in Località Cà di Soraggio (Tav. 5.12) è subordinata alla predisposizione di un progetto d'intervento unitario da redigersi in scala opportuna, tale da garantire una razionale organizzazione delle opere di urbanizzazione. L'attuazione è subordinata alla stipula di una convenzione ai sensi e per gli effetti del comma 3 art. 25 LR 47/78 e ss.mm.ii. mediante la quale i concessionari s'impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione mancanti, in coerenza con quanto previsto dal comma 5 art. 31 Legge 1150/42.
- (§) L'attuazione della previsione indicata in cartografia di PRG in Località Piascaneti (tav. 5.6), e contraddistinta con il simbolo *, è subordinata alla preventiva messa in sicurezza delle opere da realizzare rispetto agli impianti di rete elettrica presenti, secondo opportune soluzioni tecniche (trasferimento/interramento) e con la previsione delle conseguenti fasce di rispetto. Tali soluzioni dovranno essere concordate con i soggetti direttamente interessati agli interventi di trasformazione e soggette a parere ARPA - AUSL.
- (°) Ai fini della presente norma, nel caso in cui l'edificazione a lato di strade di cat. F o non classificate, determini un allineamento prevalente, la distanza di nuovi fabbricati, l'ampliamento o la sopraelevazione di edifici esistenti, sarà determinata su tale allineamento ove a ciò non ostino, ragioni di sicurezza stradale.

Nella zona in località Donini, indicata con la lettera f) in cartografia, l'edificazione deve rispettare una distanza dal confine stradale non inferiore a ml 10,00.

È ammesso realizzare locali interrati fino ad una distanza minima di ml.1,50 dal confine di proprietà.

I sottotetti abitabili devono avere un'altezza media di ml.2,20 misurabili dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi ml.1,80 per la Su relativa.

Il rapporto illuminante, se in falda, dovrà essere pari o superiore di 1/16.

Nel caso di nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali dovranno essere realizzati e ceduti mq.60 di verde pubblico alberato e attrezzato per ogni mq.100 di SU lorda di pavimento destinato alle suddette funzioni.

In tutti gli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica di cui al punto 2 del precedente art.3 e le prescrizioni riportate nell'allegato 2 alle N.d.A. per aree specifiche.

Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui all'art.12 precedente ove interessate.

Nei lotti già facenti parte di lottizzazioni o piani convenzionati e scaduti, in cui le opere di urbanizzazione risultano completate, si interverrà nel rispetto di indici, parametri e prescrizioni delle presenti norme e nel rispetto della pianificazione sovraordinata.

ZONA OMOGENEA B

	SOTTOZONA B.2 parti già edificate speciali (agglomerati e nuclei di vecchio impianto non inclusi nelle zone omogenee A)
DESTINAZIONE PREVALENTE:	RESIDENZIALE E RESIDENZIALE TURISTICA
FUNZIONI AMMESSE	a.1, a.2 b.1, b.2 (escluso D.8) (§) b.3 (A10,B1,B4,B5 (§),B6, C4,D3,D6,G4) e.1
TIPO DI INTERVENTO:	DIRETTO
INTERVENTI AMMESSI:	TUTTI (§§) 0,6 mq/mq
INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA	Su. esistente maggiorabile del 20% (*) per adeguamenti igienico funzionali per l'edificato che ha superato l'indice di 0,6 mq/mq alla data di adozione del P.R.G. (°°)
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO:	PARTICELLA CATASTALE O UNITA' IMMOBILIARE
ALTEZZA MASSIMA:	Preesistente maggiorabile per rendere abitabile il sottotetto, purché non venga superata l'altezza dell'edificio adiacente più alto (°)
INDICE DI VISUALE LIBERA:	0,5
PARCHEGGI:	COME ART.11
SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:	20%
DISTANZE:	
DAI CONFINI DI PROPRIETÀ :	ml.5,00 o allineamento (°°)
DAL CONFINE STRADALE :	ml.5,00 o allineamento (°°)
DAI LIMITI DI ZONA D,E,F,G :	ml.5,00 riducibile a ml.3,00 se della medesima proprietà
FRA PARETI FINESTRATE :	ml.10,00 salvo preesistenze

NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- (§) - per nuovi insediamenti delle funzioni C.3 e B.5 è richiesta l'acquisizione preventiva del parere del Servizio Igiene Pubblica.
- le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il settore, (in particolare D.lgs.n.114/1998, L.R.n.14/1999, Del.C.R.n.1253/1999) e sono realizzabili nelle quantità ammesse anche indipendentemente dalla parte residenziale.
- (°) i sottotetti abitabili devono avere altezza media di ml.2,20 misurabili dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi ml.1,80, per la Su relativa. Il rapporto illuminante se in falda dovrà essere pari o superiore a 1/16.
- (°°) Ai fini della presente norma, nel caso di in cui l'edificazione a lato di strade di cat. F o non classificate, determini un allineamento prevalente, la distanza di nuovi fabbricati, l'ampliamento o la sopraelevazione di edifici esistenti, sarà determinata su tale allineamento ove a ciò

non ostino, ragioni di sicurezza stradale.

- (°°°) L'edificio prospettante la piazza del Capoluogo, identificato al mapp. 162, può essere ampliato sul lato sud-est di ml. 4.00, a completamento dell'esistente, con copertura a quattro falde, con la stessa tipologia., le stesse finiture e gli stessi materiali del volume esistente, che non può essere demolito o modificato. Preventivamente all'inizio dei lavori, tutti i volumi o le strutture esistenti sull'adiacente area al mappale 434, dovranno essere abbattuti e dovrà essere recuperata a verde l'area di sedime degli stessi.
- (*) viene considerata Su. esistente la superficie di tutti i piani di altezza uguale o superiore a ml.2,10 (media nel caso di soffitti inclinati). Negli interventi di recupero è ammesso il mantenimento delle altezze utili dei piani e le dimensioni esistenti delle finestre.

È ammesso realizzare locali interrati fino ad una distanza minima di ml.1,50 dal confine di proprietà.

Nel caso di nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali dovranno essere realizzati e ceduti mq.60 di verde pubblico alberato e attrezzato per ogni mq.100 di SU lorda di pavimento destinato alle suddette funzioni.

Per le Zone omogenee B.1 e B.2 situate all'interno delle 'Aree di valorizzazione del Castello'valgono inoltre le disposizioni del successivo art. 36.

Tutti gli interventi dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni e indicazioni:

a)-L'intervento dovrà essere dettato da criteri di salvaguardia e valorizzazione degli elementi e caratteri tipologici tradizionali ed ambientali ancora presenti, quali cornici, sporti, portali, bancali, angolari, intonaco, faccia a vista, strutture lignee a vista, coperture;

b)-Particolare cura dovrà essere riservata alla predisposizione del progetto, con riferimento alla restituzione grafica dello stato di fatto opportunamente integrata da documentazione fotografica, che dovrà mettere in risalto le caratteristiche tipologiche e costruttive, i materiali e particolari decorativi ed il loro stato di conservazione;

c)-È prescritto il mantenimento ed il ripristino delle tradizionali coperture a falde inclinate, con impiego, per il manto, di materiali tradizionalmente utilizzati nella zona di intervento (lastre di arenaria, coppi a canale, tegole in cotto, ecc.);

d)-Tutti i materiali di finitura esterna, i colori, le tipologie degli infissi, i paramenti murari dovranno essere ispirati ai criteri del ripristino tipologico;

e)-Nel caso di edifici fatiscenti o parzialmente crollati e per i quali sia accertata l'impossibilità di un razionale ed economico recupero, si potrà intervenire mediante demolizione e ricostruzione coi criteri del "Ripristino tipologico", come definito dalla L.R.n.47/1978 e successive modificazioni;

f)-Gli ampliamenti consentiti, pur senza ricorrere a "rifacimenti in stile", dovranno rifarsi ai criteri della ricomposizione tipologica;

g)- L'intervento potrà comprendere l'accorpamento all'edificio principale, nel rispetto dei criteri sopra richiamati e dei parametri prescritti, del volume degli eventuali piccoli fabbricati accessori asserviti all'edificio principale, qualora gli stessi non siano funzionalmente recuperabili.

In tutti gli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica di cui al punto 2 del precedente art. 3 e le prescrizioni riportate nell'allegato 2 alle N.d.A. per aree specifiche.

Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui all'art.12 precedente

ove interessate.

Per la ex Colonia Montana di Piandelagotti dovranno essere rispettate specifiche prescrizioni inerenti le facciate e gli interni, in base al Decreto del Ministero Beni e Attività Culturali n.213 del 12/12/2003 (in particolare dovranno essere conservate le facciate sulla via centrale e quella confinante con la particella 150).

Nelle 'Aree di valorizzazione di Ca de' Giannasi' indicate in cartografia di piano, il PRG persegue obiettivi specifici di valorizzazione del tessuto edificato storico, mediante le seguenti specifiche disposizioni e prescrizioni:

- a. i progetti degli interventi edilizi dovranno essere accompagnati da uno studio di inserimento architettonico-paesaggistico nel contesto edificato storico. Lo studio dovrà evidenziare la coerenza delle soluzioni progettuali prospettate rispetto al contesto edificato e l'assenza di ricadute negative sullo stesso, anche mediante fotoinserimenti e simulazioni riferite ad un opportuno intorno;
- b. non sono ammessi interventi di sopraelevazione tali da comportare il superamento delle altezze dei fabbricati principali esistenti.

Art.23) - Zone omogenee di tipo "C".

**articolo modificato con la variante n. 6/2013*

Sono definite tali le parti del territorio comunale destinate ai nuovi insediamenti residenziali e residenziali - turistici.

In base alla suddivisione nelle sottozone di cui all'art.19, il P.R.G. prescrive diverse modalità di intervento che vengono dettagliatamente descritte nelle schede seguenti.

Le funzioni ammesse vengono riportate con i codici di riferimento (vedi art.16). Viene indicata la quantità massima e/o minima di Su attribuibile alle funzioni insediabili. L'indice di edificazione è espresso in Su. Per la definizione e le modalità di calcolo della Su vedi art.8.

Per i centri di Fontanaluccia e Piandelagotti, per i quali è stato approvato il perimetro dell'abitato da consolidare ai sensi della legge 9-7-1908 n.445 e la relativa normativa, al fine degli interventi edilizi o dell'uso del suolo in genere si rimanda, oltre che alle norme seguenti, anche a quelle specifiche in allegato.

Gli interventi ammessi fanno riferimento all'elenco dell'art.2.

ZONA OMOGENEA C

	destinata alla nuova edificazione con intervento urbanistico preventivo.
DESTINAZIONE PREVALENTE:	Residenziale - residenziale turistica
FUNZIONI AMMESSE	(MIN. 70%):a.1, a.2 (MAX. 30%): b.1, b.2 (escluso D.8 e C.1.2A/B)(S) b.3 (A10,B1,B4,B5 (S)),B6, 4,D3,D6,G4 e.1
TIPO DI INTERVENTO:	PREVENTIVO (P.P.)

INTERVENTI AMMESSI:	A 14 (successivamente alla costruzione tutti gli altri interventi nel rispetto del PP)
INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE:	0,30 mq/mq
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO	Comparto di intervento unitario indicato dal PRG (#)
ALTEZZA MASSIMA:	due piani fuori terra, maggiorabile di un piano sul fronte a valle, quando la pendenza del terreno lo consenta
INDICE DI VISUALE LIBERA:	0,5
PARCHEGGI:	COME ART.11
AREE DI U.2 (verde pubblico)	20 mq/30 mq di Su (*)
SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:	35%
DISTANZE:	
DAI CONFINI DI PROPRIETÀ :	ml.5,00
DALLE STRADE INTERNE :	ml.5,00
DALLE STRADE ESTERNE :	COME CODICE DELLA STRADA
DAI LIMITI DI ZONA D, E, F, G :	ml.5,00
FRA PARETI FINESTRATE :	ml.10,00

NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- (#) -Fermo restando la progettazione preventiva del comparto e la sottoscrizione della convenzione ai sensi e per gli effetti dell'Art.25 della LR 47/78 al fine di garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione, le previsioni potranno essere attuate anche per sub-comparti, ovvero per stralci funzionali. Nei comparti indicati con le lettere a), b), c) in cartografia, le previsioni potranno essere attuate mediante strumento urbanistico attuativo, riferibile a stralci aventi una superficie territoriale minima rispettivamente pari a mq 3.000 a seguito della approvazione da parte del consiglio comunale di appositi 'Schemi guida di riferimento per l'urbanizzazione coordinata dei comparti', all'uopo predisposti dall'amministrazione comunale o dai privati interessati.
- (§) - Per nuovi insediamenti delle funzioni C.3 e B.5 è richiesta l'acquisizione preventiva del parere del Servizio Igiene Pubblica.
- le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il settore, (in particolare Dlgs.n.114/1998, L.R.n.14/1999, Del.Cons.Region.n.1253/1999).
- (*) L'ubicazione all'interno del P.P. delle quote di standard prescritte (verde e parcheggi) qualora non risultino già indicate nelle tavole di P.R.G., dovranno essere individuate sempre all'interno del comparto previo accordo con l'Amministrazione comunale (in sede di esame preventivo di uno schema di massima di P.P.). Lo standard va commisurato alla Su teorica massima ammessa dal P.R.G. nel comparto di intervento.
- Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite, le prescrizioni, direttive, indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica di cui al punto 2 del precedente art. 3 e le prescrizioni riportate nell'allegato 2 alle N.d.A. per aree specifiche.
 - Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui all'art.12 precedente ove interessate.

Nel caso in cui un intervento attuativo del P.P. venga esaurito nel corso di validità del P.R.G., si procederà con apposita variante specifica a classificare la zona interessata fra quelle di completamento (tipo B), normandone le eventuali successive possibilità di trasformazione ed intervento.

Per l'area di espansione C in località Cà Ceccarini nella frazione di Piandelagotti per la quale è stata deliberata l'autorizzazione ad intervenire con P.P., restano valide tutte le norme, gli indici e le indicazioni vigenti al momento dell'autorizzazione.

È ammesso realizzare locali interrati fino ad una distanza minima di ml.1,50 dal confine di proprietà.

L'attuazione della previsione, perimetrata sulle tavole di P.R.G. in Località di Casa di Pella di Piandelagotti (tav. 5.15) è confermata come zona omogenea C e la sua attuazione è subordinata alla predisposizione di apposita relazione geologica-geotecnica ai sensi dell'49, lett. "0" della L.R. 47/78 e del D.M. 11.03.1988, Circolare LL.PP. 03.06.1981 n. 21597 e Circolare Regionale n. 1283 del 23.06.1982. L'attuazione è subordinata alla stipula di una convenzione ai sensi e per gli effetti del comma 3 art. 25 LR 47/78 e ss.mm.ii. mediante la quale i concessionari s'impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione mancanti, in coerenza con quanto previsto dal comma 5 art. 31 Legge 1150/42.

Località I TRUGONI – Zona omogenea C - L'attuazione dell'insediamento residenziale è subordinato alla realizzazione di adeguati impianti di trattamento dei reflui, anche sulla base del parere dei soggetti preposti alle verifiche igienico-sanitarie (A.R.P.A. e/o Azienda Sanitaria Locale); è subordinato altresì alla realizzazione delle altre eventuali opere di urbanizzazione carenti o mancanti in coerenza con quanto previsto dal comma 5 art. 31 Legge 1150/42. La convenzione del Piano Particolareggiato, sottoscritta ai sensi e per gli effetti, del comma 3 art. 25 LR 47/78 e ss.mm.ii, dovrà contenere le modalità degli interventi e opere previste.”.

Località CÀ DI SORAGGIO – Zona omogenea C - L'avvio dei processi urbanistico-edilizi è subordinato alla realizzazione di adeguati impianti di trattamento dei reflui, anche sulla base del parere dei soggetti preposti alle verifiche igienico-sanitarie (A.R.P.A. e/o Azienda Sanitaria Locale). L'intervento è subordinato altresì alla realizzazione delle altre eventuali opere di urbanizzazione carenti o mancanti in coerenza con quanto previsto dal comma 5 art. 31 Legge 1150/42.

La convenzione del Piano Particolareggiato, sottoscritta ai sensi e per gli effetti, del comma 3 art. 25 LR 47/78 e ss.mm.ii, dovrà contenere le modalità degli interventi e opere previste.

Località FRASSINORO – Località Eltola – Zona omogenea C* e Zona Omogenea D3.

In sede di progettazione e attuazione del comparto assoggettato a Piano Particolareggiato ed indicato sulla tav. 5.6 con (*), e della previsione insediativa a di attrezzature di servizio di interesse generale, dovranno essere rispettati i limiti di inedificabilità assoluta discendenti dalla presenza dell'elettrodotto, anche sulla base di una verifica-parere dei soggetti preposti alle verifiche igienico-sanitarie (A.R.P.A. e/o Azienda Sanitaria Locale). L'attuazione degli interventi è inoltre subordinata alla realizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione carenti o mancanti in coerenza con

quanto previsto dal comma 5 art. 31 Legge 1150/42. La convenzione del Piano Particolareggiato, sottoscritta ai sensi e per gli effetti, del comma 3 art. 25 LR 47/78 e ss.mm.ii, dovrà contenere le modalità degli interventi e opere previste.

Località FRASSINORO – Località Gronda del Mare – Zona omogenea C

Il comparto è destinato alla realizzazione di una zona C ed è assoggettato a Piano particolareggiato. In sede di progettazione ed attuazione del comparto dovranno essere previste, lungo la viabilità esistente a margine del comparto, la tutela della fascia boscata esistente e la realizzazione di una fascia di verde (pubblico o privato), con funzione di mitigazione degli eventuali impatti acustici-atmosferici e paesaggistici.

Per le 'Zone omogenee di tipo C' situate all'interno delle 'Aree di valorizzazione del Castello' valgono inoltre le disposizioni del successivo art. 36.

Art.24) - Zone omogenee di tipo "D".

Sono definite tali le parti del territorio comunale destinate agli insediamenti produttivi e di servizio.

In base alla suddivisione nelle sottozone di cui all'art.19, il P.R.G. prescrive diverse modalità di intervento che vengono dettagliatamente descritte nelle schede seguenti.

Le funzioni ammesse vengono riportate con i codici di riferimento (vedi art.16). Viene indicata la quantità massima e/o minima di Su attribuibile alle funzioni insediabili. L'indice di edificazione è espresso in Su. Per la definizione e le modalità di calcolo della Su vedi art.8.

Per i centri di Fontanaluccia e Piandelagotti, per i quali è stato approvato il perimetro dell'abitato da consolidare ai sensi della legge 9-7-1908 n.445 e la relativa normativa, al fine degli interventi edilizi o dell'uso del suolo in genere si rimanda, oltre che alle norme seguenti, anche a quelle specifiche in allegato.

Gli interventi ammessi fanno riferimento all'elenco dell'art.2. e dovranno rispettare quanto prescritto e richiesto all'art. 5

Seguono schede sottozone:

ZONA OMOGENEA D

SOTTOZONA D.1

(industriale -artigianale di completamento)

DESTINAZIONE PREVALENTE: Industriale/artigianale

FUNZIONI AMMESSE (MIN. 70%): c.1 (D1,D7,G8,G10a) (*)

c.3, d.5 (F15)

(MAX. 30%): b.1, b.2 b.3 (A10,B4,B5,C4,G4)

a.1, a.2 limitatamente ad alloggio di proprietà o custodia e relativi servizi

TIPO DI INTERVENTO: DIRETTO

INTERVENTI AMMESSI:	TUTTI (§)
INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA	0,7 mq/mq di SF oltre a mq.150 di SU residenziale per ogni azienda insediata (***)
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO	mq.1000 salvo lotto di misura inferiore già costituito e accatastato alla data di adozione delle presenti norme o individuato specificatamente dal PRG.
ALTEZZA MASSIMA:	ml.10,00 salvo strutture tecnologiche particolari (carroponte, silos, montacarichi, ecc.) ml 15,00 (&)
INDICE DI VISUALE LIBERA:	0,5
PARCHEGGI:	COME ART.11
SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:	30 %
DISTANZE:	
DAI CONFINI DI PROPRIETÀ:	ml.5,00
DAL CONFINE STRADALE :	ml.5,00
DAI LIMITI DI ZONA A, B,C, E, F, G :	ml.5,00
FRA PARETI FINESTRATE :	ml.10,00 (residenza e uffici)

NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si consiglia la messa a dimora di piante ad alto fusto lungo i confini del lotto. È in ogni caso prescritta la piantumazione di un albero d'alto fusto ogni mq.150 di SF.

Lungo i confini con zone omogenee A, B e C dovranno essere realizzate cortine di verde di protezione.

Gli interventi edificatori nella zona omogenea D1 sita in Località Mulino di Romanoro dovranno consentire il mantenimento di una fascia di rispetto (in edificabile) dall'edificato esistente (situata ad ovest dell'area stessa) di ampiezza pari ad almeno 50 m. Potrà inoltre essere prevista in prossimità della porzione occidentale dell'area, la realizzazione di una cortina arborea con funzione di schermatura visiva dell'insediamento.

È ammessa la copertura delle aree di parcheggio esterne, con strutture leggere, protette da cortine di verde, e non concorrenti al calcolo della Su.

(*) La funzione G10a (lagoni di accumulo reflui industriali) è da intendersi strettamente connessa con l'attività insediata e mai come possibilità insediativa autonoma. La natura delle sostanze da accumulare e le modalità di esecuzione dei manufatti dovranno essere oggetto di preventivo parere da parte del Servizio igiene pubblica.

- le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il settore, (in particolare D.lgs.n.114/1998, L.R.n.14/1999, Del.C.R.n.1253/1999) e sono

realizzabili nella quantità ammessa anche indipendentemente dalla parte produttiva.

- (***) la SU residenziale non potrà in ogni caso superare il parametro di 150mq/1500mq di SU destinata alla attività produttiva
- (§) Nella zona omogenea D1, in Località Mulino di Romanoro, l'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni particolari:
- in relazione all' ampliamento previsto dovrà essere effettuato l'adeguamento delle opere infrastrutturali;
 - l'incastro di fondazione dovrà raggiungere i terreni più consistenti per evitare che le stesse siano coinvolte da processi di creep stagionali o che si creino dei sovraccarichi nei terreni più superficiali (dotati di caratteristiche geotecniche più scadenti);
 - dovrà essere ridotta al minimo la movimentazione di terreno per scavi e riporti in fase di realizzazione delle opere di urbanizzazione;
 - dovrà essere facilitato il deflusso delle acque superficiali, unitamente a quelle reflue, che andranno convogliate verso valle in condotte a perfetta tenuta;
 - dovranno essere evitati tagli continui trasversali della scarpata, seppure di modesta profondità, a favore dell'utilizzo di tagli per brevi tratti (anche qualora debbano essere realizzate eventuali opere di contenimento);
 - la morfologia generale finale non dovrà subire sostanziali cambiamenti e dovrà essere repentinamente ripristinata la vegetazione delle aree interessate dall'urbanizzazione con funzione di rinforzo del terreno argilloso presente e di assorbimento dell'acqua di infiltrazione.
- (&) Nel caso di ampliamento di edifici già esistenti di altezza massima superiore a ml.10,00, l'ampliamento potrà conformarsi alla stessa

Nelle tavole di P.R.G. possono essere indicate con apposita simbologia una o più destinazioni specifiche vincolanti, nel qual caso la Su. ammessa dovrà essere destinata a quelle specifiche funzioni e relative attrezzature, infrastrutture e servizi accessori necessari al loro svolgimento.

Nel caso di insediamenti di tipo F.10 (individuati con lo specifico codice nelle tavole di P.R.G.), l'altezza massima è elevabile fino a quella esistente per interventi di ampliamento)

Nei lotti già facenti parte di lottizzazioni o piani convenzionati e scaduti, in cui le opere di urbanizzazione risultano completate, si interverrà con indici, parametri e metodi di calcolo delle lottizzazioni e piani medesimi, fino all'esaurimento del programma edilizio previsto.

In tutti gli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica di cui al punto 2 del precedente art. 3 e le prescrizioni riportate nell'allegato 2 alle N.d.A. per aree specifiche.

Dovranno altresì essere recepite le eventuali prescrizioni e indicazioni di cui all'art.12 precedente ove interessate. A garanzia di quanto sopra si dovrà sottoscrivere atto unilaterale d'obbligo e/o convenzione, registrato e trascritto, prima del rilascio della concessione edilizia.

È ammesso realizzare locali interrati fino ad una distanza minima di ml.1,50 dal confine di proprietà.

ZONA OMOGENEA D

SOTTOZONA D.2

(industriale /artigianale di espansione)

DESTINAZIONE PREVALENTE:	Industriale/artigianale
FUNZIONI AMMESSE (MIN. 70%):	c.1 (D1,D7,G8,G10a) (*) c.3, d.5 (F15)
(MAX. 30%):	b.1, b.2 (escluso C.1.1.A e C.1.2A/B) (***) b.3 (A10,B4,B5,C4,G4) a.1, a.2 limitatamente ad alloggio di proprietà o custodia e relativi servizi (****)
TIPO DI INTERVENTO:	PREVENTIVO (P.P.)
INTERVENTI AMMESSI:	TUTTI
INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA	0,5 mq/mq di
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO	COMPARTO A INTERVENTO UNITARIO INDIVIDUATO DAL P.R.G.
ALTEZZA MASSIMA:	ml.10,00 salvo strutture tecnologiche particolari (carroponte,silos,montacarichi,ecc.) che possono raggiungere un'altezza di ml 15,00 (&)
INDICE DI VISUALE LIBERA:	0,5
PARCHEGGI:	COME ART.11
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO:	MIN. 10% DELLA ST (**)
SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:	30 %
DISTANZE:	
DAI CONFINI DI PROPRIETÀ:	ml.5,00
DAL CONFINE STRADALE :	ml.5,00
DAI LIMITI DI ZONA A, B,C, E, F, G :	ml.5,00
FRA PARETI FINESTRATE :	ml.10,00 (residenza e uffici)

NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In tutti gli interventi si consiglia la messa a dimora di piante d'alto fusto lungo i confini del lotto. È in ogni caso prescritta la piantumazione di un albero d'alto fusto ogni mq.150 di SF. Lungo i confini con zone omogenee A, B e C dovranno essere realizzate cortine di verde di protezione.

Località CÀ DI SORAGGIO – Zona omogenea D2 - La convenzione del Piano Particolareggiato, sottoscritta ai sensi e per gli effetti, del comma 3 art.25 LR 47/78 e ss.mm.ii, dovrà contenere le modalità degli interventi e delle opere di urbanizzazione carenti o mancanti in coerenza con quanto previsto dal comma 5 art. 31 Legge 1150/42 tra cui la realizzazione di adeguati impianti di trattamento dei reflui, anche sulla base del parere dei soggetti preposti alle verifiche igienico-

sanitarie (A.R.P.A. e/o Azienda Sanitaria Locale)..

È ammessa la copertura delle aree di parcheggio esterne, con strutture leggere, protette da cortine di verde, e non concorrenti al calcolo della Su.

(*) La funzione G10a (lagoni di accumulo reflui industriali) è da intendersi strettamente connessa con l'attività insediata e mai come possibilità insediativa autonoma. La natura delle sostanze da accumulare e le modalità di esecuzione dei manufatti dovranno essere oggetto di preventivo parere da parte del Servizio igiene pubblica.

(**) L'ubicazione all'interno del P.P. delle quote di standards prescritte (verde e parcheggi), qualora non risultino già indicate nelle tavole di P.R.G., dovranno essere individuate sempre all'interno del comparto previo accordo con l'Amministrazione comunale (in sede di esame preventivo di uno schema di massima di P.P.). Lo standard va commisurato alla Su teorica massima ammessa dal P.R.G. nel comparto di intervento.

(***) le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il settore, (in particolare Dlgs.n.114/1998, L.R.n.14/1999, Del.Cons.Region.n.1253/1999).

(****) la SU residenziale non potrà in ogni caso superare il parametro di 150mq/1500mq di SU destinata alla attività produttiva

In tutti gli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica di cui al punto 2 del precedente art. 3 e le prescrizioni riportata nell'allegato 2 alle N.d.A. per aree specifiche.

Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui all'art.12 precedente ove interessate.

Le modalità di intervento preventivo si applica all'intera estensione delle singole aree sottese dall'indicazione grafica di zona.

Nel caso in cui un intervento attuativo del P.P. venga esaurito nel corso di validità del P.R.G., si procederà con apposita variante specifica a classificare la zona interessata fra quelle di completamento (D.1), normandone le eventuali successive possibilità di trasformazione ed intervento.

Per l'area di espansione artigianale-industriale D.2 in località Vallorsara di Rovolo per la quale è vigente un P.P. convenzionato con Del.n.44 del 25-9-98 restano valide tutte le norme e le previsioni di P.P.

È ammesso realizzare locali interrati fino ad una distanza minima di ml.1,50 dal confine di proprietà.

ZONA OMOGENEA D

SOTTOZONA D.3

(attività produttive di interesse generale)

DESTINAZIONE PREVALENTE: attività produttive di interesse generale (*)

FUNZIONI AMMESSE: b.1
b.2 (***)
b.3
a.1, a.2 limitatamente ad alloggio di custodia
e.1

TIPO DI INTERVENTO: DIRETTO

INTERVENTI AMMESSI: TUTTI

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA 0,6 mq/mq di oltre a mq. 150 di Su residenziale per alloggio di custodia

SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO Lotto accatastato alla data di adozione del P.R.G. in caso di intervento diretto, Comparto a intervento unitario di P.R.G. nel caso di intervento urbanistico preventivo

ALTEZZA MASSIMA: ml.7.50 salvo strutture tecnologiche particolari (carroponte, silos, montacarichi, ecc.)

INDICE DI VISUALE LIBERA: 0,5

PARCHEGGI: COME ART.11

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO: MIN. 10% DELLA SF (per i nuovo interventi) (**)

SUPERFICIE PERMEABILE MIN.: 30 %

DISTANZE:

DAI CONFINI DI PROPRIETÀ: ml.5,00

DAL CONFINE STRADALE : ml.5,00

DAI LIMITI DI ZONA A, B, C, E, F, G : ml.5,00

FRA PARETI FINESTRATE : ml.10,00

NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si consiglia la messa a dimora di piante ad alto fusto lungo i confini dell'area di intervento. E' in ogni caso prescritta la piantumazione di un albero ogni mq.150 SF.

Lungo i confini con zone omogenee A, B e C dovranno essere realizzate cortine di verde di protezione.

Località FRASSINORO – Località Eltola – Zona omogenea C * e Zona Omogenea D3.

In sede di progettazione e attuazione del comparto assoggettato a Piano Particolareggiato ed indicato sulla tav. 5.5 con (*), e della previsione insediativa a di attrezzature di servizio di interesse generale, dovranno essere rispettati i limiti di inedificabilità assoluta discendenti dalla presenza dell'elettrodotto, anche sulla base di una verifica-parere dei soggetti preposti alle verifiche igienico-sanitarie (A.R.P.A. e/o Azienda Sanitaria Locale).

L'attuazione degli interventi è inoltre subordinata alla realizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione carenti o mancanti in coerenza con quanto previsto dal comma 5 art. 31 Legge 1150/42.

La convenzione del Piano Particolareggiato, sottoscritta ai sensi e per gli effetti, del comma 3 art. 25 LR 47/78 e ss.mm.ii, dovrà contenere le modalità degli interventi e opere previste.

- (*) Nelle tavole di P.R.G. possono essere indicate con apposita simbologia una o più destinazioni specifiche vincolanti, nel qual caso la Su. ammessa dovrà essere destinata a quelle specifiche funzioni e relative attrezzature, infrastrutture e servizi accessori necessari al loro svolgimento.

- (**) Lo standard va commisurato alla Su teorica massima ammessa dal P.R.G. nel comparto di intervento. In tutti gli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica di cui al punto 2 del precedente art. 3 e le prescrizioni riportate nell'allegato 2 alle N.d.A. per aree specifiche.

- (***) le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il settore (in particolare D.lgs.n.114/1998, L.R.n.14/1999, Del.C.R.n.253/1999).

Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui all'art.12 precedente ove interessate.

È ammesso realizzare locali interrati fino ad una distanza minima di ml.1,50 dal confine di proprietà.

Gli interventi in zona D.3 di iniziativa privata dovranno essere convenzionati con l'Amministrazione Comunale al fine di garantire tempi e modi di esecuzione nonché eventuali vincoli di destinazione, di uso e di gestione che il Comune di Frassinoro intenda richiedere.

La sottoscrizione della convenzione è indispensabile per il rilascio della concessione edilizia.

ZONA OMOGENEA D**SOTTOZONA D.4**

(attrezzature tecniche e tecnologiche di interesse pubblico o privato)

DESTINAZIONE PREVALENTE: Attrezzature tecniche e tecnologiche

FUNZIONI AMMESSE (MIN. 70%): b.3 (E1,E3,E4,G11***)

(MAX. 30%): b.2 (C2)
b.3(B4,B5,G4,G8 (S),G10a(S))
a.1, a.2 limitatamente ad alloggio di custodia

TIPO DI INTERVENTO: DIRETTO

INTERVENTI AMMESSI: TUTTI

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA 0,5 mq/mq di OLTRE A MQ. 150 DI Su per alloggio di custodia

SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO Lotto accatastato alla data di adozione del P.R.G. o comparto a intervento unitario di P.R.G.

ALTEZZA MASSIMA: ml.10,00 salvo strutture particolari

INDICE DI VISUALE LIBERA: 0,5

PARCHEGGI: COME ART.11

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO: MIN. 10% DELLA ST (**)

SUPERFICIE PERMEABILE MIN.: 30 %

DISTANZE:

DAI CONFINI DI PROPRIETÀ: ml.5,00

DAL CONFINE STRADALE : ml.5,00

DAI LIMITI DI ZONA A, B,C, E, F, G: ml.5,00 (ml. 10.00 per le funzioni E1, G11, G.8, G10a)

FRA PARETI FINESTRATE : ml.10,00 (residenza e uffici)

NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Si consiglia la messa a dimora di piante ad alto fusto lungo i confini del lotto. È in ogni caso prescritta la piantumazione di un albero d'alto fusto ogni mq.150 di SF.

In tutti gli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica di cui al punto 2 del precedente art. 3 e le

prescrizioni riportate nell'allegato 2 alle N.d.A. per aree specifiche. Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui all'art.12 precedente ove interessate.

(*) Nelle tavole di P.R.G. possono essere indicate con apposita simbologia una o più destinazioni specifiche vincolanti per la funzione principale, nel qual caso la Su. ammessa dovrà essere destinata a quelle funzioni e relative attrezzature, infrastrutture e servizi accessori necessari al loro svolgimento.

(**) L'ubicazione dello standard di verde prescritto, qualora non risulti già indicato nelle tavole di P.R.G., dovrà essere individuata previo accordo con l'Amministrazione comunale (in sede di esame preventivo di uno schema di massima).

*** Il P.R.G. individua le aree destinate a discarica, assoggettate alle norme specifiche vigenti in materia e alle disposizioni del Piano Infraregionale Smaltimento Rifiuti Urbani Solidi (P.I.S.R.U.S.). In particolare in dette zone è vietata ogni attività non conforme al Piano di sistemazione finale degli impianti di stoccaggio RSU

(§) Le funzioni G8 e G10a sono da intendersi insediabili solo se strettamente connesse ad attività produttiva e sono soggette alla potestà autorizzativa Provinciale.

È ammesso realizzare locali interrati fino ad una distanza minima di ml.1,50 dal confine di proprietà.

Gli interventi in zona D.4 di iniziativa privata dovranno essere convenzionati con l'Amministrazione Comunale al fine di garantire tempi e modi di esecuzione nonché eventuali vincoli di destinazione, di uso e di gestione che il Comune di Frassinoro intenda richiedere.

La sottoscrizione della convenzione è indispensabile per il rilascio della concessione edilizia.

ZONA OMOGENEA D**SOTTOZONA D.5**

(alberghiera)

DESTINAZIONE PREVALENTE: ATTREZZATURE RICETTIVE

FUNZIONI AMMESSE (MIN. 80%): e.1 (*), b.3 (B1)

(MAX. 20%): b.1, b.2 (C1, C.1.1A/B, C2,C3 limitatamente a laboratori per arti e mestieri (**))
b.3 (C4,D3,D6,G1,G2,G4)
a.1, per le sole necessità di servizio

TIPO DI INTERVENTO: DIRETTO

INTERVENTI AMMESSI: TUTTI

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA 0,8 mq/mq oltre a mq.150 di Su. destinata alla funzione a.1

SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO Lotto accatastato alla data di adozione del P.R.G. in caso di intervento diretto

ALTEZZA MASSIMA: ml.13,00

INDICE DI VISUALE LIBERA: 0,5

PARCHEGGI: COME ART.11

VERDE DI U2 (nuovi interventi): 60 mq/100 mq di SU

SUPERFICIE PERMEABILE MIN.: 30 %

DISTANZE:

DAI CONFINI DI PROPRIETÀ: ml.5,00

DAL CONFINE STRADALE : ml.5,00

DAI LIMITI DI ZONA A, B,C, E, F, G : ml.5,00

FRA PARETI FINESTRATE : ml.10,00

NOTE E NORME PARTICOLARI:

(*) le "case albergo" o residence incluse fra le funzioni ricettive (Art.16 delle presenti Norme), vengono così definite: Complessi ricettivi costituiti da camere e mini alloggi facenti capo ad alcuni servizi comuni quali sala ristorante, sala soggiorno, portineria, atrio e corridoi di distribuzione, di proprietà e gestione comune. Il rapporto fra le varie componenti tipologiche dovrà rispettare i seguenti limiti, con riferimento alla S.U. complessiva:

- Camere prive di punto cottura: minimo 35%
- Mini alloggi con punto cottura: massimo 45%

ZONA OMOGENEA D

SOTTOZONA D.6

(attrezzature ricettive all'aperto)

DESTINAZIONE PREVALENTE: ATTREZZATURE RICETTIVE ALL'APERTO
(CAMPING)

FUNZIONI AMMESSE (MIN. 70%): e.2

(MAX. 20%): b.1, b.2 (C1, C.1.1A/B, C2, C3 limitatamente a laboratori per arti e mestieri e solo se legate all'attività turistico-ricettiva del camping

b.3 (C4,D6,G1,G2,G4,G7a)

a.1, a.2 per le sole esigenze di servizio

TIPO DI INTERVENTO: DIRETTO se esistente, PREVENTIVO se di nuovo insediamento

INTERVENTI AMMESSI: TUTTI

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA 0,10 mq/mq ST

SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO COMPARTO DI P.R.G.

ALTEZZA MASSIMA: ml.6.50 (strutture fisse)

INDICE DI VISUALE LIBERA: 0,5

PARCHEGGI: COME ART.11

SUPERFICIE PERMEABILE MIN.: 50 % ST

DISTANZE:

DAI CONFINI DI PROPRIETÀ: ml.6,00 (strutture fisse)

DAL CONFINE STRADALE : ml.5,00 (strutture fisse)

DAI LIMITI DI ZONA A, B,C, E, F, G : ml.5,00 (strutture fisse)

FRA PARETI FINESTRATE : ml.10,00 (residenza stabile)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: nell'ambito dell'intervento dovranno essere attrezzate aree destinate allo svago e tempo libero di uso comune e gratuito = minimo 10% ST

Località I TRUGONI – Zona omogenea D6 –

L'attuazione dell'insediamento turistico (camping) è subordinato alla realizzazione di adeguati impianti di trattamento dei reflui, anche sulla base del parere dei soggetti preposti alle verifiche igienico-sanitarie (A.R.P.A. e/o Azienda Sanitaria Locale); è subordinato altresì alla realizzazione delle altre eventuali opere di urbanizzazione carenti o mancanti in coerenza con quanto previsto dal comma 5 art. 31 Legge 1150/42.

La convenzione del Piano Particolareggiato, sottoscritta ai sensi e per gli effetti, del comma 3 art.25 LR 47/78 e ss.mm.ii, dovrà contenere le modalità degli interventi e opere previste..

L'area dovrà essere recintata con idonei mezzi ed in armonia con i caratteri ambientali.

La realizzazione di nuovi impianti e la ristrutturazione di quelli esistenti dovranno avvenire nel rispetto delle presenti norme e delle prescrizioni della L.R.n.1/1985 e s.m. e previa indagine geologica di dettaglio che specifichi, in relazione alle caratteristiche dei terreni, le opere di drenaggio necessarie, nonché le cautele da osservarsi negli eventuali movimenti di terra e opere di sostegno, che dovranno comunque essere di modesta entità ed integrati da opere di mimetizzazione ed inserimento ambientale.

Aree pavimentate potranno essere consentite unicamente per la viabilità e i parcheggi e le zone di stretta pertinenza degli edifici per attrezzature e servizi.

Dovranno essere poste a dimora piante autoctone d'alto fusto nella misura minima di due per ogni piazzola prevista e dovranno essere create cortine di verde ai bordi dell'area interessata dall'intervento.

I servizi igienico - sanitari dovranno essere ubicati in modo da renderli facilmente accessibili da tutte le piazzole e intorno agli stessi dovrà essere prevista una fascia di rispetto di almeno ml.10,00 sistemata con verde schermante.

Le strade interne se carrabili dovranno avere sezione non inferiore a ml.4,00.

Le piazzole dovranno essere chiaramente delimitate e numerate.

Per quanto non previsto si applicano le norme della citata L.R.

Si consiglia la realizzazione delle aree per parcheggi auto al di fuori delle zone destinate alle piazzole, attrezzandole con grigliati di copertura ed alberi d'alto fusto.

Le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il settore, (in particolare D.lgs.n.114/1998, L.R.n.14/1999, Del.C.R.n.1253/1999).

In tutti gli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica di cui al punto 2 del precedente art. 3 e le prescrizioni riportata nell'allegato 2 alle N.d.A. per aree specifiche.

Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui all'art.12 precedente ove interessate.

Le modalità di intervento preventivo si applica all'intera estensione delle singole aree sottese dall'indicazione grafica di zona.

ZONA OMOGENEA D

SOTTOZONA D.7 (destinate all'esercizio di cave)

DESTINAZIONE SPECIFICA

Le zone D7 sono destinate esclusivamente alla coltivazione di cave e connesse infrastrutture e servizi tecnologici, in recepimento delle indicazioni del P.I.A.E. e sono regolamentate dai Piani comunali per le attività estrattive (P.A.E.) ai quali si rimanda.

IL TERRITORIO EXTRAURBANO

Art. 25) - Zone territoriali omogenee di tipo E.

**articolo modificato con la variante n. 6/2013*

Sono così definite le parti del territorio destinate ad usi agricoli e silvo - pastorali.

Il P.R.G. suddivide il territorio agricolo nelle seguenti sottozone:

E.1)-ZONE AGRICOLE NORMALI: parti del territorio destinate alla conferma e sviluppo delle potenzialità produttive senza che si rendano necessarie particolari misure di tutela ambientale. Corrispondono agli ambiti territoriali extraurbani non inclusi fra le zone di seguito elencate.

E.2)-ZONE AGRICOLE DI VALORE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE: caratterizzate da condizioni ambientali meritevoli di particolare tutela e nelle quali sono auspicabili interventi, anche sperimentali, di riqualificazione paesaggistica dell'ambiente rurale.

Sono considerate tali le aree individuate come "zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" dal PTCP2009, per le quali valgono, oltre alle norme successive, le prescrizioni e le indicazioni di cui all'art.39 del PTCP2009 medesimo e quelle individuate espressamente dal P.R.G. a tutela di particolari ambiti territoriali.

In queste zone si intende applicata la normativa di cui all'art. 39 del PTCP2009.

E.3)-ZONE AGRICOLE DI TUTELA SPECIFICA: parti del territorio che in relazione a specifiche condizioni geomorfologiche o ambientali sono sottoposte a specifica disciplina di tutela.

Si distinguono in:

E.3.1)- ZONE DI TUTELA ORDINARIA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA: costituite dalle fasce ed ambiti di rispetto ai principali corpi idrici. Sono definite all'art.12 punto 3) delle presenti norme e all'art. 9 del PTCP2009 che in allegato è estratto in Appendice.

E.3.2)- ZONE BOScate: aree interessate dalla presenza di boschi e per le quali si persegue l'obiettivo della ricostituzione e del mantenimento del patrimonio boschivo come sistema forestale polifunzionale. Sono definite all'art.12 punto 1) delle presenti Norme.

Le zone agricole sopra descritte possono, in alcune situazioni, sovrapporsi fra loro ovvero possono essere interessate da elementi o vincoli di tutela descritti al precedente art.12. In questo caso gli interventi consentiti in base agli articoli successivi dovranno avvenire secondo il criterio dell'applicazione della norma più restrittiva.

Art.26) - Insedimenti ammessi nelle zone agricole.

*articolo modificato con la variante n. 6/2013

Con riferimento ai precedenti artt.16, 20 e 25, gli insediamenti compatibili con le diverse zone agricole sono ricavabili dalle TABELLE "A", "B", "C.1" e "C.2" delle pagine seguenti.

Negli interventi si dovrà inoltre tener conto di quanto previsto al TITOLO II° delle presenti Norme, in relazione alle azioni di tutela ambientale da adottarsi in presenza di elementi e ambiti ivi contemplati e interessanti la zona di intervento, adottando il criterio della norma più restrittiva. Nelle località di CÀ BERNARDI, in attesa che l'Amministrazione Comunale provveda - eventualmente - a circoscrivere e/o definire i condivisibili intendimenti di salvaguardia, qualificazione e tutela, è esclusa la categoria di intervento della demolizione e ricostruzione: quanto sopra indicato è da ritenersi applicabile per i successivi artt. 27, 28 e 29.

TABELLA "A" - FUNZIONI AGRICOLE INSEDIABILI NELLE DIVERSE ZONE

	FUNZIONI INSEDIABILI									
	d1	d2	d3					d4		
ZONA AGRICOLA E	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F12 (SS)	G7b (*)	F14	F16
E.1 NORMALE	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
RICADENTE IN ZONA E.2 DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE	O	O	O	O	X°	X°		X°	X°	X°
RICADENTE IN ZONA E.3.1 DI TUTELA FLUVIALE.	X	O	X	X	X	X°		X	X	X
RICADENTE IN ZONA E.3.2 BOSCADE	X	X	X	X	X	X			X	X

NOTE: O -NUOVI INTERVENTI INTESI COME NUOVE COSTRUZIONI

X - SOLO INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

X° -SOLO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE SENZA AUMENTO DI C.U.

(SS) Rientrano nella tipologia F.12 i lagoni di accumulo reflui connessi ad allevamenti di tipo aziendale/interaziendale (civili). Per gli allevamenti esistenti sono ammessi interventi di adeguamento e, se necessario, di nuova costruzione dei lagoni di accumulo in tutte le zone agricole.

(*) Gli interventi tipo G7.b sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione provinciale ai sensi della L.R.n.11/93

seguono prescrizioni TAB: A

Si richiama ancora la prescrizione che negli interventi si dovrà tener conto di quanto previsto al TITOLO II° delle presenti Norme (art.12), in relazione alle azioni di tutela ambientale da adottarsi in presenza di elementi e ambiti ivi contemplati e interessanti la zona di intervento. In tal caso si dovrà intervenire adottando il criterio della norma più restrittiva.

Si ha aumento di carico urbanistico (C.U.) quando si aumenta la Su. e/o si varia la destinazione d'uso, con o senza trasformazioni fisiche, con riferimento ai raggruppamenti di categorie di cui all'art.2 della L.R.n.46/1988 e s.m., e/o si aumenta il numero delle unità immobiliari preesistenti.

Segue TAB "A" -FUNZIONI AGRICOLE INSEDIABILI NELLE DIVERSE ZONE

	FUNZIONI INSEDIABILI							ALTRI INTERVENTI	
	d5		c2				c3	(1)	(2)
ZONA AGRICOLA:	F11	F15	F7 (^)	F8 (^)	F9 (^)	G10b (§§)	F10		
E.1 NORMALE	O	O	O	X	O	O	O	O	X
RICADENTE IN ZONA E.2 DI VALORE PAESAGGISTICO- AMBIENTALE	X°	X°	X° (&)	X° (&)	X°	X°	X°	O*	X
RICADENTE IN ZONA E.3.1 DI TUTELA FLUVIALE	X	X	X°	X°	X°	X	X	O*	X
RICADENTE IN ZONA E.3.2 BOSCADE	X	X							

- NOTE: O - NUOVI INTERVENTI INTESI COME NUOVE COSTRUZIONI X -SOLO INTERVENTI SU INSEDIAMENTI GIÀ ESISTENTI X° -SOLO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE SENZA AUMENTO DI C.U. DI INSEDIAMENTI GIÀ ESISTENTI (si ha aumento di C.U. anche quando aumenta il numero dei capi allevati)
- (&) In caso di cessazione dell'attività non è consentita la ripresa di allevamenti di tipo intensivo. La cessazione dell'attività avviene dopo 5 anni dalla cancellazione alla C.C.I.A.A.
- (§§) Rientrano nella tipologia G.10b i lagoni di accumulo reflui connessi ad allevamenti di tipo intensivo (produttivi). Per gli allevamenti esistenti sono ammessi interventi di adeguamento e, se necessario, di nuova costruzione dei lagoni di accumulo in tutte le zone agricole
- (1) - MODIFICHE ALLO STATO DEI LUOGHI: infrastrutture tecniche e di difesa dei suoli, strade poderali, canali, argini, bacini, opere di difesa idraulica, movimenti di terra e similari.
- (2) - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con funzioni di tipo urbano (vedi seguente TABELLA B) O* - Nuove strade poderali non potranno avere sezione trasversale maggiore di ml.4,00
- (^)- Le funzioni F7, F8 e F9 sono compatibili solo se già insediate: non sono pertanto ammesse come nuovi insediamenti. Gli allevamenti di tipo F8 se chiusi definitivamente non potranno riprendere l'attività, a meno che si tratti di allevamenti annessi a strutture casearie, che potranno essere riattivati in sito o in altro luogo compatibile, ma solo come allevamenti collegati ad altra struttura casearia in attività.

- (°) -I nuovi interventi ammessi nonché gli interventi comportanti aumento di C.U. dovranno essere accompagnati da opere di bonifica dei luoghi quali raccolta e canalizzazione delle acque, drenaggi, consolidamento dei pendii, sistemazioni idraulico - forestali, che dovranno essere evidenziate nei progetti, previa dettagliata e approfondita indagine idro-geo-morfologica e nel recepimento delle eventuali indicazioni e prescrizioni contenute nella RELAZIONE GEOLOGICA allegata al P.R.G.

Si richiama ancora la prescrizione che negli interventi si dovrà tener conto di quanto previsto al TITOLO II° delle presenti Norme (art.12), in relazione alle azioni di tutela ambientale da adottarsi in presenza di elementi e ambiti ivi contemplati e interessanti la zona di intervento. In tal caso si dovrà intervenire adottando il criterio della norma più restrittiva.

Si ha aumento di carico urbanistico (C.U.) quando si aumenta la S.U. e/o si varia la destinazione d'uso, con o senza trasformazioni fisiche, con riferimento ai raggruppamenti di categorie di cui all'art.2 della L.R.n.46/1988 e s.m., e/o si aumenta il numero delle unità immobiliari preesistenti. Nel caso di allevamenti si ha aumento di carico urbanistico anche quando aumenta il numero di capi esistenti.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DA ADOTTARSI NEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ ZOOTECNICHE CONSENTITE IN BASE ALLE PRECEDENTI INDICAZIONI:

Sono definiti allevamenti aziendali o interaziendali (ovvero di tipo civile), nei quali rientrano le tipologie F.3, F.4 e F.6, quelli i cui scarichi sono classificati dal D. lgs. 152/1999.

a) Qualunque richiesta di concessione edilizia relativa a interventi di tipo F.3, F.4, F.6, F.7, F.8, F.9 e G.7b dovrà essere accompagnata da una relazione che dimostri il rispetto dei seguenti requisiti:

- adozione degli accorgimenti tendenti a favorire la salubrità e il confort dell'ambiente per la massima sicurezza e igienicità sia degli addetti che degli animali;
- adozione degli accorgimenti e delle tecniche per l'asportazione, l'accumulo e lo spandimento dei liquami e adozione di provvedimenti per mitigare l'impatto ambientale, riqualificare gli insediamenti e facilitare accesso e manovre dei mezzi di trasporto (in funzione anche di eventuali epidemie);
- installazione di idonea stazione di disinfezione degli automezzi e lavaggio delle ruote;
- eventuale dotazione di idonee strutture di incenerimento o sterilizzazione delle carogne animali, dotate di ogni accorgimento per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico;
- adozione di dispositivi per la pulizia che comportino un consumo d'acqua massimo giornaliero di 12 litri/q.le di animali allevati (insediamenti tipo F.6/F.8); adozione di corsie esterne su grigliato;
- separazione delle acque bianche dalle nere;
- idonea ubicazione dei lagoni di accumulo in area lontana da corsi d'acqua. Dovrà inoltre essere dimostrata la corretta soluzione del problema degli scarichi zootecnici tramite un equilibrato spandimento sui suoli o con tecniche alternative in relazione a quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

Per tutte le opere che comportano aumento della Superficie Utile di Allevamento S.U.A. (vedi definizione più avanti) nonché per la realizzazione delle opere di contenimento dei liquami, che dovranno essere conformi alle indicazioni e prescrizioni di seguito riportate, occorre aver ottenuto la preventiva autorizzazione allo scarico in attuazione delle leggi vigenti. Vanno comunque rispettate le disposizioni di cui alla L.R.n.50/1995 nonché alla Delibera di G.R.n.3003 del 1/8/95 e Del.C.R.n.2409 dell'8/3/1995, nonché Delibera di G.R.n.641 dell'11/5/1998 e Circolare applicativa n.1543 del 9/3/1999. L'entrata in vigore di nuovi provvedimenti normativi o legislativi in materia avrà immediato effetto.

b)-Modalità di costruzione delle strutture di accumulo dei liquami e dei contenitori per i letami e materiali palabili assimilati: La costruzione delle strutture e dei contenitori sopraccitato, che dovranno essere ubicati in zona agricola, è regolamentata dalla L.R.n.50/1995 nonché dalla Delibera di G.R.n.3003 dell'1/8/95 e Del.C.R.n.2409 dell'8/3/1995, nonché Delibera di G.R.n.641 dell'11/5/1998 e C.R.del 9/3/99 e del 30/3/99. L'entrata in vigore di nuovi provvedimenti normativi o legislativi in materia avrà immediato effetto.

Il rispetto dei requisiti prescritti sarà accertato in sede di rilascio del certificato di agibilità o usabilità sulla base di relazione tecnica, relazione geologica e collaudo di conformità presentate a cura dell'interessato. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- limiti di distanza delle strutture di accumulo dei liquami: . dai confini di zona agricola ml.300,00
 - . dai confini di proprietà ml.20,00
 - . da edifici residenziali ml.80,00salvo deroga concessa dall'Autorità di controllo.
- . dal confine stradale rispetto di P.R.G. o Cod.Str.
- . da pozzi di uso potabile ml.200,00

Le distanze vanno misurate dal piede della scarpata esterna dell'arginatura per i lagoni e dalla più vicina superficie esterna di contenimento per le altre strutture.

c)-I parametri per il proporzionamento e la misurazione degli insediamenti per allevamenti suinicoli sono quelli riportati nella Circolare provinciale n.27907 dell'8/10/1996. L'entrata in vigore di nuovi parametri avrà immediato effetto. Per S.U.A. (Superficie Utile di Allevamento) si intende la superficie di calpestio degli animali al lordo delle mangiatoie, che si ottiene detraendo dalla superficie del fabbricato (al netto dei muri perimetrali) le aree non destinate a stazionamento degli animali: corsia di alimentazione, deposito mangimi, preparazione alimenti, ricovero attrezzature, sala fecondazione, locale veterinario, eventuali zone di stazionamento temporaneo, centrale termica, centrale elettrica, altri spazi tecnologici, uffici, servizi accessori e assimilabili. Non verranno inoltre considerate le aree esterne inferiori a ml.2,00 anche se coperte stagionalmente con strutture leggere, ma non tamponate con opere murarie fisse.

N.B. La S.U.A. non è da confondersi con la SU (Superficie Utile) di cui all'art.8 delle presenti norme. La capienza per gli allevamenti di tipo F.5 (per autoconsumo) è quella stabilita in meno di 5 capi dalla

D.G. Prov. n° 130 del 3/3/98, considerando adulti i capi suini di 80 kg e quelli bovini di 500 kg. d)-

I parametri per il proporzionamento e la misurazione degli insediamenti per allevamenti di altro tipo sono quelli riportati nella Circolare provinciale n.27907 dell'8/10/1996. L'entrata in vigore di nuovi parametri avrà immediato effetto. Per la definizione di S.U.A (Superficie Utile di Allevamento) vedi precedente punto c). Gli allevamenti di specie di bestiame non direttamente connesse alla normale prassi agricola (quali animali da pelliccia, cani, gatti, lombrichi, lumache, ecc.) realizzati in territorio agricolo sono da considerarsi sempre di tipo produttivo intensivo, indipendentemente dalle dimensioni e dal carico zootecnico (rapporto peso animale/terreno agricolo). e)-La costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e i movimenti di terra eccedenti le normali operazioni colturali, dovranno essere motivati e saranno realizzati secondo le norme e gli usi degli Enti esecutori. In particolare i movimenti di terra dovranno essere supportati da dettagliata indagine di tipo geologicogeotecnico e da un progetto di miglioramento fondiario che giustifichi quanto richiesto. f)-Lungo tutto il perimetro dei depositi delle deiezioni animali dovranno essere realizzate idonee cortine di verde di protezione ambientale costituite da essenze autoctone (per le essenze vedi precedente art.12) salvo idonee

aperture per il transito.

TABELLA "B" – FUNZIONI DI TIPO URBANO INSEDIABILI NELLE DIVERSE ZONE (SOLO INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)

ZONA AGRICOLA	FUNZIONI INSEDIABILI											
	a	b2			b3							
	A1-9/C6	C1 (*)	C2	C3	A10	B1	B6	C4	D2	D6	E7	E8
E.1 NORMALE	X	X	X	X	X	X	X		X [^]		X	X
E.2 DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE	X	X	X	X	X		X		X [^]		X	X
E.3.1 TUTELA BACINI E CORSI D'ACQUA: TUTELA ORDINARIA	X	X	X	X	X		X				X	X
E.3.2 BOSCADE	X		X	X	X	X				X		X

NOTE : X[^] -LIMITATAMENTE A PENSIONI E LOCANDE (massimo 25 posti letto) (*) - Sono pure consentite strutture commerciali di tipologia C.1.1A/B limitatamente alla zona agricola normale

Si richiama ancora la prescrizione che negli interventi si dovrà tener conto di quanto previsto al TITOLO II° delle presenti Norme (art.12), in relazione alle azioni di tutela ambientale da adottarsi in presenza di elementi e ambiti ivi contemplati e interessanti la zona di intervento, anche in relazione al rispetto delle prescrizioni del P.T.P.R. e del PTCP2009 dal P.R.G. recepite. In tal caso si dovrà intervenire adottando il criterio della norma più restrittiva.

Segue TAB. "B" – FUNZIONI DI TIPO INEDIFICATO INSEDIABILI NELLE DIVERSE ZONE AGRICOLE

ZONA AGRICOLA	FUNZIONI INEDIFICATE INSEDIABILI			
	G1(*)	G2	G4	G7a
E.1 NORMALE	O	O	O	X
E.2 DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE	O	O	O	
E.3.1 TUTELA BACINI E CORSI D'ACQUA: TUTELA ORDINARIA	O	O	O	X
E.3.2 BOSCADE			O	

NOTE: O -IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE

X - INTERVENTI SU IMPIANTI ESISTENTI

(*) LE ATTREZZATURE DI TIPO G.1 SONO AMMESSE SOLO SE COLLEGATE A

INTERVENTI DI TIPO AGRITURISTICO REALIZZATI SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA L.R.N.26/1994 E LEGGE DELLO STATO N.730/1985 E LE PISTE PER SCI DI FONDO CON ANNESSE STRUTTURE PRECARIE DI RISTORO

Si richiama ancora la prescrizione che negli interventi si dovrà tener conto di quanto previsto al TITOLO II° delle presenti Norme (art.12), in relazione alle azioni di tutela ambientale da adottarsi in presenza di elementi e ambiti ivi contemplati e interessanti la zona di intervento , anche in relazione al rispetto delle prescrizioni del P.T.P.R. e del PTCP2009 dal P.R.G. recepite. In tal caso si dovrà intervenire adottando il criterio della norma più restrittiva.

TABELLA "C.1" - DESTINAZIONI AMMESSE NEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE GIÀ DESTINATO A FUNZIONI NON AGRICOLE (MATRICE DELLE COMPATIBILITA'). La presente tabella va incrociata con la precedente TAB. "B" per il controllo della compatibilità di zona.

		DESTINAZIONI AMMESSE DI TIPO URBANO												
		A1/9	A10	B1	B4	B6	C1	C2	C3	C4	C6	D2	D6	E7
D E S T I N A Z I O N I E S I S T E N T I (*)	A1/9(°)	X	X			X								
	A10	X	X			X								
	B1	X		X		X								
	B4				X									
	B6					X								
	C1	X			X	X	X							
	C2	X			X	X	X	X						
	C3	X				X	X	X	X					
	C4					X		X	X	X				
	D1					X	X	X	X	X	X			
	D2	X	X									X		
	D6				X		X	X	X				X	
	E7													X

(*) Per destinazione esistente si intende quella documentabile ai sensi del penultimo comma del precedente art.16, con riferimento alla data di adozione delle presenti norme.

(°) Gli interventi riguardanti le destinazioni A1/9 già esistenti, fatti salvi gli immobili individuati dal P.R.G. come Beni Culturali, possono essere accompagnati da aumento della Su. fino a raggiungere il valore di mq.150 per adeguamenti igienico - funzionali. Per tutte le altre destinazioni, sempre fatti salvi i B.C., l'intervento può essere accompagnato da un aumento un tantum del 10% sempre per adeguamenti igienico - funzionali.

Oltre alle destinazioni d'uso sopra indicate, è sempre consentita la riconversione alle funzioni agricole compatibili con le varie zone. È pure sempre consentita la destinazione ad autorimesse.

Nel caso di funzioni abitative già esistenti prive di autorimesse è consentita la realizzazione di una quota di S.n.r. da destinare a tale uso pari a mq.20 per alloggio esistente. La nuova costruzione dovrà essere armonizzata con l'edificio esistente e rimanere all'interno dell'area di pertinenza dello stesso, rispettando le norme relative alle distanze dai confini, dalle strade e dalle pareti finestrate.

TABELLA "C.2" - DESTINAZIONI AMMESSE NEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE GIÀ DESTINATO A FUNZIONE AGRICOLA, DEL QUALE SI SIA DIMOSTRATA LA PERDITA DI TALE FUNZIONE (MATRICE DELLE COMPATIBILITÀ) La presente tabella va incrociata con la precedente TAB."B" per il controllo della compatibilità di zona.

		DESTINAZIONI AMMESSE DI TIPO URBANO													
		A1/9	A10	B1	B4	B6	C1	C.1.1A/B	C2	C3	C4	C6	D2	D6	E7
D E S T I N A Z I O N I E S I S T E N T I	F1	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X [^]		
	F2(&)	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X [^]	X	X
	F3					X			X	X	X	X		X	
	F4					X			X	X	X	X		X	
	F5					X			X	X		X		X	
	F6					X			X			X		X	
	F11					X	X		X	X	X	X		X	
	F14					X	X		X	X		X		X	
	F15					X	X		X	X	X	X		X	
	F16					X	X		X	X	X	X	X [^]	X	

NOTE: X[^] -LIMITATAMENTE A LOCANDE E PENSIONI

(&) -Sono da riferirsi alla tipologia F2 i fabbricati adibiti a servizi rustici di tipo tradizionale (stalle, fabbricati per allevamenti animali da cortile, fienili e depositi a corpi separati a corte aperta o chiusa, sempre che non rientrino nella tipologia di cui alla lettera "g" delle successive prescrizioni e cioè strutture precarie quali tettoie e baracche in legno, lamiera e similari anche se condonate ai sensi delle norme in materia, nonché i proservizi di altezza inferiore a ml.2,50 (vedi anche pagina seguente), con esclusione quindi delle costruzioni di più recente realizzazione a

tipologia prefabbricata e comunque di tipo non tradizionale; queste ultime vengono assimilate, agli effetti dell'applicazione della presente tabella, ai fabbricati destinati a funzioni di tipo F15.

- Oltre alle destinazioni d'uso sopra indicate, è sempre consentita la riconversione a funzioni agricole compatibili con le varie zone, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi più oltre definiti.
- È pure sempre consentita la destinazione ad autorimesse.
- 8- Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno rispettare le prescrizioni particolari elencate all'art.27 delle presenti norme.
- Si richiama ancora la prescrizione che negli interventi si dovrà tener conto di quanto previsto al TITOLO II° delle presenti Norme (art.12), in relazione alle azioni di tutela ambientale da adottarsi in presenza di elementi e ambiti ivi contemplati e interessanti la zona di intervento. In tal caso si dovrà intervenire adottando il criterio della norma più restrittiva.

LA CONVERSIONE, AD ALTRA FUNZIONE COMPATIBILE SECONDO LA MATRICE DI CUI ALLA TAB. "C.2", DI STRUTTURE GIÀ DESTINATE A FUNZIONE AGRICOLA POTRÀ AVVENIRE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- a) dimostrazione documentata con atto notorio che la struttura oggetto di intervento ha definitivamente perso la funzione agricola da non meno di un anno dalla data di presentazione della richiesta di con versione d'uso; per gli edifici non già censiti come "abbandonati" nelle tavv. di P.R.G.
- b) dimostrazione che la nuova destinazione non comporta particolari potenziamenti dei servizi e delle infrastrutture già esistenti, che restano comunque a carico di chi intende intervenire, previo impegno sottoscritto dal proprietario dell'immobile a realizzare le infrastrutture mancanti e le opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area di intervento, secondo le indicazioni del Comune, in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e che vengono reperite le quote dei parcheggi relative ai nuovi usi secondo quanto stabilito all'art.11, nonché lo standard di verde pubblico prescritto al comma 4° art.46 della L.R.n.47/78 e succ. modifiche. Dette quote devono essere ubicate all'interno dell'area di cui al successivo punto e);
- c) dichiarazione dell'interessato (proprietario del fondo di provenienza dell'edificio oggetto dell'intervento) di essere a conoscenza che la quantità di Su. recuperata ad altro uso (non agricolo) resterà vincolata al fondo di origine, al fine del calcolo delle potenzialità edificatorie dello stesso, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di abitabilità o agibilità relativa alla nuova funzione. In particolare se l'edificio recuperato aveva originariamente la funzione F.1, per lo stesso periodo non sarà possibile realizzare una nuova residenza rurale neppure a seguito di frazionamento; le precedenti limitazioni della capacità edificatoria delle unità poderali, sono da registrarsi a cura e spese degli interessati, contemporaneamente alla variazione nell'iscrizione catastale degli edifici non più connessi con l'agricoltura.
- d) eventuali frazionamenti di aree di pertinenza della nuova destinazione dovranno essere contenuti entro un valore non superiore a otto volte quello della Su. recuperata ad altro uso, salvo ambiti già chiaramente definiti e documentabili preesistenti; all'interno di questa area dovranno essere ubicati i parcheggi e il verde di cui alla precedente lettera b);
- e) rigoroso rispetto delle prescrizioni particolari di cui al successivo art.27 delle presenti norme.
- f) il numero delle unità residenziali ricavabili non potrà essere superiore a una unità ogni mc.300 di volume esistente e comunque non superiore a tre unità per edificio recuperato e sempre

nel rispetto delle caratteristiche tipologiche fondamentali dell'edificio. Ogni unità residenziale non potrà in ogni caso essere inferiore a mq.50 di Su. L'eventuale eccedenza di volumetria dovrà essere autorizzata per autorimesse.

- g) sono escluse dalla possibilità di recupero a funzioni di tipo urbano le strutture precarie (tettoie e baracche in legno, lamiera e simili) anche se condonate e, ad eccezione dell'uso C.6, i proservizi con altezza inferiore a ml.2,50 o che comunque non consentono di ottenere la prescritta altezza abitabile per il nuovo uso. Sono altresì comunque esclusi dalla possibilità di recupero a funzioni di tipo urbano, ad eccezione dell'uso C. 6, i fabbricati con Su preesistente inferiore a mq. 35. Per interventi di recupero a fini abitativi di fabbricati con Su preesistente inferiore a 50 mq è fatto obbligo di ampliamento fino al concorso della Superficie minima dell' unità residenziale (50 mq).
- h) Oltre alle destinazioni d'uso indicate è sempre ammessa la riconversione alle funzioni agricole.
- i) Per gli edifici già rurali con originaria funzione abitativa, per le quali si provvede alla variazione dell'iscrizione catastale, secondo le normative vigenti, è ammesso di fatto il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche.
- j) Per gli edifici non vincolati come Beni Culturali, gli interventi possono essere accompagnati da aumenti di Su, fino ad un massimo del 10% della Su preesistente, per adeguamenti igienico - funzionali. È comunque ammesso, per gli edifici di ridotta dimensione, purchè con Su preesistente uguale o superiore a mq. 35, un ampliamento fino ad realizzare un'unica unità abitativa di mq.120 di Su massima per adeguamenti igienico - funzionali. È ammesso il mantenimento dell'altezza interna utile dei piani e la dimensione delle finestre esistenti, tuttavia, indipendentemente dagli ampliamenti ammessi, è consentita la sopraelevazione degli edifici per adeguare le altezze utili dei piani ai minimi di norma.
- k) È ammessa la realizzazione di una autorimessa di mq.20 di S.n.r. per ogni alloggio, da realizzarsi di norma in aderenza all'edificio esistente, o in interrato o in seminterrato e nell'impossibilità di tali interventi all'interno dell'area di pertinenza dell'edificio nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici. Per gli edifici vincolati l'autorimessa dovrà essere preferibilmente prevista staccata dall'edificio da servire.
- l) Per gli edifici agricoli con originaria funzione non abitativa (stalle e fienili, ricoveri) sono consentiti interventi che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche e per gli usi compatibili con il contesto ambientale. Negli edifici di cui sopra possono essere realizzate unità residenziale nella misura di 1 alloggio ogni mc.300 di volume esistente con un massimo di 3 alloggi.
- m) Nelle borgate rurali come individuate nelle tavv. di P.R.G. tutti gli interventi di cui ai commi precedenti con il solo rispetto per le distanze dai confini delle norme del C.C.
- n) Per quanto riguarda la possibilità di recupero di edifici in zona agricola in generale dovrà essere garantito un apporto idrico potabile non inferiore a litri 200 ab/gi; tale disponibilità dovrà essere accertata/garantita anche dall'Ente Gestore del pubblico acquedotto, qualora gli utenti vi siano allacciati.
- o) Qualora l'allacciamento al pubblico acquedotto risultasse inattuabile e l'approvvigionamento idrico dovesse avvenire in altra misura, dovrà essere presentata la modalità di approvvigionamento contemporaneamente alle richieste di concessione, e una certificazione di idoneità al consumo umano dell'acqua utilizzata, rilasciata dal S.I.A.N. del Dipartimento di Sanità Pubblica, prima della richiesta di abitabilità.
- p) Per quanto riguarda i reflui domestici, che non recapitino in pubblica fognatura dovrà essere rilasciata dal Comune, specifica autorizzazione allo scarico.

Art. 27) - Prescrizioni particolari da adottarsi negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e negli interventi di nuova costruzione in territorio extraurbano.

**articolo modificato con la variante n. 6/2013*

Le seguenti prescrizioni riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e gli interventi di nuova costruzione nel territorio extraurbano e sono finalizzati alla tutela dei caratteri tipologico - ambientali caratterizzanti l'area territoriale interessata e al corretto inserimento paesaggistico - ambientale delle nuove strutture.

Sono fatte salve prescrizioni più restrittive derivanti dall'inclusione dell'edificio oggetto di intervento nell'ambito della classificazione dei "beni culturali".

In tutti gli interventi, anche se non riguardanti edifici e complessi individuati come "beni culturali", dovrà pertanto essere riservata particolare attenzione ai seguenti criteri di tutela. Nelle località di CÀ BERNARDI, in attesa che l'Amministrazione Comunale provveda - eventualmente - a circoscrivere e/o definire i condivisibili intendimenti di salvaguardia, qualificazione e tutela, è esclusa la categoria di intervento della demolizione e ricostruzione: quanto sopra indicato è da ritenersi applicabile per i successivi artt. 27, 28 e 29.

-Strutture portanti verticali: dovranno essere conservate nella loro posizione e dimensione originaria tutte le murature che concorrono alla caratterizzazione del tipo edilizio, limitando il più possibile nuove aperture, dove consentito dalla classificazione tipologica, ricorrendo alla loro sostituzione solo in caso di comprovata difficoltà tecnico-economica per il loro integrale consolidamento e recupero.

Nel caso di particolari tecniche costruttive (mattoni alternati a corsi di pietra, mattoni o pietrame faccia a vista, angoli in pietra, marmo o mattoni a vista, marcapiani, archivolti, piattabande, ecc.) si dovrà procedere alla loro conservazione e valorizzazione.

Per l'eliminazione di eventuale umidità ascendente si dovrà di norma ricorrere alle tecniche meno distruttive. Sono fatti salvi eventuali particolari e specifici interventi di consolidamento richiesti dalle condizioni statiche delle strutture, che dovranno comunque essere opportunamente documentate.

-Strutture portanti orizzontali: Travi e solai lignei esistenti e fatiscenti potranno essere sostituiti con strutture in altro materiale nei casi in cui gli stessi non fossero originariamente in vista; gli sporti dovranno comunque essere ripristinati o rifatti secondo l'originaria tipologia. Nel caso di strutture originarie in vista si dovrà procedere al loro consolidamento ed eventuale sostituzione con analoghi tipi.

-Archi e volte: dovranno essere mantenuti e consolidati.

Negli interventi di ristrutturazione e di restauro e risanamento conservativo, nel caso di volte originariamente intonacate e in condizioni tali da non consentirne un consolidamento tecnico -economico compatibile, si potrà ricorrere a materiali diversi garantendo tuttavia il risultato estetico - formale originario.

-Scale: dovranno essere conservate nella ubicazione e forma originaria qualora concorrano a caratterizzare il tipo edilizio e compatibilmente con quanto già detto per le murature portanti.

Gli elementi caratteristici quali gradini in cotto, marmo e pietra, ringhiere in ferro o legno, rampe a volta o costruite con particolari tecniche dovranno essere conservati, consolidati e ripristinati, salvo quanto già detto a proposito delle strutture orizzontali.

-Porticati: compatibilmente con le norme contenute nelle definizioni di legge dei vari tipi di interventi, potrà essere consentito ricavare elementi porticati all'interno del perimetro dell'edificio (nel caso di ristrutturazione o restauro di tipo B) o anche all'esterno (solo interventi

di ristrutturazione) che non contrastino con l'aspetto e la tipologia dell'edificio e si configurino come armoniche addizioni dello stesso.

-Ascensori, montacarichi e impianti tecnologici: dovranno essere ubicati e realizzati in modo da non compromettere sensibilmente l'impianto tipologico dell'edificio.

-Coperture: Sono ammessi consolidamenti, ripristini e sostituzioni delle coperture esistenti, comprendenti anche la realizzazione di un eventuale cordolo di consolidamento di altezza massima cm.40, nel rispetto delle caratteristiche geometriche strutturali originarie. Particolari strutture lignee in vista dovranno essere conservate o ripristinate.

Dovranno essere conservati e ripristinati gli elementi caratteristici di coronamento quali camini, altane, abbaini. Eventuali nuovi elementi necessari per la funzionalità dell'uso dovranno adeguarsi ai tipi già esistenti e comunque a quelli tradizionalmente usati in zona. E' prescritto l'uso delle lastre in arenaria, dei coppi a canale, delle tegole in cotto secondo la tipologia originaria documentata.

Dovranno essere conservati, consolidati e ripristinati i cornicioni esistenti. Nel caso di necessaria sostituzione dovrà essere ripresa la tipologia originaria. Canali e pluviali saranno in lamiera preverniciata o in rame e di sezione circolare.

-Paramenti e tinteggiature esterne: i paramenti faccia a vista originari dovranno essere conservati e ripristinati. Non è consentita l'intonacatura di edifici o parti di essi originariamente a vista, né la scrostatura dell'intonaco se originariamente esistente.

Il rifacimento dell'intonaco dovrà avvenire secondo le modalità tradizionali in uso nella zona. Gli intonaci e le colorazioni a calce sono preferibili. Persiane, scuri, portelloni, portoni, ecc., elementi a frangisole, gelosie e simili dovranno essere conservati. Sono particolarmente vietati gli infissi in metallo colorato e gli avvolgibili.

Negli interventi di ristrutturazione potranno essere proposti telai in ferro-finestra o alluminio o in lamierino scatolato verniciati in scuro.

Elementi in ferro quali inferriate, ringhiere, cancelli, recinzioni esistenti dovranno essere conservati ed eventualmente integrati con elementi similari. Nuovi elementi dovranno essere comunque a disegno semplice e ispirati ai tipi tradizionalmente impiegati in zona.

-Ampliamenti sopraelevazioni: nel caso di interventi comportanti ampliamenti o sopraelevazioni, consentiti secondo quanto stabilito al precedente art.26, le parti aggiunte dovranno armonizzarsi con l'esistente, dando luogo ad organiche integrazioni tipologiche d'insieme.

Potranno essere adottati accorgimenti che, nel rispetto di quanto sopra detto, evidenzino le parti aggiunte a sottolineatura del processo di trasformazione dell'organismo edilizio.

-Nuove costruzioni: le nuove costruzioni, ove consentito dalle norme precedenti, dovranno tener conto dei criteri di corretto inserimento ambientale nel contesto esistente qualora siano da realizzare nell'ambito o in aree circostanti complessi esistenti, in modo da non determinare elementi di contrasto.

Anche nel caso di costruzioni isolate si dovrà tener conto delle caratteristiche ambientali generali e particolari della zona e, se possibile in relazione alle esigenze funzionali, ispirarsi a caratteri planovolumetrici riferibili alle tipologie ricorrenti nell'area. Al conseguimento di tali risultati potrà contribuire l'uso di materiali, colori, elementi costruttivi e decorativi ispirati alla tradizione pur consentendosi l'uso di tecniche e risultati formali che evidenzino l'intervento attuale, così come l'impatto della nuova costruzione potrà essere mitigato mediante un

adeguato uso del verde e delle sistemazioni esterne.

-Coperture in struttura leggera: rientrano nella categoria delle nuove costruzioni, ma sono soggette alle norme particolari di seguito specificate. La loro realizzazione è ammessa esclusivamente a servizio di impianti zootecnici e di produzione energetica da biomasse di origine agricola o forestale (aziendali, interaziendali o a servizio generale del territorio) (F.3, F.4, F.5, F.6, F.7, F.8, F.9, F.10, G.10b, G.7B) , di cui condividono la medesima classificazione funzionale e alla cui permanenza in attività ne è subordinato il mantenimento. Devono essere localizzate in stretta prossimità alle strutture destinate alla stabulazione o alla produzione (orientativamente entro un raggio di 100 metri), e nel limite di 400 metri quadrati di superficie coperta complessiva nell'azienda, non concorrenti al computo della superficie utile. Il loro impatto sul paesaggio deve essere mitigato mediante la disposizione di adeguate cortine arboree a rapido accrescimento. L'installazione è ammessa anche con finitura in lamiera purché la verniciatura e il colore ne garantiscano la mitigazione paesaggistica.

-Sistemazioni aree esterne: nella sistemazione delle aree esterne di pertinenza si dovranno usare preferibilmente materiali e tecniche tradizionalmente utilizzate in zona. Alberi e cespugli dovranno essere di tipo autoctono.

Per la pavimentazione dei parcheggi di pertinenza prescritti non si dovrà ricorrere all'asfalto.

-Mitigazione dell'impatto ambientale: Nel caso di interventi su edifici di recente costruzione con caratteristiche tipologiche in contrasto con l'ambiente (strutture prefabbricate e similari), si dovranno adottare criteri di mitigazione dell'impatto mediante l'uso di opportune colorazioni o rivestimenti e l'impiego di cortine alberate.

-Criteri generali: più in generale gli interventi legati al cambio d'uso dovranno essere finalizzati al mantenimento dell'assetto tipologico generale originario, consentendone una "lettura" delle varie componenti anche dopo le trasformazioni conseguenti alla nuova destinazione.

Negli interventi sull'esistente, in quelli di nuova costruzione e in quelli di sistemazioni esterne si dovranno seguire anche le indicazioni contenute nel precedente art.12 punto 17 e nel seguente art.31.

Art.28) - Parametri edilizi ed urbanistici degli interventi nelle zone agricole.

Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici di seguito descritti per i vari interventi, si intendono utilizzabili una sola volta e vanno verificate per singole funzioni. A ciascuna funzione insediata dovrà pertanto corrispondere la relativa superficie aziendale a copertura dei parametri utilizzati. Le sole funzioni F.1 e F.2 si sovrappongono alle altre.

Frazionamenti e scorpori successivi agli interventi avranno valore, agli effetti dell'applicazione dei parametri, esclusivamente se verranno rispettati i rapporti prescritti e fatto salvo quanto detto al comma successivo.

Nelle località di CÀ BERNARDI, in attesa che l'Amministrazione Comunale provveda - eventualmente - a circoscrivere e/o definire i condivisibili intendimenti di salvaguardia, qualificazione e tutela, è esclusa la categoria di intervento della demolizione e ricostruzione: quanto sopra indicato è da ritenersi applicabile per i successivi artt. 27, 28 e 29.

Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente accompagnati da nuove destinazioni non collegate all'attività agricola per effetto di quanto previsto all'art.26, eventuali frazionamenti di aree di pertinenza della nuova destinazione dovranno essere contenuti entro un valore non superiore a otto volte quello della Su, salvo ambiti già chiaramente definiti e documentabili preesistenti. La Su resterà legata, agli effetti dell'applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici, al fondo d'origine per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità

o agibilità per la nuova destinazione. In particolare non potranno essere autorizzate nuove costruzioni residenziali anche se rurali (Vedi note alla Tabella C.2 del precedente art.26).

Agli effetti dell'applicazione degli indici di fabbricazione (Su ammessa, vedi tabella alla pagina seguente), non vanno conteggiate le aree ricadenti in frana, in zone calanchive e dissestate).

Gli interventi nelle zone agricole sono regolati dalle seguenti prescrizioni e parametri:

PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI DA RISPETTARE NEGLI INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA:

FUNZIONE AGRICOLA	LOTTO MIN. DI INTERV.	Su. AMMESSA	H. MAX	DISTANZE (1) ML			
				D1	D2	D3	D4
F.1 (abitazione rurale)	APPODERAM. IN ATTO MIN. 30.000(*)	250	8,50	5,00	5,00	CS (2)	6,00
F.2 (locali di servizio rustico)	APPODERAM. IN ATTO O 10.000 SE NON AZIEND.	1000/HA (&)	8,50	5,00	5,00	CS (2)	6,00
F.3 (allev.az./int eraz.bovini) F.4 (allev.az./int eraziendali zootecnia minore)	MIN. 50.000 MAX.10 HA (**)	500/HA	8,50	10,00 (°)	10,00	CS (2)	10,00 (3)
F.5 (suini autoconsumo)	APPODERAM. IN ATTO	20	4,50	10,00 (°)	10,00	CS (2)	10,00
F.6 (4) (suini non per autoconsumo) F.8 (4) (all.suini intensivi)	APPODERAM. IN ATTO	ESISTENTE + 20 % (10)	==	10,00 (5)	10,00 (5)	CS (2)(5)	10,00 (5)

F.7/F.9 (allevamenti intensivi bovini e zootecn minore)	MIN. 10000 MAX. 75000 (**)	600/HA	8,50	10,00	10,00 (°)	CS (2)	CS (2)(5)
F.10/F.11 (agroindustr. e serre intensive)	MIN. 5000 MAX. 20000 (**)	2000/HA	8,50	5,00	5,00	CS (2)	6,00
F.14 (spacci)	APPODERAM. IN ATTO	100/HA MAX. 300	7,50	5,00	5,00	CS (2)	10,00
F.15 (strutt.mecc anizz.agric.)	MIN. 3000 MAX. 10000	0,5/MQ	8,50	5,00	10,00	CS (2)	10,00
F.16 (6)(att.agritu ristiche)	APPODERAM. IN ATTO						
G.7b (7)(bacini itticoltura)	APPODERAM. IN ATTO	(8)	==	10,00 (9)	10,00 (9)	CS (2)(9)	10,00 (9)

NOTE ALLA TABELLA DEI PARAMETRI:

- (*) Il lotto minimo di mq.30.000 è richiesto per le nuove costruzioni. Nel caso di intervento su edifici già esistenti vale l'appoderamento in atto alla data di adozione delle presenti norme.
- (&) Aumentabili di mq.200 ogni ettaro oltre i 3 iniziali.
- (**) Minima e massima quota di superficie aziendale utilizzabile per l'applicazione dell'indice di edificabilità relativo alla funzione in oggetto.

(°) Riducibile a ml.5,00 nel caso di ampliamenti di edifici esistenti;

(1) DISTANZE:

DAI CONFINI DI PROPRIETA' = D1
 DAI CONFINI DI ZONA "E" = D2
 DAL CONFINE STRADALE = D3
 DA ALTRI EDIFICI RESIDENZIALI
 O DESTINATI ALLA PERMANENZA CONTINUATIVA = D4

(2) CS = COME STABILITO DAL CODICE DELLA STRADA:

ml.30,00 PER LE STRADE DI CATEGORIA C

ml.20,00 PER LE STRADE DI CATEGORIA F.1

ml.10,00 PER LE STRADE DI CAT. F.2

Per la classificazione delle strade vedere art.32 delle presenti norme

Per strade interpoderali e per le strade comunali e vicinali in disuso la distanza minima è fissata in ml.5,00

- (3) Distanza minima da edifici residenziali non aziendali ml.30,00
- (4) Solo interventi su insediamenti già esistenti
- (5) Distanze da rispettare per eventuali ampliamenti
- (6) Le attività agrituristiche sono regolamentate dalla normativa vigente in materia
- (7) E' prescritta una dettagliata indagine geotecnica e idrogeologica
- (8) Eventuali fabbricati di servizio rientrano nella tipologia F.2
- (9) Distanze riferite al piede dell'argine o al ciglio dell'invaso
- (10) 10% per allevamenti tipo F.8. Nel caso di allevamenti annessi a strutture casearie per le quali venga proposto, attraverso il piano di ristrutturazione, l'accorpamento, la Su complessiva degli allevamenti interessati potrà essere confermata anche mediante trasferimenti in altre strutture, sempre annesse alle attività casearie accorpate.

Art. 29) - Soggetti attuatori.

Gli interventi ammessi in base ai precedenti articoli nelle zone agricole possono essere realizzati dai seguenti soggetti aventi titolo per ottenere i relativi atti autorizzativi o concessori previsti dalle vigenti leggi in materia:

-Interventi di tipo F.1 (nuove costruzioni):

- a) - coltivatore diretto proprietario (o affittuario con contratto d'affitto con scadenza non inferiore a 10 anni dalla data di richiesta di intervento) che dedica all'attività agricola almeno il 30% del tempo lavorativo e ricava da tale attività almeno il 30% del proprio reddito di lavoro, richiedente l'intervento per le esigenze proprie e dei familiari collaboratori;
- b) -imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del Regolamento CEE 1257/99 e s.m., proprietari concedenti in affitto o a mezzadria in quanto richiedenti l'intervento per alloggiare gli operatori agricoli stabilmente insediati sul fondo o con rapporto di lavoro part-time e/o operatori agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, proprietari conduttori in economia richiedenti l'intervento per le esigenze proprie e dei familiari collaboratori, cooperative agricole di conduzione e forme associate assimilabili e cooperative braccianti

- Tutti gli altri tipi di intervento: soggetti di qualunque categoria.

Nelle località di CÀ BERNARDI, in attesa che l'Amministrazione Comunale provveda - eventualmente - a circoscrivere e/o definire i condivisibili intendimenti di salvaguardia, qualificazione e tutela, è esclusa la categoria di intervento della demolizione e ricostruzione: quanto sopra indicato è da ritenersi applicabile per i successivi artt. 27, 28 e 29.

ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE (ZONE OMOGENEE DI TIPO F) E AREE PER VIE DI COMUNICAZIONE.

Art. 30) - Zone per attrezzature generali. (zone omogenee di tipo "F")

**articolo inserito con la variante n. 6/2013*

La zona territoriale omogenea F comprende le parti di territorio destinate all'insediamento di attrezzature pubbliche o di uso pubblico ad ampio bacino d'utenza, e più precisamente delle funzioni di servizio che l'art. 16 delle presenti norme classifica nella sottofunzione b.3.

Le modalità e condizioni dei diversi comparti compresi in zona omogenea F sono individualmente disposte dalle apposite prescrizioni specifiche che seguono.

Comparto d) – Shooting Club

Il comparto, esteso mq 13.296 di superficie territoriale, è destinato all'insediamento di un campo da tiro sportivo, consistente in terrapieni e trincee scoperte conformi ai requisiti dei regolamenti federali e di sicurezza, con destinazione D.6 (attività sportive di enti operanti con fine di lucro).

E' ammessa la realizzazione di un fabbricato di servizio con caratteristiche costruttive e tipologiche di tipo tradizionale, conformi al contesto paesaggistico, di superficie utile non superiore a 200 metri quadrati e altezza non superiore a ml 3,50. Il lotto minimo coincide con l'intero comparto.

Le distanze minime da rispettarsi:

- dai confini di proprietà: ml 6,00 (strutture fisse)
- dal confine stradale: ml 10,00 (strutture fisse)
- dai limiti di zona (A,B,C,E,F,G): ml 5,00 (strutture fisse)
- fra pareti finestrate: ml 10, 00 (residenza stabile)

Trattandosi di un'attività sportiva è richiesta la realizzazione di una dotazione minima di parcheggi ad uso pubblico, corrispondente almeno al 10% della superficie territoriale del comparto.

Art. 31) – Aree destinate alla viabilità.

Il sistema infrastrutturale è classificato in relazione alle funzioni e alle caratteristiche delle strade secondo le seguenti categorie, con riferimento alla classificazione operata dal Codice della Strada; ed in coerenza con la gerarchizzazione della rete viaria del PTCP2009 vigente.

C)-Strade extraurbane secondarie: nei tratti esterni ai centri abitati come definiti dal C.d.S.;

E)-Strade urbane di quartiere : tutte le strade esistenti e di progetto interne ai centri abitati e alle nuove zone C, D, G previste dal PRG;

F)-Strade locali:

- F.1 - tutte le strade carrabili esistenti o in progetto esterne ai centri abitati;
- F.2 - tutte le strade vicinali carrabili esterne ai centri abitati.

Sono da intendersi centri abitati, fino alla loro delimitazione ai sensi dell'art.4 del D.lgs 30.04.1992 .n285, i tratti di strada che si trovano compresi tra gli appositi segnali di inizio e di fine località.

Nelle more dell'elaborazione della perimetrazione dei centri abitati (ai sensi del D. Lgs. 285/92, DPR 495/92, Circolare LL.PP. 6709/97); al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente. mediante interventi di ristrutturazione, modesti ampliamenti, realizzazione di strutture accessorie (quali autorimesse, purchè in aderenza a fabbricati già esistenti), in corrispondenza di insediamenti esistenti situati lungo la viabilità provinciale e comunale; dovranno essere osservate: le distanze minime di rispetto stradale o, in alternativa, l'allineamento prevalente (ove presente); o comunque una distanza minima di 5 m; purchè ciò non prefiguri la compromissione delle condizioni di sicurezza della circolazione e di tutela della proprietà stradale. Gli interventi saranno comunque subordinati alla preventiva acquisizione di parere favorevole degli Enti competenti (Provincia di Modena, Comune di Frassinoro) e al rispetto di ogni altra disposizione del presente piano.

Le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, nonché nelle costruzioni e ricostruzioni di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza, non possono essere inferiori a quelle ricavabili dalla seguente tabella:

TIPO DI STRADA	DENTRO AI CENTRI ABITATI		FUORI DAI CENTRI ABITATI	
	EDIFICI	MURI DI CINTA	EDIFICI	MURI DI CINTA
C	COME DA NORMA DI ZONA	COME DA REGOLAM. EDILIZIO	30,00 ML	3,00 ML
E	COME DA NORMA DI ZONA	COME DA REGOLAM. EDILIZIO	==	==
F.1	COME DA NORMA DI ZONA	==	20,00 ML	3,00 ML
F.2	COME DA NORMA DI ZONA	COME DA REGOLAM. EDILIZIO	10,00 ML	==

Per le strade interpoderali e per le strade comunali e vicinali in disuso è prescritta una distanza minima di ml.5,00.

Fuori dei centri abitati sono pure da rispettarsi le distanze minime fissate dal Codice della strada per alberi e siepi.

La sezione minima per le strade E è fissata in ml.6,00 oltre alle banchine e/o marciapiedi ove necessari.

Nelle fasce di rispetto stradale sono vietate nuove costruzioni, ampliamenti e

ricostruzioni di qualsiasi tipo e materiale lateralmente alle strade, ad esclusione di quelle strettamente connesse alla viabilità. Sugli edifici esistenti si interviene secondo quanto dettato al precedente art.26 in ordine alle possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente. Relativamente alla compatibilità delle funzioni ammesse si dovrà fare riferimento al tipo di zona confinante con la fascia di rispetto stradale interessata. Eventuali ampliamenti consentiti dalle norme di zona dovranno avvenire nella parte non prospiciente la strada.

Qualora risulti funzionalmente ed economicamente difficoltoso il recupero di un fabbricato ricadente nella fascia di rispetto stradale, a fronte di motivata documentazione potrà essere consentita la demolizione e ricostruzione di pari volumetria, eventualmente maggiorata della quota consentita dall'art.26, all'esterno della fascia stessa. La ricostruzione dovrà rispettare i caratteri planivolumetrici del fabbricato preesistente, nonché le prescrizioni ed i criteri di cui al precedente art.27, fatti comunque salvi eventuali altri vincoli previsti dalle presenti norme con particolare riferimento all'art.12 e sempre che sull'edificio non esista un vincolo di tipo conservativo.

Nelle fasce di rispetto stradale sono altresì consentiti interventi di riqualificazione ambientale, di sistemazione, rettifica, ampliamento e integrazione della viabilità, realizzazione di parcheggi, di percorsi pedonali e ciclabili, creazione di aree verdi, nel rispetto delle distanze prescritte dal C.d.S. per piante, siepi, muri. Le aree di rispetto stradale non possono in ogni caso essere considerate ai fini del rispetto degli standards urbanistici di cui all'art.46 della L.R.n.47/1978 e s.m.

La superficie delle fasce di rispetto, sempre che non contenga diversa specificazione o venga utilizzata per gli interventi di cui al precedente comma, è conteggiabile agli effetti dell'applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici della confinante, pur rimanendo non direttamente edificabile.

Il limite della fascia di rispetto va riferita al confine stradale, come definito dal Codice della strada.

Nelle fasce di rispetto è infine consentita la realizzazione di aree di servizio (distributori di carburante e attività complementari annesse) nei limiti più avanti riportati e nel rispetto della legislazione vigente in materia e in particolare D.Lgs.n.32/1998, Circ.Minist.218445/1998, Circolari esplicative regionali n.26527/1998 del 21-12-98, n.8027 del 6-4-99, n.1399 del 29-2-2000.

Gli impianti per la distribuzione di carburante e annessi servizi e attività accessorie, ove non espressamente individuati in apposite zone di tipo D.4 nell'ambito del territorio comunale, potranno essere insediati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, e individuati secondo quanto stabilito dall'art.2 del D.leg.n.32 del 11-2-98 qualora esulino dall'area di pertinenza stradale, nelle fasce di rispetto delle strade di tipo C e di tipo F.1, purché non interessate da zone di tutela specifica o generalizzata (corrispondenti cioè a zone agricole normali).

Oltre agli impianti per la distribuzione dei carburanti sono ammesse le seguenti funzioni, con riferimento all'art.16 delle presenti norme:

- b.1 (D.5)
- b.2 (C.1, C.1.1A/B, C3 limitatamente a laboratori per arti e mestieri)

I parametri di intervento, oltre al rispetto delle prescrizioni delle leggi specifiche in materia, sono così definiti:

Lotto minimo di intervento	=	mq.3.000 (*) vedi nota
Su	=	0,20 mq/mq
Parcheggi	=	indicati nel progetto esecutivo in relazione agli usi e con riferimento all'art.11
H massima	=	secondo esigenze per le strutture dell'impianto; un piano f.t. e comunque non superiore a ml.5,00 per i fabbricati destinati alle altre funzioni ammesse
Distanza: dai confini di proprietà dal confine stradale	= = =	ml.5,00 salve diverse prescrizioni per le opere relative all'impianto come da norme vigenti in materia; per gli edifici destinati ad altre funzioni ammesse: come Codice della Strada.

Sono inoltre da rispettare eventuali altri indici e parametri prescritti dalle norme specifiche vigenti in materia.

Le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il settore, (in particolare Dlgs.n.114/1998, L.R.n.14/1999, Del.Cons.Region.n.1253/1999).

Per gli impianti esistenti al di fuori delle suddette zone e non confermati, è ammessa la sola manutenzione, come definita dalle specifiche norme in materia.

(*) nota: L'area interessata dall'impianto e relativi fabbricati accessori e complementari potrà interessare, oltre alla fascia di rispetto vera e propria, una ulteriore area della profondità massima di ml.15,00.

ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE (ZONE OMOGENEE "G")

Art. 32) - Zone a verde pubblico e zone sportive. (G1)

Le zone a verde pubblico sono destinate alla conservazione, integrazione e formazione di parchi e giardini di uso pubblico e di aree attrezzate per lo svago e lo sport.

Nelle suddette zone sono ammesse attrezzature per la sosta ed il gioco e piccole attrezzature di servizio e di ristoro fisse o temporanee, nonché attrezzature per lo sport.

Le piste di sci da fondo oltre che nelle zone G1, possono essere previste anche in tutte le zone E, previa approvazione del P.P. di Iniziativa Pubblica, fermo restando la conformità ai Piani sovraordinati e nel rispetto delle procedure di legge. Per questa sono ammesse modeste varianti di tracciato in sede esecutiva e sempre con sezione massima di ml.6,00. Per tutte le aree individuate come zone omogenee G in quanto possono comportare interventi di nuova edificazione e per le quali non risultano prodotte in questa Variante Generale le necessarie verifiche geologiche, si conferma l'indice di 0.05 mq/mq. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di riproporre indici maggiori, nel rispetto delle necessarie verifiche geologiche e secondo le procedure di legge.

L'intervento è diretto in applicazione dei seguenti indici:

UF: - impianti a verde	0,05 mq/mq comprendente attrezzature coperte, scoperte e temporanee
- impianti sportivi	0,30 mq/mq per attrezzature già edificate o da edificare (spogliatoi, magazzini, impianti coperti e scoperti)
Parcheggi	= indicati nel progetto esecutivo in relazione agli usi e con riferimento all'art.11
H massima	= un piano f.t. e comunque non superiore a ml.7,00 salvo particolari strutture per lo sport.

Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica di cui al punto 2 del precedente art. 3 e le prescrizioni riportate nell'allegato 2 alle N.d.A. per aree specifiche.

Per le 'Zone a verde pubblico e zone sportive' situate all'interno delle 'Aree di valorizzazione del Castello' valgono inoltre le disposizioni del successivo art. 36.

Art.33) - Zone per attrezzature pubbliche di servizio. (G2)

**articolo modificato con la variante n. 6/2013*

Le suddette zone sono destinate alla conferma, integrazione o realizzazione dei servizi ed attrezzature pubbliche (per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne, di interesse comune, religiose) secondo le indicazioni contenute negli elaborati grafici del P.R.G.

Sono pure consentite funzioni complementari secondarie in base alla matrice di compatibilità di cui all'art.20, nella misura massima del 20% della Su. edificabile.

L'intervento è diretto e di iniziativa pubblica o privata con apposita convenzione.

Nella generalità dei casi l'individuazione delle aree per servizi operata dal P.R.G. è da ritenersi vincolante, mentre per eventuali indicazioni all'interno dei comparti edificatori di espansione le stesse, fatte salve le quantità, potranno essere diversamente organizzate in sede di P.P. di attuazione, previo accordo con l'Amministrazione comunale.

Per tutte le aree individuate come zone omogenee G in quanto possono comportare interventi di nuova edificazione e per le quali non risultano prodotte in questa Variante Generale le necessarie verifiche geologiche, si conferma l'indice di 0.05 mq/mq. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di riproporre indici maggiori, nel rispetto delle necessarie verifiche geologiche e secondo le procedure di legge.

Gli interventi sono soggetti all'applicazione dei seguenti indici e parametri:

-UF	= 0,05 mq/mq zone già edificate o da edificare
-Parcheggi	= come art.11
-H massima	= tre piani fuori terra e comunque non superiore a ml.11,50 salvo specifiche esigenze per strutture particolari
-	Distanze minime (*) = dai confini di zona o proprietà ml.5,00 dalle strade interne al P.T.U. ml.5,00 da pareti finestrate di edifici antistanti ml.10,00
-VL	= 0,5

(*) Nel caso in cui l'edificazione a lato di strade di cat. F o non classificate, determini un allineamento prevalente, la distanza di nuovi fabbricati, l'ampliamento o la sopraelevazione di edifici esistenti, sarà determinata su tale allineamento ove a ciò non ostino, ragioni di sicurezza stradale.

Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica allegata al P.R.G. relative all'area di intervento, ove esistenti. Per le 'Zone per attrezzature pubbliche di servizio' situate all'interno delle 'Aree di valorizzazione del Castello' valgono inoltre le disposizioni del successivo art. 36.

NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il comparto indicato con la lettera e) in cartografia è disciplinato dalle prescrizioni specifiche di seguito disposte.

Comparto e) – Santuario della Madonna di Pietravolta

La struttura di accoglienza compresa nel complesso del Santuario può essere ampliata al piano terreno e primo piano nella misura massima di 250 metri quadrati di superficie utile. I caratteri compositivi e costruttivi delle opere di ampliamento dovranno conformarsi alle caratteristiche del complesso esistente.

Art.34) - Zone per parcheggi pubblici

Dette zone sono destinate dal P.R.G. alla realizzazione di aree di sosta per autovetture e veicoli in genere e la loro attuazione avviene a mezzo di progetto esecutivo.

Il progetto dovrà prevedere una percentuale non inferiore al 25% dell'area con pavimentazione permeabile e la messa a dimora di alberature d'alto fusto nella misura minima di una essenza ogni 10 posti macchina. Le caratteristiche dimensionali di corsie e posti auto sono quelle fissate all'art.11 delle presenti norme.

Potranno inoltre essere previste strutture di parcheggio interrato e/o in elevazione, le cui caratteristiche saranno determinate in sede di progetto esecutivo in base alle esigenze e condizioni ambientali della zona, sempre fatta salva la quota di terreno permeabile di cui al comma precedente.

Nel caso in cui le aree destinate a parcheggio individuate graficamente dal P.R.G. ricadano all'interno di comparti per insediamenti residenziali e/o produttivi, le stesse concorrono al soddisfacimento dello standard richiesto dalle presenti norme in base al citato art.11.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SPECIALI

Art. 35) – Potenziamento delle strutture di servizio in località Prati Fiorentini

In conformità a quanto previsto dal vigente Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese è ammesso il potenziamento della struttura edilizia esistente alla data di adozione delle presenti norme in località Prati Fiorentini, anche attraverso interventi di nuova edificazione purché contigui alla stessa, finalizzati alla realizzazione di servizi agli utenti degli impianti sciistici e del Parco, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del suddetto Piano Territoriale e delle ulteriori seguenti prescrizioni:

- la Superficie Utile Lorda complessiva, comprensiva delle strutture edificate preesistenti alla data di adozione delle presenti Norme, non potrà essere superiore a totali mq. 500;
- le altezze dovranno essere coerenti con i fabbricati esistenti, comunque non superiori ad un piano fuori terra;
- dovranno essere particolarmente curati gli aspetti di inserimento paesaggistico attraverso l'uso di materiali, tecnologie costruttive proprie delle tradizioni locali ed opere schermanti mediante essenze vegetali autoctone;
- gli interventi di nuova edificazione sono subordinati alla realizzazione di adeguati impianti di trattamento dei reflui;
- la realizzazione degli interventi di potenziamento quivi consentiti non dovrà in alcun modo alterare, direttamente o indirettamente, la configurazione e l'assetto morfologico preesistente della strada storica denominata "Via Bibulca".
- L'intervento dovrà essere conforme al progetto allegato all'accordo di programma;

In tale località è inoltre consentita la realizzazione di parcheggi fino ad un massimo di complessivi n. 100 posti auto, purché collocati lungo la viabilità comunale e nel rispetto dei seguenti requisiti:

- devono essere limitati al massimo i movimenti di terra e le eventuali scarpate, di modesta entità, dovranno essere rinaturalizzate contestualmente alla realizzazione delle opere;
- non sono ammessi interventi di impermeabilizzazione del suolo.
- i confini delle aree adibite a parcheggio dovranno essere piantumati con essenze vegetali autoctone e di tipo schermante;
- la disposizione delle aree di sosta dovrà essere il più possibile coerente con l'orografia del luogo e, fatte salve le necessarie sistemazioni delle aree di accesso dalla viabilità di attestazione, non dovranno essere realizzate opere permanenti per la distribuzione della viabilità interna e la dislocazione degli stalli di sosta;
- dovranno essere utilizzate aree libere da vegetazione boschiva e conservati gli esemplari arborei eventualmente presenti isolati od in piccoli gruppi;
- dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per ridurre al minimo il danneggiamento del cotico erboso esistente. Eventuali risarcimenti che si rendano necessari dovranno essere eseguiti rigorosamente con materiali di provenienza locale, onde evitare in modo assoluto possibili effetti di inquinamento flogistico;
- anche la realizzazione dei suddetti parcheggi non dovrà in alcun modo alterare, direttamente o indirettamente, la configurazione e l'assetto morfologico preesistente della strada storica denominata "Via Bibulca".

Art.36) – Aree di valorizzazione del Castello

Nelle 'Aree di valorizzazione del Castello' (Castello Lardi) indicate in cartografia di piano, il

PRG persegue obiettivi specifici di valorizzazione dell'emergenza storico-testimoniale-ambientale del Castello e di promozione dell'offerta delle opportunità di fruizione dello stesso al territorio. Le 'Aree di valorizzazione del Castello' comprendono 'Zone per attrezzature pubbliche di servizio', 'Zone omogenee B.2' e 'Zone omogenee B.1', 'Zone omogenee C', 'Zone a verde pubblico e zone sportive': nelle zone omogenee B.1, B.2 e C gli interventi dovranno rispettivamente uniformarsi alle prescrizioni e indicazioni di cui ai precedenti artt. 22-23; nonché in generale alle successive specifiche disposizioni e prescrizioni, da estendersi ove previsto alle Zone per attrezzature pubbliche di servizio, 'Zone a verde pubblico e zone sportive':

a. le 'Zone a verde pubblico e zone sportive' esistenti ed in progetto saranno prioritariamente destinate alla realizzazione di percorsi pedonali e spazi per la sosta, da attrezzarsi mediante arredi ed eventuali strutture leggere amovibili, a supporto della fruizione dell'area e della connessione con le aree a verde lungo il Fosso della Badia;

b. il progetto di recupero di edifici esistenti in 'Zona omogenea B.2' dovrà essere accompagnato da un idoneo studio di inserimento paesaggistico-ambientale. Lo studio dovrà evidenziare la coerenza delle soluzioni progettuali prospettate rispetto al contesto e l'assenza di ricadute negative sullo stesso, anche mediante fotoinserti e simulazioni riferite ad un opportuno intorno;

c. in Zona omogenea B.2 non sono ammessi: - interventi di ampliamento degli edifici esistenti tali da pregiudicare la salvaguardia e valorizzazione degli spazi aperti e dell'insediamento storico nella sua valenza architettonica e paesaggistico-ambientale; - interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti tali da comportare il superamento delle altezze dei fabbricati principali esistenti; - interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per costruzioni pertinenziali a servizio di fabbricati esistenti, purchè tali da non pregiudicare la salvaguardia e valorizzazione degli spazi aperti e dell'insediamento storico nella sua valenza architettonica e paesaggistico-ambientale;

d. negli interventi relativi alle 'Zone per attrezzature pubbliche di servizio' e alle 'Zone omogenee B.2', 'Zone omogenee B.1' e 'Zone omogenee C', i materiali di finitura esterna, incluse le coperture, come pure i serramenti, ecc., dovranno essere propri per tipologia e colorazione della tradizione locale: dovranno essere utilizzate coperture in lastre di arenaria, paramenti murari in sasso o intonacati (con esclusione di colorazioni diverse dalle gamme cromatiche naturali di tonalità chiara: es. sabbia, ecc.), ecc.;

e. in Zona omogenea B.1 e C sono ammessi: - interventi di nuova costruzione, purchè accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico-ambientale (a scala di progetto edilizio o piano particolareggiato), come descritto al precedente punto b.; le tipologie edilizie e costruttive, nonché le altezze degli edifici dovranno risultare compatibili con il contesto dell'area di valorizzazione; la scelta dei materiali di finitura esterna risponda ai criteri definiti al precedente punto d. .

Contenuti di dettaglio del progetto di riqualificazione e valorizzazione da realizzarsi nelle Aree di valorizzazione del Castello potranno essere definiti mediante la predisposizione di idoneo Piano di recupero (di iniziativa pubblica o privata).

Art.36 bis) – Area di valorizzazione del Mulino di Torroncino

Nell' 'Area di valorizzazione del Mulino di Torroncino', indicata in cartografia di piano, il PRG persegue obiettivi specifici di valorizzazione del sito storico del Mulino di Torroncino e aree circostanti, quale caposaldo per la fruizione turistica, agrituristica (e ricreativa in senso lato); del contesto territoriale e rurale interessato. Esso risulta connotato dalla presenza di luoghi, emergenze storico-testimoniali (mulini, castelli, ecc.) e sentieri per lo più prossimi all'abitato di Frassinoro. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso il recupero del Mulino di Torroncino e delle aree esterne adiacenti, con possibilità di operare, unicamente con finalità di supporto ad attività agrituristiche, ricreative, fruibili, ecc. e comunque nel rispetto dei valori storico-architettonici e degli elementi del sistema forestale e boschivo presenti; una organica sistemazione dei luoghi ed una qualificazione delle aree circostanti. Nelle zone omogenee E3.2, interne all'area di valorizzazione, gli interventi dovranno uniformarsi alle prescrizioni e indicazioni di cui ai precedenti art. 12.1-25-26-27-28-29-30; mentre nelle zone omogenee E.1, interne all'area di valorizzazione, gli interventi dovranno uniformarsi alle prescrizioni e indicazioni di cui ai precedenti art. 25-26-27-28-29-30. Valgono in ogni caso le successive specifiche disposizioni e prescrizioni:

- sono ammessi interventi edilizi e/o di installazione o realizzazione di strutture precarie e sistemazione di spazi all'aperto; essi dovranno risultare organicamente inseriti nel contesto territoriale e non interferire paesaggisticamente con i valori storico testimoniali ed ambientali presenti. Essi dovranno pertanto essere qualificati dalla contestuale realizzazione di interventi di inserimento paesaggistico sistemazioni a verde, ecc. nonché dalla eventuale sistemazione della viabilità di accesso e/o delle dotazioni infrastrutturali;
- qualora gli edifici esistenti non dispongano di spazi idonei e/o sufficienti, unicamente al fine di promuovere il recupero e la valorizzazione funzionale del nucleo insediativo del Mulino (e del contesto circostante) a fini turistico-ricreativi-fruibili, potranno essere realizzati, previo parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio:
 - manufatti edilizi a servizio delle attività turistico – fruibili, di volume massimo pari al 10 % dei volumi esistenti, atti ad ospitare eventuali spazi per l'accoglienza e permanenza di persone e/o agriturismi, spazi e locali di servizio, ecc.; oltre ad un eventuale alloggio di custodia e relativi servizi; ecc.- eventuali strutture amovibili e precarie a supporto di attività ricreative e del tempo libero di Superficie coperta massima pari al 5% della Superficie esistente ;
- i contenuti di dettaglio del progetto di valorizzazione territoriale da realizzarsi nell' "Area di valorizzazione del Mulino di Torroncino" potranno essere definiti mediante la predisposizione di idoneo Progetto unitario (di iniziativa pubblica o privata).

Art.37) - Zone per lo sfruttamento industriale dell'energia eolica

La zona per lo sfruttamento industriale dell'energia eolica è destinata alla realizzazione del progetto di un impianto eolico in Località Ca' Spelta, nei pressi di Madonna di Pietravolta; come da determinazioni della Conferenza dei servizi (ai sensi del Titolo III Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9) di cui al 'Rapporto sull'impatto Ambientale' del 27 novembre 2007, in coerenza con la Del. G.P. n. 455 del 11/12/07.

Art.38) – Disposizioni inerenti il corretto inserimento paesaggistico-ambientale delle costruzioni accessorie nel territorio comunale

In tutto il territorio comunale, costruzioni ed elementi accessori di modeste dimensioni a servizio degli edifici principali (quali autorimesse, depositi attrezzi, legnaie, serre, porticati e simili, ecc.), ove consentite dalle presenti norme ed in coerenza con il Regolamento edilizio vigente, dovranno essere realizzate in modo tale da non compromettere la funzionalità delle aree di pertinenza e del verde; nonché da non creare effetti di disordine compositivo e degrado dal punto di vista paesaggistico. Le tipologie, i materiali, la forma e i colori di tali costruzioni ed elementi accessori dovranno rispondere a obiettivi di semplicità formale e corretto inserimento ambientale, con esclusione di box in lamiera o cemento prefabbricato a vista. Per costruzioni ed elementi accessori già esistenti non coerenti con le precedenti disposizioni, condonate o sanabili ai sensi della L. n. 47/1985 e s.m. in quanto assentibili in base alle presenti Norme, potrà essere richiesto il rilascio di apposito permesso di costruire per realizzare l'opportuna sostituzione con opere conformi ai criteri del presente articolo; purchè nel rispetto della superficie, altezza e ubicazione preesistenti. Negli altri casi si procederà secondo quanto previsto dalla citata L. n. 47/1985.

ALLEGATO 1

NORMATIVA DELLE AREE IN DISSESTO DEGLI ABITATI DI PIANDELAGOTTI E FONTANALUCCIA
DICHIARATI DA CONSOLIDARE AI SENSI DELLA LEGGE N°445 DEL 9-7-1908

N.B.: in caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo negli elaborati grafici e quelli approvati con specifico provvedimento, prevalgono questi ultimi.

CENTRO ABITATO DI PIANDELAGOTTI, DICHIARATO DA CONSOLIDARE CON REGIO DECRETO 5 OTTOBRE 1939 N.1764

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE DELLE AREE IN DISSESTO CON NORMATIVA D'USO DEL SUOLO PER L'ABITATO DI PIANDELAGOTTI, DICHIARATO DA CONSOLIDARE AI SENSI DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1908 N.445, APPROVATE CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2014 DEL 11.11.1997

I) NORMATIVA D'USO DEL SUOLO DI TIPO URBANISTICO EDILIZIO

art. 1) NORME GENERALI

Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nelle ZONE A, B e C, (fermo restando le autorizzazioni ed i pareri ai sensi della L.64/1974) non devono determinare aumenti di carico tali da turbare l'equilibrio del terreno e devono prevedere:

- 1) la perfetta tenuta degli impianti idrici - tecnologici,
- 2) la perfetta raccolta e allontanamento delle acque di gronda,
- 3) il perfetto deflusso delle acque meteoriche nelle aree cortilive, nei giardini, ecc.

Gli impianti tecnologici di interesse pubblico (in particolare acquedotti e fognature) devono essere mantenuti efficienti, provvedendo con tempestività alla eliminazione di eventuali perdite.

art. 2) ZONA A

Nella zona A non sono ammessi interventi di nuova edificazione, né ampliamenti di edifici esistenti.

Sono invece ammessi, con particolare attenzione alle esigenze di consolidamento strutturale, interventi

sul patrimonio edilizio esistente, come previsto dalla L.47/1978 e successive modifiche, e dalla L.47/1985, quali:

- opere interne,
- manutenzione ordinaria e straordinaria, -restauro scientifico,
- restauro C risanamento conservativo di tipo A e B,
- demolizione senza ricostruzione,
- recupero e risanamento delle aree libere,
- ristrutturazione edilizia, escluso il ripristino edilizio.

art. 3) ZONA B

In questa zona non sono ammessi interventi di nuova costruzione. Sono invece ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente, come previsto dalla L.R.47/1978 e successive modifiche, e dalla L.47/1985, quali:

- opere interne,
- manutenzione ordinaria e straordinaria,
- restauro scientifico,
- restauro e risanamento conservativo di tipo A e B,
- demolizione senza ricostruzione,
- recupero e risanamento delle aree libere,

- ristrutturazione edilizia, escluso il ripristino edilizio.

Gli interventi di ampliamento delle unità edilizie esistenti, entro il limite del 20% del volume edilizio preesistente. La eventuale realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e strade a servizio degli insediamenti esistenti, e permessa nei casi in cui ne sia dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternative e subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

art. 4) ZONA C

Sono qui ammessi tutti gli interventi previsti per le ZONE A e B anche con l'aggiunta del "ripristino tipologico" e del "ripristino edilizio", e gli interventi di nuova costruzione in lotti interclusi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato definito dall'art. 13 della L.47/1978 e in lotti di completamento di ridotte dimensioni e modesto indice di fabbricabilità, individuati dallo strumento urbanistico. Nelle zone agricole possono essere previsti nuovi edifici di servizio.

II) NORMATIVA D'USO DEL SUOLO DI TIPO AGRO-FORESTALE

art. 1) NORME GENERALI

(comuni alle diverse zone ed ai diversi tipi di copertura ed uso del suolo)

Nel perimetro dell'abitato da consolidare l'interesse preminente della gestione ed utilizzo economico dei terreni ricompresi è quello di raggiungere un assetto di stabilità. Le prescrizioni che seguono sono applicate su tutto il territorio interessato dalla perimetrazione, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, da ogni soggetto avente rapporto con detto territorio.

Regimazione idrica superficiale

I proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare nelle lavorazioni agricole, devono realizzare una adeguata rete scolante principale e secondaria, della quale assicurano la manutenzione in piena efficienza. Parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale (fossi di guardia, di scolo, cunette stradali), liberandola dai residui di lavorazione dei terreni o di origine vegetale o da eventuali rifiuti. Le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo di serbatoi, di abbeveratoi, ecc. debbono essere regimate e canalizzate in idonei collettori.

Movimento e livellamento terreno

Non sono consentiti in zona A e in zona B scavi, riporti e movimentazioni del terreno, compresi quelli realizzati a miglioramenti agricoli. Sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione della rete scolante o all'esecuzione di opere di consolidamento. In zona C i movimenti di terreno possono essere ammessi, se previsti e disciplinati espressamente per tale zona e nel rispetto dei vincoli e delle normative territoriali esistenti, in ottemperanza ai quali dovranno essere acquisite anche le relative autorizzazioni.

Opere consolidamento, di regimazione e loro tutela

Le opere di sistemazione superficiale e profonda sono sempre consentite, anche da parte di privati, previa presentazione di specifico progetto esecutivo ed autorizzazione del Servizio provinciale Difesa del Suolo, Risorse idriche e Risorse forestali, competente in materia. Tali opere devono essere sempre mantenute efficienti. In nessun caso, ed in particolare nell'ambito delle

lavorazioni agricole, le opere di questa tipologia, anche se sotterranee, devono essere danneggiate o scalzate.

Tali opere non possono essere oggetto di modificazioni ed i terreni sui quali insistono, o con i quali hanno relazione di stabilità ed efficienza, non devono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni.

Scarpate stradali e fluviali

Le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazioni agricole. Nelle lavorazioni agricole, dal loro margine superiore e inferiore deve essere mantenuta una distanza superiore a ml.2,00. Le scarpate devono essere possibilmente recuperate alla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. La vegetazione ripariale, dove presente, va mantenuta.

Viabilità

La viabilità podereale e forestale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenuti efficienti dotandoli, di cunette, taglia-acque, altre opere consimili, atte ad evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali. In particolare deve essere mantenuta efficiente, o ripristinata, la viabilità podereale, alla quale le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a ml.1,50.

Transito dei veicoli a motore

Sulla viabilità forestale e podereale è consentito il transito dei mezzi motorizzati solo per lo svolgimento delle attività lavorative e di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e protezione civile, nonché ai residenti. Al fine di evitare l'innescarsi di fenomeni erosivi è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei prati, nei pascoli, nei boschi, lungo le mulattiere o i sentieri, per scopi diversi da quelli sopra elencati.

Bosco ripariale

Il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua che attraversano l'area riveste importanza prioritaria ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico. Va pertanto tutelato dove presente e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristiche del popolamento ripariale. In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a ml.1,50.

Siepi ed alberi isolati

Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale. Se mancanti, tali elementi lineari devono essere possibilmente ricostruiti e successivamente tutelati. Tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

Trasformazioni nelle qualità di copertura e uso del suolo

All'interno della perimetrazione, nelle zone A, B e C sono sempre vietate le trasformazioni d'uso del suolo che presuppongono lavorazioni del suolo più intensive o frequenti di quelle in atto. Sono ammesse esclusivamente trasformazioni verso gradi inferiori di intensità colturale (esempio: terreni soggetti a lavorazioni annuali - terreni soggetti a lavorazioni poliennali - prato stabile - incolti).

Disboscamento, decespugliamento

L'eliminazione di bosco e cespugli è sempre vietata. Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti. In tal caso deve essere limitata allo stretto necessario. Dopo l'intervento, a cura dell'esecutore dello stesso, sulle superfici interessate viene reinsediata la vegetazione preesistente, se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l'operazione non costituisce di per se un fattore turbativo dell'equilibrio del suolo; sempre e comunque la compagine vegetale deve essere ricostruita prendendo a modello quella autoctona della zona, e deve essere adatta all'habitat che si è venuto a costruire, anche in fase pionieristica (impiego di specie erbacee ed arbustive). In presenza di condizioni estremamente limitative nei confronti dello sviluppo di un soprassuolo vegetale, le superfici denudate, una volta ragguagliate, sono lasciate alla evoluzione spontanea, se sussistono condizioni di limitata instabilità oppure trattate con interventi di ingegneria naturalistica negli altri casi.

Verde pubblico e privato

Le ordinarie operazioni di manutenzione e giardinaggio devono garantire il mantenimento del cotico erboso e la raccolta ed allontanamento razionale delle acque superficiali. In ambito urbano l'impiego di piante arboree ornamentali di grossa taglia deve essere limitato e circoscritto alle situazioni in cui non sussiste il pericolo di provocare fessurazioni e cedimenti del suolo. Nei parchetti situati in zona "A", qualora si verificassero morti di piante di grossa taglia (abeti, frassini ecc.), si provvederà alla loro sostituzione utilizzando elementi più leggeri.

Orti familiari

Negli orti esistenti, di modeste dimensioni, possono essere attuate le ordinarie operazioni di gestione avendo cura di razionalizzare la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali.

Area Urbanizzata

Nelle aree interne al perimetro urbano in cui sono presenti formazioni vegetali, vanno applicati gli artt.1 e 2 della presente normativa, fino alla avvenuta urbanizzazione.

art. 2) NORME PARTICOLARI

2.1 ZONA "A"

Terreno pascolivo

Sono consentite normali operazioni gestionali consistenti in periodiche erpicature, trasemina e sfalcio regolare. Le erpicature non possono superare i cm.30 di profondità e devono avvenire con frequenza superiore ai 5 anni. L'esercizio del pascolo è di norma vietato, soprattutto nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. E' necessario realizzare e mantenere efficiente una rete scolante principale e secondaria. E' vietata la conversione in seminativo.

Prato arborato

Questo tipo d'uso ricopre aree consistenti ed appare in progressivo incremento. Si tratta di popolamenti erbacei in cui la progressiva colonizzazione dell'elemento arboreo ed arbustivo è contenuta da pratiche di gestione a prato stabile e dall'esercizio del pascolo. Sono consentiti esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la struttura del cotico erboso, come leggere erpicature al fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo, al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria. Non è consentito l'utilizzo a pascolo e prato pascolo quando piove o quando il terreno è bagnato. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo. La vegetazione arborea ed arbustiva presente va mantenuta.

Soprassuolo boschivo (bosco ceduo di faggio)

Nella zona "A" l'attitudine del ceduo è prevalentemente protettiva, quindi gli interventi sono finalizzati al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge. I tagli di utilizzazione del ceduo in quanto tale sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed alla regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno. Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo. I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui composti o avviati all'alto fusto. Sono vietati l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità forestale.

Nuovi rimboschimenti

In zona "A" sono in linea di principio vietati nuovi rimboschimenti. Essi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole) e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

2.2) ZONA "B"

Cespuglieto di Rovo

Questa formazione è costituita da un incolto arbustato a prevalenza di rovo, con piante arboree sparse. Nella fase attuale è da considerarsi in evoluzione verso l'affermazione di una struttura boschiva che è da favorire attraverso la trasformazione naturale del soprassuolo e la colonizzazione spontanea di essenze autoctone provenienti dal bosco circostante. Deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali con formazione di una adeguata rete scolante superficiale e secondaria. Non è consentito l'uso a pascolo, in particolare nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo o, comunque, in forme colturali più intensive di quella esistente.

Terreno pascolivo

Sono consentite le normali operazioni gestionali consistenti in periodiche erpicature, trasemina e sfalcio regolare. Le erpicature non possono superare i cm.30 di profondità e devono avvenire con frequenza superiore ai 5 anni. L'esercizio del pascolo è di norma vietato, nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. E' necessario realizzare e mantenere efficiente una rete scolante principale e secondaria. E' sempre vietata la conversione in seminativo.

Prato arborato

Sono consentiti esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la struttura del cotico erboso, come leggere erpicature al fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo, al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria. Non è consentito l'utilizzo a pascolo e prato pascolo. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo.

Soprassuolo boschivo (Bosco ceduo di faggio)

Anche nella zona "B" l'attitudine del ceduo è prevalentemente protettiva quindi anche qui gli interventi sono finalizzati al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge. I tagli di utilizzazione, che da soli, o in contiguità con aree denudate per cause varie, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie accorpata superiore ad 1 ettaro, sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed alla regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno. La contiguità si considera interrotta dal rilascio di fasce di vegetazione boschiva di larghezza superiore a ml.50,00. Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo. I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui composti. Il numero e le caratteristiche delle matricine da rilasciare e la durata del turno minimo sono quelli prescritti dalle vigenti P.M.P.F. L'esbosco dei prodotti deve essere effettuato attraverso la viabilità esistente, limitando all'indispensabile sia il transito che il rotolemento del materiale dal letto di caduta alla viabilità più vicina; nelle parti di bosco in rinnovazione o tagliate negli ultimi 5 anni tale pratica è vietata. Sono vietati l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità forestale.

Rimboschimenti

La loro gestione può consentire il mantenimento della struttura esistente fintanto questa permane stabile senza interventi esterni. Nel momento in cui si verificano morti di piante, tali situazioni vengono utilizzate per avviare il soprassuolo verso il restauro di condizioni ecologiche di maggiore naturalità, ovvero verso una copertura boschiva più stabile e maggiormente in equilibrio con l'ambiente, attraverso l'evoluzione spontanea o il taglio degli individui morti o deperenti con apertura di modeste chiarie, lasciate poi alla ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona spontanea, avendo l'obiettivo generale di perseguire la massima

diversificazione specifica possibile. Sono ammessi tagli di utilizzazione (saltuari, successivi, a buche) su piccole superfici. La fustaia non può essere trasformata in bosco a struttura più semplice (come, ad esempio, il bosco ceduo), né in altre qualità di coltura.

A motivo dei loro effetti non sempre positivi in aree con problemi di dissesto, anche in zona "B" non sono sconsigliati i nuovi rimboschimenti. Essi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole) e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

2.3) ZONA "C"

Cespuglieto di Rovò

Questa formazione è costituita da un incolto arbustato a prevalenza di rovo, con piante arboree sparse. Nella fase attuale è da considerarsi in evoluzione verso l'affermazione di una struttura boschiva che è da favorire attraverso la trasformazione naturale del soprassuolo e la colonizzazione spontanea di essenze autoctone provenienti dal bosco circostante. Valgono le medesime prescrizioni adottate per la zona "B".

Terreno pascolivo

Sono consentite le normali operazioni gestionali consistenti in periodiche erpicature, trasemina e sfalcio regolare.

L'esercizio del pascolo non è consigliato nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. E' necessario realizzare e mantenere efficiente una rete scolante principale e secondaria. E' sempre vietata la conversione in seminativo.

Prato arborato

Sono consentiti esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la struttura del cotico erboso, come leggere erpicature al fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo, al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria. Non è consentita la trasformazione in seminativo.

Soprassuolo boschivo (Bosco ceduo di faggio)

In zona "C" la funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolgerà è garantita dal rispetto delle P.M.P.F. vigenti.

Gli interventi che comportino forme di governo e di trattamento più semplici rispetto a quelle in atto rimangono comunque esclusi.

Rimboschimenti

La loro gestione può consentire il mantenimento della struttura esistente fintanto questa permane stabile senza interventi esterni. Nel momento in cui si verificano morti di piante, tali situazioni vengono utilizzate per avviare il soprassuolo verso il restauro di condizioni ecologiche di maggiore naturalità, ovvero verso una copertura boschiva più stabile e maggiormente in equilibrio con l'ambiente, attraverso l'evoluzione spontanea o il taglio degli individui morti o

deperenti con apertura di modeste chiarie, lasciate poi alla ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona spontanea, avendo l'obiettivo generale di perseguire la massima diversificazione specifica possibile. Sono ammessi tagli di utilizzazione (saltuari, successivi, a buche) su piccole superfici. La fustaia non può essere trasformata in bosco a struttura più semplice (come, ad esempio, il bosco ceduo), né in altre qualità di coltura.

A motivo dei loro effetti non sempre positivi in aree con problemi di dissesto, anche in zona "C" non sono consigliati i nuovi rimboschimenti. Essi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole). In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere.

Nuovi Seminativi

All'interno della zona "C" non è consentita la creazione di nuovi seminativi o l'impianto di colture che prevedano pratiche di lavorazione del suolo più intense di quelle in uso. In tutti i casi è prescritta la creazione ed il mantenimento in efficienza della rete scolante superficiale e periferica. Vanno rispettati la viabilità poderali, i fossi, le siepi, la vegetazione ripariale, le scarpate, e tutti gli altri elementi territoriali consimili, con opportuni franchi di lavorazione. Vanno, inoltre, rispettati gli esemplari arborei ed arbustivi, isolati ed in gruppi, presenti all'interno di aree coltivate, con un franco di lavorazione che garantisca l'integrità, degli apparati radicali.

CENTRO ABITATO DI FONTANALUCCIA, DICHIARATO DA CONSOLIDARE CON R.D. N° 1319 DEL 24/09/1931

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE DELLE AREE IN DISSESTO, CON NORMATIVA D'USO DEL SUOLO, PER L'ABITATO DI FONTANALUCCIA DICHIARATO DA CONSOLIDARE AI SENSI DEL R.D. 9 LUGLIO 1908 N° 445 APPROVATE CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1497 DEL 1/08/1997

I) NORMATIVA D'USO DEL SUOLO DI TIPO URBANISTICO EDILIZIO

art. 1) NORME GENERALI

Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nelle ZONE A, B e C, (fermo restando le autorizzazioni ed i pareri ai sensi della L. 64/1974) non devono determinare aumenti di carico tali da turbare l'equilibrio del terreno e devono prevedere:

- 1) la perfetta tenuta degli impianti idrici - tecnologici,
- 2) la perfetta raccolta e allontanamento delle acque di gronda,
- 3) il perfetto deflusso delle acque meteoriche nelle aree cortilive, nei giardini, ecc.

Gli impianti tecnologici di interesse pubblico (in particolare acquedotti e fognature) devono essere mantenuti efficienti, provvedendo con tempestività alla eliminazione di eventuali perdite.

art.2) ZONA A

Nella zona "A" non sono ammessi interventi di nuova edificazione, né ampliamenti di edifici esistenti. Sono invece ammessi, con particolare attenzione alle esigenze di consolidamento strutturale, interventi sul patrimonio edilizio esistente, come previsto dalla L.R. 47/1978 e successive modifiche, e dalla L. 47/1985, quali:

- opere interne,
- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro scientifico,
- restauro e risanamento conservativo di tipo A e B,
- demolizione senza ricostruzione,
- recupero e risanamento delle aree libere,
- ristrutturazione edilizia, escluso il ripristino edilizio.

art.3) ZONA B

In questa zona non sono ammessi interventi di nuova costruzione. Sono invece ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente, come previsto dalla L.R. 47/1978 e successive modifiche, e dalla L. 47/1985, quali:

- opere interne,
- manutenzione ordinaria e straordinaria,
- restauro scientifico,
- restauro e risanamento conservativo di tipo A e B,
- demolizione senza ricostruzione,
- recupero e risanamento delle aree libere,
- ristrutturazione edilizia, escluso il ripristino edilizio.
- gli interventi di ampliamento delle unità edilizie esistenti, entro il limite del 20% del volume edilizio preesistente.

L'eventuale realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e strade a servizio degli insediamenti esistenti, è permessa nei casi in cui ne sia dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternative e subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

art.4) ZONA C

Sono qui ammessi tutti gli interventi previsti per le ZONE "A" e "B" anche con l'aggiunta del "ripristino tipologico" e del "ripristino edilizio", e gli interventi di nuova costruzione in lotti interclusi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato definito dall'art 13 della L.R. 47/1978 e in lotti di completamento di ridotte dimensioni e modesto indice di fabbricabilità, individuati dallo strumento urbanistico. Nelle zone agricole possono essere previsti nuovi edifici di servizio.

II) - NORMATIVA D'USO DEL SUOLO DI TIPO AGRO-FORESTALE

art. 1) NORME GENERALI

(comuni alle diverse zone ed ai diversi tipi di copertura ed uso del suolo) Nel perimetro dell'abitato da consolidare l'interesse preminente della gestione ed utilizzo economico dei terreni ricompresi è quello di raggiungere un assetto di stabilità.

Le prescrizioni che seguono sono applicate su tutto il territorio interessato dalla perimetrazione, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, da ogni soggetto avente rapporto con detto territorio.

Regimazione idrica superficiale

I proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare nelle lavorazioni agricole, devono realizzare una adeguata rete scolante principale e secondaria, della quale assicurano la manutenzione in piena efficienza. Parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale (fossi di guardia, di scolo, cunette stradali), liberandola dai residui di lavorazione dei terreni o di origine vegetale o da eventuali rifiuti.

Le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo di serbatoi, di abbeveratoi, ecc. debbono essere regimate e canalizzate in idonei collettori.

Movimento e livellamento terreno

Non sono consentiti in zona "A" e in zona "B" scavi, riporti e movimentazioni del terreno, compresi quelli finalizzati a miglioramenti agricoli. Sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione della rete scolante o all'esecuzione di opere di consolidamento. In zona "C" i movimenti di terreno possono essere ammessi, se previsti e disciplinati espressamente per tale zona e nel rispetto dei vincoli e delle normative territoriali esistenti, in ottemperanza ai quali dovranno essere acquisite anche le relative autorizzazioni.

Opere di consolidamento e di regimazione e loro tutela

Le opere di sistemazione superficiale e profonda sono sempre consentite, anche da parte di privati, previa presentazione di specifico progetto esecutivo ed autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia di Modena, competente in materia.

Tali opere devono essere sempre mantenute efficienti. In nessun caso, ed in particolare nell'ambito delle lavorazioni agricole, le opere di questa tipologia, anche se sotterranee, devono essere danneggiate o scalzate.

Tali opere non possono essere oggetto di modificazioni ed i terreni sui quali insistono, o con i quali hanno relazione di stabilità ed efficienza, non devono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni.

Scarpate stradali e fluviali

Le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazioni agricole.

Nelle lavorazioni agricole, dal loro margine superiore e inferiore deve essere mantenuta una distanza superiore a 2 m.

Le scarpate devono essere possibilmente recuperate alla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceoarbustive. La vegetazione ripariale, dove presente, va mantenuta.

Viabilità

La viabilità podereale e forestale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute efficienti dotandole, di cunette, taglia-acque, altre opere consimili, atte ad evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali. In particolare deve essere mantenuta efficiente, o ripristinata, la viabilità podereale, alla quale le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

Transito dei veicoli a motore

Sulla viabilità forestale e podereale è consentito il transito dei mezzi motorizzati solo per lo svolgimento delle attività lavorative e di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e protezione civile, nonché ai residenti.

Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei prati, nei pascoli, nei boschi, lungo le mulattiere o i sentieri, per scopi diversi da quelli sopra elencati.

Siepi ed alberi isolati

Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idraulica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale. Se mancanti, tali elementi lineari devono essere possibilmente ricostruiti e successivamente tutelati. Tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

Trasformazioni nelle qualità di copertura e uso del suolo

All'intero della perimetrazione, nelle zone "A", "B" e "C" sono sempre vietate le trasformazioni d'uso del suolo che presuppongono lavorazioni del suolo più intensive o frequenti di quelle in atto.

Sono ammesse esclusivamente trasformazioni verso gradi inferiori di intensità colturale (esempio: terreni soggetti a lavorazioni annuali → terreni soggetti a lavorazioni poliennali → prato stabile → incolti).

Disboscamento, decespugliamento

L'eliminazione di bosco e cespugli è sempre vietata. Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti. In tal caso deve essere limitata allo stretto necessario. Dopo l'intervento, a cura dell'esecutore dello stesso, sulle superfici interessate viene reinsediata la vegetazione preesistente, se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l'operazione non costituisce di per se un fattore turbativo

dell'equilibrio del suolo; sempre e comunque la compagine vegetale deve essere ricostruita prendendo a modello quella autoctona della zona, e deve essere adatta all'habitat che si è venuto a costituire, anche in fase pionieristica (impiego di specie erbacee ed arbustive).

In presenza di condizioni estremamente limitative nei confronti dello sviluppo di un soprassuolo vegetale, le superfici denudate, una volta ragguagliate, sono lasciate alla evoluzione spontanea, se sussistono condizioni di limitata instabilità, oppure trattate con interventi di ingegneria naturalistica negli altri casi.

Verde pubblico e privato

Le ordinarie operazioni di manutenzione e giardinaggio devono garantire il mantenimento del cotico erboso e la raccolta ed allontanamento razionale delle acque superficiali.

In ambito urbano l'impiego di piante arboree ornamentali di grossa taglia deve essere limitato e circoscritto alle situazioni in cui non sussiste il pericolo di provocare fessurazioni e cedimenti del suolo.

Orti familiari

Negli orti esistenti, di modeste dimensioni, possono essere attuate le ordinarie operazioni di gestione avendo cura di razionalizzare la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali.

Area Urbanizzata

Nelle aree interne al perimetro urbano in cui sono presenti formazioni vegetali, vanno applicati gli artt. 1 e 2 della presente normativa fino alla avvenuta urbanizzazione.

art. 2) NORME PARTICOLARI

2.1) ZONA "A"

Cespuglieto di Rovo

Questa formazione, prevalente sull'area in dissesto, è costituita da un incolto arbustato a prevalenza di rovo, con piante arboree sparse. Nella fase attuale è da considerarsi in evoluzione verso l'affermazione di una struttura boschiva che è da favorire attraverso la trasformazione naturale del soprassuolo e la colonizzazione spontanea di essenze autoctone provenienti dal bosco circostante.

Deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali con formazione di una adeguata rete scolate superficiale e secondaria.

Non è consentito l'uso a pascolo, in particolare nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo o, comunque, in forme colturali più intensive di quella esistente.

Seminativo

All'interno della zona "A" non è consentita la creazione di nuovi seminativi su aree investite da altro tipo d'uso del suolo, o l'impianto di colture che prevedano pratiche di lavorazione del terreno più intense di quelle in atto.

Soprassuolo boschivo (ceduo misto)

L'attitudine del bosco ceduo misto presente è prevalentemente protettiva e, quindi, la sua gestione è finalizzata al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge.

Pertanto i tagli di utilizzazione, che da soli, o in contiguità con aree denudate per cause varie, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni lascino scoperta una superficie accorpata superiore ad 1 ettaro, sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed alla regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno. La contiguità si considera interrotta dal rilascio di fasce di vegetazione boschiva di larghezza superiore a 50 m.

Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo.

I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui composti o avviati all'alto fusto.

Il numero e le caratteristiche delle matricine da rilasciare e la durata del turno minimo sono quelli prescritti dalle vigenti P.M.P.F..

L'esbosco dei prodotti deve essere effettuato attraverso la viabilità esistente, limitando all'indispensabile sia il transito che il rotolamento del materiale dal letto di caduta alla viabilità più vicina; nelle parti di bosco in rinnovazione o tagliate negli ultimi 5 anni tale pratica è vietata. Sono vietati l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità forestale.

Rimboschimenti

Il rimboschimento presente consta di una abetina adulta, a densità elevata, con scarso sottobosco. Come tale si tratta di una compagine piuttosto instabile. Si prescrive pertanto l'esecuzione di un diradamento selettivo finalizzato alla affermazione spontanea della vegetazione autoctona, in modo tale da avviare la trasformazione di questo impianto monospecifico e coetaneo in una formazione mista.

In zona "A" sono in linea di principio vietati nuovi rimboschimenti. Essi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole) e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

2.2) ZONA "B"

Terreno pascolivo

Sono consentite le normali operazioni gestionali consistenti in periodiche erpicature, trasemina e sfalcio regolare. Le erpicature non possono superare i 30 cm di profondità e devono avvenire con frequenza superiore ai 5 anni.

L'esercizio del pascolo è di norma vietato, soprattutto nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. E' necessario realizzare e mantenere efficiente una rete scolante principale e secondaria. E' sempre vietata la conversione in seminativo.

Prato arborato

Questo tipo di investimento del suolo appare in progressivo incremento spaziale e in evoluzione verso compagini strutturalmente più complesse ed articolate, evoluzione al momento contenuta dalla gestione a prato stabile e dall'esercizio del pascolo.

Fermo restando che gli elementi arborei ed arbustivi presenti vanno tutelati, la gestione attuale può essere mantenuta consentendo esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la

struttura del cotico erboso, come leggere erpicature al fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo, al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria.

Non è consentito l'utilizzo a pascolo e prato pascolo. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo.

Soprassuolo boschivo (ceduo misto)

L'attitudine del bosco ceduo misto presente è prevalentemente protettiva e, quindi, la sua gestione è finalizzata al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge. Valgono pertanto le medesime prescrizioni adottate per la zona "A".

Rimboschimenti

La loro gestione può consentire il mantenimento della struttura esistente fintanto questa permane stabile senza interventi esterni. Situazioni di sofferenza e morti di piante, vengono utilizzati per avviare il soprassuolo verso il restauro di condizioni ecologiche di maggiore naturalità, ovvero verso una copertura boschiva più stabile e maggiormente in equilibrio con l'ambiente, attraverso l'evoluzione spontanea o il taglio degli individui morti o deperenti con apertura di modeste chiarie, lasciate poi alla ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona spontanea, avendo l'obiettivo generale di perseguire la massima diversificazione specifica possibile. Sono ammessi tagli di utilizzazione (saltuari, successivi, a buche) su piccole superfici. La fustaia non può essere trasformata in bosco a struttura più semplice (come, ad esempio, il bosco ceduo), né in altre qualità di coltura.

A motivo dei loro effetti non sempre positivi in aree con problemi di dissesto, anche in zona "B" non sono consigliati i nuovi rimboschimenti. Essi, comunque, potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole) e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

Castagneto da frutto

I castagneti da frutto presenti nella zona, onde rappresentare un buon elemento regimatore del terreno devono essere sottoposti a cure regolari.

Pertanto devono essere effettuati con regolarità gli interventi (tagli potature e altri) necessari a contenere le patologie del cancro corticale e del mal dell'inchiostro.

Sono consentite le operazioni colturali normali: innesti, potature di formazione e produzione, taglio della vegetazione erbacea per facilitare la raccolta di frutti.

I tagli che si rendono necessari (all'esclusivo scopo di contenere il cancro corticale o eseguire innesti) devono interessare superfici non contigue inferiori a 5.000 mq ed essere graduati nel tempo. La contiguità si intende interrotta da fasce di vegetazione di larghezza superiore a 50 m. L'estirpazione di ceppaie è consentita solamente a condizione che il terreno sia prontamente ripianato e livellato e gli esemplari siano ripiantati.

Vegetazione ripariale

Il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua che attraversano l'area riveste importanza prioritaria ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico.

Va pertanto tutelato dove presente e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristica del popolamento ripariale.

In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a 2 m.

Vegetazione lineare

Questo tipo di vegetazione è ampiamente presente nell'area oggetto di perimetrazione. Si dirama nelle compagini di bosco ceduo misto per seguire strade, fossi ed impluvi, modificandosi nella composizione attraverso l'ingresso di specie igrofile, anche arbustive ed erbacee.

E' caratterizzata da un'elevata funzione regimatoria cui fa riscontro un rendimento economico molto modesto, in caso di utilizzazione, in considerazione di ciò si prescrive il suo mantenimento in assenza di pratiche di utilizzo.

Le eventuali lavorazioni meccaniche agricole debbono mantenersi ad una distanza superiore a 1,5 m.

2.3 ZONA "C"

Terreno pascolivo

Sono consentite le normali operazioni gestionali consistenti in periodiche erpicature, trasemina e sfalcio regolare.

L'esercizio del pascolo è di norma vietato nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. All'interno della zona "C" non è consentita la creazione di nuovi seminativi o l'impianto di colture che prevedano pratiche di lavorazione del suolo più intense di quelle in uso.

In tutti i casi è prescritta la creazione ed il mantenimento in efficienza della rete scolante superficiale e periferica.

Soprassuolo boschivo (ceduo misto)

L'attitudine del bosco ceduo misto presente è prevalentemente protettiva e, quindi, la sua gestione è finalizzata al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge. Valgono pertanto le medesime prescrizioni adottate per le zone "A" e "B".

Nuovi rimboschimenti

Potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole).

In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere.

Castagneto da frutto

I castagneti da frutto presenti nella zona, onde rappresentare un buon elemento regimatore del terreno devono essere sottoposti a cure regolari.

Pertanto devono essere effettuati con regolarità gli interventi (tagli potature e altri) necessari a contenere le patologie del cancro corticale e del mal dell'inchiostro.

Sono consentite le operazioni colturali normali: innesti, potature di formazione e produzione, taglio della vegetazione erbacea per facilitare la raccolta di frutti. I tagli che si rendono necessari (all'esclusivo scopo di contenere il cancro corticale o eseguire innesti) devono interessare superfici non contigue inferiori a 5.000 mq ed essere graduati nel tempo. La contiguità si intende

interrotta da fasce di vegetazione di larghezza superiore a 50 m. Con queste stesse modalità di tempi ed aree coinvolte, sono consentiti miglioramenti colturali finalizzati allo sfruttamento del castagneto.

L'estirpazione di ceppaie è consentita solamente a condizione che il terreno sia prontamente ripianato e livellato e gli esemplari siano ripiantati.

Vegetazione ripariale

Il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua che attraversano l'area riveste importanza prioritaria ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico.

Valgono pertanto le medesime prescrizioni adottate per la zona "B".

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER AREE SPECIFICHE

1.PRESCRIZIONE GEOLOGICHE PER AREE SPECIFICHE

NOTA. Per le seguenti prescrizioni specifiche geologiche vale quanto disposto dal PTCP2009 vigente

Nota: gli areali corrispondenti alle prescrizioni seguenti sono cartografati negli estratti di cartografia che seguono le prescrizioni.

Oss. 3

(...), si dovrà:

- assecondare il più possibile la natura morfologica del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori; – contenere con muri adeguatamente dimensionati ed ancorati, muniti inoltre di vespaio drenante a tergo con cunetta di raccolta e tubo forato alla base, tutti i muri "controterra";
- drenare accuratamente eventuali livelli idrici messi a giorno dallo sbanco necessario per ricavare il piano di posa dei fabbricati. Possono essere adottate fondazioni superficiali diretti del tipo a trave continua in cls a. Orientativamente, la quota di posa consigliata non dovrà essere inferiore a -1,50 metri dall'attuale piano di campagna ove il sottosuolo sia detritico-argilloso.

Questo anche per assicurare alle fondazioni la protezione dal gelo e dalle variazioni stagionali del contenuto in umidità del terreno il quale potrebbe essere soggetto a "pulsazioni" con effetti negativi sulla stabilità delle fondazioni stesse.

Oss. 5

(...) si dovrà:

- assecondare il più possibile la natura morfologica del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori; – contenere con muri adeguatamente dimensionati ed ancorati, muniti inoltre di vespaio drenante a tergo con cunetta di raccolta e tubo forato alla base, tutti i muri "controterra";
- drenare accuratamente eventuali livelli idrici messi a giorno dallo sbanco necessario per ricavare il piano di posa dei fabbricati. Possono essere adottate fondazioni superficiali diretti del tipo a trave continua in cls a. Orientativamente, la quota di posa consigliata non dovrà essere inferiore a -1,50 metri dall'attuale piano di campagna ove il sottosuolo sia detritico-argilloso.

Questo anche per assicurare alle fondazioni la protezione dal gelo e dalle variazioni stagionali del contenuto in umidità del terreno il quale potrebbe essere soggetto a "pulsazioni" con effetti negativi sulla stabilità delle fondazioni stesse.

Oss. 6

Nel caso di costruzione di un fabbricato di servizio si potranno adottare o fondazioni continue in cls

a. ancorate al terreno in posto, pertanto non considerando il terreno riportato, od una platea generale dopo avere compattato con passaggio a macchine vibranti il terreno di riporto. Nel caso di fabbricato di abitazione si dovrà ricorrere a pali di lunghezza non inferiore a 6 metri.

- Dovranno essere adottate fondazioni profonde, tali comunque da superare la coltre detritica argillosa e poco consistente evidenziata dall'indagine eseguita, in modo da scaricare le tensioni indotte sul substrato roccioso o su terreni molto consistenti e quindi a non meno di 6 metri di profondità;
- Si dovrà prevedere, sia in fase esecutiva, ma anche a lavori ultimati, un adeguato sistema di raccolta delle acque di scorrimento superficiale provenienti dalla zona di

monte e di drenaggio delle acque d'infiltrazione, onde evitare pericolosi ristagni d'acqua che potrebbero comportare condizioni di pericolosità per la stabilità locale del lotto.

- Gli sbanchi conseguenti alla acclività localizzata nella parte di monte dovranno essere tenuti aperti per tempi brevi evitando infiltrazioni o ristagni d'acqua al loro interno e se necessario sostenerli con opere adeguate.

Oss. 7

Si vieta assolutamente l'appoggio di fondazione su terreni riportati, mentre dovrà unicamente essere interessato terreno vergine che nel contesto sarà costituito da una matrice fine argillo-limosa con trovanti, come evidenziato dall'indagine geognostica.

Di seguito si riportano gli essenziali interventi da realizzare nel contesto dell'opera per la salvaguardia della stessa e per la tutela ambientale:

- risagomatura d'alveo del fossetto di guardia posto a margine del lotto, da condurre come attualmente all'interno dell'esistente opera fognaria;
- risagomatura del fossetto che corre in vallecola a sud del lotto di indagine con eliminazione della contropendenza che limita il flusso a medio tratto fra la strada e C. Manni ed ampliamento dello stesso fossetto sino all'opera fognaria di valle;
- ricostruzione del fossetto sul lato est del lotto di indagine da convogliare al fognolo stradale esistente;
- costruzione di un drenaggio profondo di guardia al fabbricato da confluire nel fossato che perimetra il lotto e da fondare sino a quota per consentire un'opportuna protezione alle opere interrate;
- la concreta regimazione delle acque pluviali da accompagnarsi all'esistente rete idrografica;
- l'apertura di cantiere in stagione idonea, con interruzione delle varie fasi di lavorazione per permettere almeno una prima consolidazione del sedime impegnato;
- la collocazione dell'eventuale detrito di risulta in luogo idoneo ed autorizzato.
- Realizzazione di una struttura più leggera possibile, visto che è addirittura controproducente ed inutile ricorrere a fondazioni profonde;
- Realizzazione di una trincea drenante di guardia alla parte destinata all'edificazione, spinta alla profondità tale da assicurare la protezione dal pericolo di ristagni di acque nei terreni di fondazione e da fare confluire nel fossetto che perimetra il lotto;
- Regimazione delle acque pluviali
- Eventuali esuberanti di materiali di scavo devono essere collocati fuori dall'area di frana quiescente ed in luoghi comunque autorizzati;
- Gli scavi devono comunque essere limitati allo stretto indispensabile per consentire di realizzare le opere di fondazione necessarie.

Oss. 14

Sulla base delle indicazioni geologiche emerse dalla relazione prodotta, per la variante in esame si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni da inserire nelle norme di attuazioni in aggiunta a quelle già esistenti:

- In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di approfondimento, specifiche per la progettazione delle opere di fondazione;
- La quota d'incastro delle fondazioni deve essere tale da assicurare che l'intera impronta sia abbondantemente immorsata all'interno del substrato roccioso onde evitare

- sovraccarichi sul materiale detritico superficiale e l'effetto di eventuali fenomeni gravitativi superficiali, nel caso di espansione verso monte degli stessi;
- Deve essere eseguita una corretta regimazione delle acque di pertinenza e quella degli scarichi.

Oss. n. 16 prot. 82 - Sig. GIGLI GIGLIO (Loc. Case Stefani – N. Ordine 30)

“si eseguano idonei accertamenti sul grado di consistenza e dello stato di conservazione delle fondazioni esistenti con opportune indagini per potere definire l'entità ed il tipo di consolidamento opportuno.”

Oss. 25

Vista la conformazione del lotto, caratterizzato dalla presenza di una scarpata artificiale che separa l'abitazione esistente, a sud, dall'area sub-pianeggiante posta a nord, si ritiene ragionevolmente preferibile collocare un'eventuale nuova edificazione in quest'ultima porzione del lotto, che risulterebbe del resto più adatta anche per ragioni di organizzazione degli spazi cortilivi tra i due edifici.

Si sconsigliano interventi di sbancamento che vadano ad interessare in maniera consistente la scarpata prospiciente il retro dell'abitazione esistente.

- In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di approfondimento, specifiche per la progettazione delle opere di fondazione;
- Deve essere eseguita una corretta regimazione delle acque di pertinenza e quella degli scarichi.

Oss. 27

In fase esecutiva si dovranno attentamente valutare e dimensionare gli eventuali scavi e riporti .

Oss. 28

(...) si dovrà:

- assecondare il più possibile la natura morfologica del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori; – contenere con muri adeguatamente dimensionati ed ancorati, muniti inoltre di vespaio drenante a tergo con cunetta di raccolta e tubo forato alla base, tutti i muri “controterra”;
- drenare accuratamente eventuali livelli idrici messi a giorno dallo sbanco necessario per ricavare il piano di posa dei fabbricati. Possono essere adottate fondazioni superficiali dirette del tipo a trave continua in cls a.

Orientativamente, la quota di posa consigliata non dovrà essere inferiore a -1,50 metri dall'attuale piano di campagna ove il sottosuolo sia detritico-argilloso.

Questo anche per assicurare alle fondazioni la protezione dal gelo e dalle variazioni stagionali del contenuto in umidità del terreno il quale potrebbe essere soggetto a “pulsazioni” con effetti negativi sulla stabilità delle fondazioni stesse.

Oss. n. 32 prot. 220 - Sig. AIRAGHI LUCIANO (N. Ordine 31)

- Le fondazioni di eventuali edifici devono appoggiare sui terreni in posto più consistenti e quindi essere di tipo profondo, pertanto in fase esecutiva si rende necessario un approfondimento d'indagine per determinarne la tipologia ed il dimensionamento;

- Scavi e soprattutto rilevati devono risultare di modesta entità;
- Le acque superficiali di pertinenza e quelle degli scarichi vanno regolarizzate e fatte defluire lontano dal perimetro della zona A.

Oss. n. 34 prot. 240 - Sig.ri ANDREI GIANFELICE e GHINI MORENO (N. Ordine 19)

Sulla base degli elementi qui sintetizzati per quest'area si prescrive l'inedificabilità e quindi lo stralcio

della parte di area che ricade all'interno dell'art.26 a) che pone quindi il nuovo limite sul lato sud-ovest

in corrispondenza della curva di livello 825, mentre si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso per la restante parte, con le seguenti tassative prescrizioni:

- Dovranno essere adottate tassativamente fondazioni profonde, tali da superare sempre la coltre detritica evidenziata dall'indagine eseguita, in modo da scaricare le tensioni indotte sul substrato roccioso;
- Si dovrà prevedere, sia in fase esecutiva, ma anche a lavori ultimati, un adeguato sistema di raccolta delle acque di scorrimento superficiale provenienti dalla zona di monte e di drenaggio delle acque d'infiltrazione, onde evitare pericolosi ristagni d'acqua che potrebbero comportare condizioni di pericolosità per la stabilità locale del lotto.

Oss.ni n.36 prot. 227 e n.70 prot. 86 -Sig. GHINI ARTURO – CERAMICA ALTA (N. Ordine 37-38)

Osservazione n. 36

- Si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti tassative prescrizioni:
- Le fondazioni di eventuali edifici devono appoggiare sul substrato roccioso e quindi essere di tipo profondo, pertanto in fase esecutiva si rende necessario un approfondimento d'indagine per determinarne la tipologia ed il dimensionamento;
- Scavi e soprattutto rilevati devono risultare di modesta entità;
- Le acque superficiali di pertinenza e quelle degli scarichi vanno regolarizzate e fatte defluire lontano dal corpo di frana quiescente.
- Eventuali materiali di riporto o scavi superiori a 1,50 metri, necessari per l'impostazione delle opere edificatorie vanno contenuti con opere di sostegno, in questo caso sempre su fondazioni che raggiungono il substrato, adeguatamente dimensionate ed ancorate e munite di vespaio drenante a tergo e tubo forato alla base per il drenaggio delle acque di monte;
- Sono esclusi ogni altro tipo di riporto o di depositi.

Osservazione n. 70

- Si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti tassative prescrizioni:
- Si consiglia l'uso esclusivo come piazzale di stoccaggio provvisoria di materiale, in questo caso da completare senza ulteriori apporti di materiale per non appesantire il versante, ma per semplice rimodellazione dell'esistente e qualora si rendessero necessarie manufatti di servizio questi dovranno essere esclusivamente costituiti da strutture portanti, coperture ed eventuali tamponamenti, realizzati con elementi prefabbricati in materiale leggero;
- Eventuali opere di fondazione vanno verificate con indagini di dettaglio e comunque le

- fondazioni dovranno essere posizionate sempre all'interno del substrato roccioso;
- Deve essere altresì posta cura per la corretta regimazione e canalizzazione delle acque superficiali e profonde, che devono rigorosamente essere convogliate fuori dai corpi di frana presenti nelle vicinanze.

Oss. n. 37

Si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni che dovranno essere inserite nelle norme tecniche di attuazione:

- Dovranno essere valutate, con indagini più approfondite in fase esecutiva, in base ai carichi trasmessi la tipologia di fondazione più opportuna da adottate e la profondità di incastro più opportuna;
- Si dovrà prevedere, sia in fase esecutiva, ma anche a lavori ultimati, un adeguato sistema di raccolta delle acque di scorrimento superficiale provenienti dalla zona di monte e di drenaggio delle acque d'infiltrazione, onde evitare pericolosi ristagni d'acqua che potrebbero comportare condizioni di pericolosità per la stabilità locale del lotto.
- Gli sbanchi dovranno essere tenuti aperti per tempi brevi evitando infiltrazioni o ristagno d'acqua al loro interno.

Oss. n. 38 prot. 228 - Sig. GHINI ALESSANDRO (Loc. Vallorsara – N. Ordine 27)

Si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni :

- Dovranno essere adottate fondazioni profonde, tali comunque da superare la coltre detritica argillosa e poco consistente evidenziata dall'indagine eseguita, in modo da scaricare le tensioni indotte sul substrato roccioso o su terreni molto consistenti e quindi a non meno di 6 metri di profondità;
- Si dovrà prevedere, sia in fase esecutiva, ma anche a lavori ultimati, un adeguato sistema di raccolta delle acque di scorrimento superficiale provenienti dalla zona di monte e di drenaggio delle acque d'infiltrazione, onde evitare pericolosi ristagni d'acqua che potrebbero comportare condizioni di pericolosità per la stabilità locale del lotto.
- Gli sbanchi dovranno essere tenuti aperti per tempi brevi evitando infiltrazioni o ristagno d'acqua al loro interno.

Oss. 41

L'area è idonea all'edificazione soltanto nella porzione immediatamente a Nord e ad Est del fabbricato esistente.

- Le fondazioni di eventuali edifici devono appoggiare sui terreni in posto e di adeguata consistenza, con un approfondimento di indagine per valutare la continuità e la consistenza del substrato roccioso individuato in fase di studio di fattibilità;
- Scavi e soprattutto rilevati devono risultare di modesta entità;
- Le acque superficiali di pertinenza e quelle degli scarichi vanno regolarizzate e fatte defluire lontano dal perimetro della zona B.

Oss. 42

Si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni:

Si dovrà prevedere, sia in fase esecutiva, ma anche a lavori ultimati, un adeguato sistema di raccolta delle acque di scorrimento superficiale provenienti dalla zona di monte e di drenaggio delle acque d'infiltrazione, onde evitare pericolosi ristagni d'acqua che potrebbero comportare condizioni di pericolosità per la stabilità locale del lotto.

Gli sbanchi dovranno essere tenuti aperti per tempi brevi evitando infiltrazioni o ristagno d'acqua al loro interno.

Oss. n. 43 prot. 222 – CASOLARI RICCARDO (Loc. Le Perdelle – N. Ordine 23)

Sulla base delle indicazioni geologiche emerse dalla relazione prodotta per la variante in esame si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni:

- In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di approfondimento, specifiche per la progettazione delle opere di fondazione;
- Dovranno essere rispettate le compagini boscate presenti;
- Deve essere eseguita una corretta regimazione delle acque di pertinenza e quella degli scarichi.

Oss. 44bis

Ricadendo la variante su terreni non pianeggianti, andranno adottati gli accorgimenti che la tecnica costruttiva suggerisce in queste situazioni. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti geologici, si dovrà:

- assecondare il più possibile la natura morfologica del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori; – contenere con muri adeguatamente dimensionati ed ancorati, muniti inoltre di vespaio drenante a tergo con cunetta di raccolta e tubo forato alla base, tutti i muri "controterra";
- drenare accuratamente eventuali livelli idrici messi a giorno dallo sbanco necessario per ricavare il piano di posa dei fabbricati. Possono essere adottate fondazioni superficiali dirette del tipo a trave continua in cls a. Orientativamente, la quota di posa consigliata non dovrà essere inferiore a -1,50 metri dall'attuale piano di campagna ove il sottosuolo sia detritico-argilloso. Questo anche per assicurare alle fondazioni la protezione dal gelo e dalle variazioni stagionali del contenuto in umidità del terreno il quale potrebbe essere soggetto a "pulsazioni" con effetti negativi sulla stabilità delle fondazioni stesse.

Oss. 45

L'utilizzo edilizio del terreno dovrà ovviamente riservare le porzioni meno acclivi all'edificazione, mentre le altre andranno destinate alle aree di servizio. L'urbanizzazione non dovrà generare morfologie artificiali di ostacolo alla corrivazione delle acque meteoriche al cui regolare drenaggio dovrà provvedere una rete scolante costituita da scoline superficiali, o anche da tubazioni interrato di sezione adeguata, correttamente ubicate. Le acque smaltite dalla rete drenante dovranno confluire nel fossato o nel rigagnolo le cui scaturigini sono in fregio al lato di valle della strada statale. Infine dovrà essere sanata la situazione di ristagno di acque emergenti in corrispondenza della porzione SW della zona B. Questo potrà essere realizzato mediante una serie di solchi superficiali trasversali convergenti in un unico collettore longitudinale al pendio oppure mediante l'esecuzione di fosse drenanti di sbarramento anch'esse convergenti in un'unica fossa longitudinale. Le acque raccolte andranno recapitate nella fogna situata poco sotto, in fregio al lato di monte della strada statale.

Lo stato di aggregazione fisica del terreno consente l'adozione di fondazioni del tipo superficiale diretto in cls a. che nella zona B dovranno essere appoggiate sull'argilla, pertanto dovranno raggiungere -1,50 metri circa dalla superficie agraria, mentre nella zona C si consiglia di collocare ad una profondità non inferiore a -1 metro, questo per assicurare alle fondazioni stesse un minimo di protezione dal gelo.

L'utilizzo edilizio del terreno dovrà ovviamente riservare le porzioni meno acclivi

all'edificazione, mentre le altre parti andranno destinate alle aree di servizio;

L'urbanizzazione non dovrà generare morfologie artificiali d'ostacolo alla corrivazione delle acque meteoriche al cui regolare deflusso dovrà provvedere una rete scolante costituita da fossi superficiali o tubazioni interrato di adeguata sezione, correttamente ubicate; le acque così smaltite dovranno confluire nel fossato o rigagnolo le cui scaturigini sono in fregio al lato d valle della strada provinciale;

la situazione di ristagno di acque emergenti in corrispondenza della porzione sud ovest e della zona B dovrà essere sanata; questo potrà essere realizzata mediante una serie di solchi superficiali trasversali convergenti in un unico collettore longitudinale al pendio oppure mediante la realizzazione di trincee drenanti anch'esse convergenti in un'unica fossa longitudinale.

le acque raccolte andranno fatte convogliare nella fogna situata poco sotto, in fregio al lato di monte sella strada provinciale.

Oss. 46

(...) si dovrà:

- assecondare il più possibile la naturale morfologia del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori;
- contenere con muri adeguatamente dimensionati ed ancorati, muniti inoltre di vespaio drenante a tergo con cunetta di raccolta e tubo forato alla base, tutti i muri di contenimento di materiale riportato o di scarpate generate da sbanchi di altezza superiore ad 1,50 metri;
- asportare la cotica agraria e realizzare qualche solco d'ammorsamento, trasversale al pendio, su tutte le superfici sulle quali sarà eventualmente accumulato terreno di risulta dagli sbanchi; questo per favorire l'apparentamento tra il terreno in posto e quello riportato.
- Le fondazioni di eventuali edifici devono appoggiare sui terreni in posto più consistenti e quindi essere di tipo profondo, pertanto in fase esecutiva si rende necessario un approfondimento d'indagine per determinarne la tipologia ed il dimensionamento;
- Le acque superficiali di pertinenza e quelle degli scarichi vanno regolarizzate e fatte defluire lontano dal perimetro della zona A.
- Data l'acclività dei terreni per gli scavi si dovrà assecondare la natura morfologica dei terreni riducendo al minimo gli sbanchi ed i riporti.
- Eventuali materiali di riporto o scavi superiori a 1,50 metri vano contenuti con opere di sostegno adeguatamente dimensionate ed ancorate e munite di vespaio drenante a tergo e tubo forato alla base per il drenaggio delle acque di monte;
- Nel caso che modesti riporti debbano essere messi in atto la cotica agraria deve essere asportata e devono essere creati dei gradini per favorire l'immorsamento con i terreni sottostanti;
- A prescindere dalle verifiche fatte, data l'elevata permeabilità dei terreni presenti, tutti gli scarichi delle acque dovranno essere a perfetta tenuta e dovranno essere seguite tutte le indicazioni e cautele contemplate dagli articoli. 13A-13B-13C del P.T.C.P.

Oss. n. 53 prot. 608 - Sig.ra TOSI LINA (Loc. Lago Murato e Via Fontanina – N. Ordine 6)

si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni:

- In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di

- approfondimento, specifiche per la progettazione delle opere di fondazione;
- Dovranno essere rispettati gli indirizzi previsti dagli articoli 12B- 12C – 13A - 13B del PTCP2009;
 - Deve essere eseguita una corretta regimazione delle acque di pertinenza e quella degli scarichi.

Oss. 55

(...) si dovrà:

- assecondare il più possibile la naturale morfologia del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori;
- contenere con muri adeguatamente dimensionati ed ancorati, muniti inoltre di vespaio drenante a tergo con cunetta di raccolta e tubo forato alla base, tutti i muri di contenimento di materiale riportato o di scarpate generate da sbanchi di altezza superiore ad 1,50 metri;
- asportare la cotica agraria e realizzare qualche solco d'ammorsamento, trasversale al pendio, su tutte le superfici sulle quali sarà eventualmente accumulato terreno di risulta dagli sbanchi; questo per favorire l'apparentamento tra il terreno in posto e quello riportato.
- Le fondazioni di eventuali edifici devono appoggiare sui terreni in posto più consistenti e quindi essere di tipo profondo, pertanto in fase esecutiva si rende necessario un approfondimento d'indagine per determinarne la tipologia ed il dimensionamento;
- Le acque superficiali di pertinenza e quelle degli scarichi vanno regolarizzate e fatte defluire lontano dal perimetro della zona A.
- Data l'acclività dei terreni per gli scavi si dovrà assecondare la natura morfologica dei terreni riducendo al minimo gli sbanchi ed i riporti.
- Eventuali materiali di riporto o scavi superiori a 1,50 metri vano contenuti con opere di sostegno adeguatamente dimensionate ed ancorate e munite di vespaio drenante a tergo e tubo forato alla base per il drenaggio delle acque di monte;
- Nel caso che modesti riporti debbano essere messi in atto la cotica agraria deve essere asportata e devono essere creati dei gradini per favorire l'immorsamento con i terreni sottostanti;
- prescindere dalle verifiche fatte, data l'elevata permeabilità dei terreni presenti, tutti gli scarichi delle acque dovranno essere a perfetta tenuta e dovranno essere seguite tutte le indicazioni e cautele contemplate dagli articoli 12B- 12C – 13A - 13B del PTCP2009

Oss. 64

(...) si dovrà:

- assecondare il più possibile la naturale morfologia del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori;
- contenere con muri adeguatamente dimensionati ed ancorati, muniti inoltre di vespaio drenante a tergo con cunetta di raccolta e tubo forato alla base, tutti i muri di contenimento di materiale riportato o di scarpate generate da sbanchi di altezza superiore ad 1,50 metri;
- asportare la cotica agraria e realizzare qualche solco d'ammorsamento, trasversale al pendio, su tutte le superfici sulle quali sarà eventualmente accumulato terreno di risulta dagli sbanchi; questo per favorire l'apparentamento tra il terreno in posto e quello riportato.
- Le fondazioni di eventuali edifici devono appoggiare sui terreni in posto più consistenti e

- quindi essere di tipo profondo, pertanto in fase esecutiva si rende necessario un approfondimento d'indagine per determinarne la tipologia ed il dimensionamento;
- Scavi e soprattutto rilevati devono risultare di modesta entità;
 - Le acque superficiali di pertinenza e quelle degli scarichi vanno regolarizzate e fatte defluire lontano dal perimetro della zona A.
 - Data l'acclività dei terreni per gli scavi si dovrà assecondare la natura morfologica dei terreni riducendo al minimo gli sbanchi ed i riporti.
 - Eventuali materiali di riporto o scavi superiori a 1,50 metri vanno contenuti con opere di sostegno adeguatamente dimensionate ed ancorate e munite di vespaio drenante a tergo e tubo forato alla base per il drenaggio delle acque di monte;
 - Nel caso che modesti riporti debbano essere messi in atto la cotica agraria deve essere asportata e devono essere creati dei gradini per favorire l'immorsamento con i terreni sottostanti.

Oss. 68

Il lotto (b) collocato in continuità della lottizzazione residenziale in attuazione, è assoggettato alle seguenti prescrizioni :

- In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di approfondimento, specifiche per la progettazione delle opere di fondazione;
- Deve essere eseguita una corretta regimazione delle acque di pertinenza e quella degli scarichi.

Oss. 70 Madonna di Pietravolta

Dovranno essere esclusivamente insediati manufatti di servizio costituiti da strutture portanti, coperture, ed eventuali tamponamenti realizzati con elementi prefabbricati in materiale leggero. La porzione di variante stralciata può essere destinata allo stoccaggio all'aperto di materiali o prodotti sciolti, rapidamente amovibili in qualsiasi momento. Poiché è presente molto terreno di riporto, ma non su tutta l'area, la scelta del tipo di fondazione, la relativa profondità di posa ed il carico ammissibile sul terreno andranno definiti in relazione alla ubicazione ed alla planovolumetria dei manufatti che potranno essere realizzati in questa variante.

Si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti tassative prescrizioni : Si consiglia l'uso esclusivo come piazzale di stoccaggio provvisorio di materiale, in questo caso da completare senza ulteriori apporti di materiale per non appesantire il versante, ma per semplice rimodellazione dell'esistente e qualora si rendessero necessarie manufatti di servizio questi dovranno essere esclusivamente costituiti da strutture portanti, coperture ed eventuali tamponamenti, realizzati con elementi prefabbricati in materiale leggero; Eventuali opere di fondazione vanno verificate con indagini di dettaglio e comunque le fondazioni dovranno essere posizionate sempre all'interno del substrato roccioso; Deve essere altresì posta cura per la corretta regimazione e canalizzazione delle acque superficiali e profonde, che devono rigorosamente essere convogliate fuori dai corpi di frana presenti nelle vicinanze.

Oss. 70 Capoluogo

L'edificazione va comunque limitata alla semiporzione NE dell'area sede di variante mentre, non per motivi di stabilità ma esclusivamente a causa della morfologia (...) è sconsigliabile nella semiporzione SW.

Oss. n. 44 prot. 247 - SIG.RI GIUSEPPE E PAOLA FONTANA,
Oss. n. 5 prot. 7202 - SIG.RI PIACENTINI ERIO E LANDINA
Oss. n. 3 prot. 7182 - SIG. RE PIERAZZI IMELDE E CECILIA
Oss. n. 28 prot. 199 - SIG.RA TURRINI ILARIA
Oss. E – PARROCCHIA DI FRASSINORO (N. ORDINE 48)
Oss. F - Sig. EREDI TOLLARI GIOVANNI (N. ORDINE 46)
Oss. n. 23 prot. 116 - Sig. BETTI ANTONIO Oss. n. 31 prot. 235 - Sig.ra BIONDINA ANNA Oss.
n. 10 prot. 41- Sig. BIONDINI SILVIO Oss. n. 1 prot. 7118 - Sig. GIANNASI EMILIO Oss. n. C -
Sig. LONGAGNANI DON LAURO (N. ordine 44) Oss. n. D - Sig.ra MARCOLINI WANDA (N.
ordine 45)

In accordo con quanto esposto nella relazione geologica per le aree in esame, con alcune differenziazioni che di seguito sono evidenziate, si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni:

- per tutte le aree in fase di progettazione esecutiva andranno eseguite indagini di approfondimento per il dimensionamento e la tipologia di fondazione da adottare, che in linea di massima sarà di tipo superficiale;
- per le sole Oss. 23 e C, dovranno essere recepite gli indirizzi **previsti dagli articoli 12B- 12C - 13A - 13B** del PTCP2009;
- per tutte le aree deve essere eseguita una corretta regimazione delle acque di pertinenza e quella degli scarichi ;
- per la variante C andranno inoltre adottati gli accorgimenti che la tecnica costruttiva suggerisce per i terreni acclivi ed in particolare si dovrà assecondare la morfologia del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori;
- ad esclusione dell'osservazione n. 5 per le altre andranno adottati gli accorgimenti che la tecnica costruttiva suggerisce per i terreni acclivi ed in particolare si dovrà assecondare la morfologia del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori;
- contenere con muri adeguatamente dimensionati ed ancorati, muniti di vespaio drenante a tergo e tubo per la raccolta delle acque, le spinte degli scavi di monte;
- drenare accuratamente eventuali orizzonti di falda libera messi a giorno dagli scavi necessari per ricavare il piano di posa dei fabbricati.
- per la variante E sarà opportuno mantenere l'edificazione ad una distanza pari circa all'altezza delle due scarpate di erosione presenti ai due limiti dell'area proposta, onde evitare di risentire dell'effetto di focalizzazione dell'energia sismica (amplificazione) che si può presentare in corrispondenza di aree con particolari assetti morfologici, come nel caso specifico.

Oss. Sig. FONTANA FLEANO (Capoluogo – Loc. Via del Pianello – N. Ordine 24)

Oss. Sig. FONTANA EMILIO (Capoluogo Loc. Via del Pianello – N. Ordine 55)

Oss. Sig.ri MARCOLINI RICCARDO, OLIVIERO, GIORGIO (Capoluogo – Loc. Cà Giannasi N. Ordine 58)

Oss. Sig. BIONDINI DANIELE (Capoluogo – Loc. Via del Popolo – N. Ordine 22)

Oss. Sig. MARCOLINI LUIGI E ALFEO (Capoluogo – N. Ordine 60)

Oss. Sig. FONTANA PAOLO (Capoluogo – N. Ordine 61)

Sulla base quindi dei risultati evidenziati dalla relazione geologica prodotta per quest'area si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni:

- In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di approfondimento, specifiche per la progettazione delle opere di fondazione;
- Deve essere eseguita una corretta regimazione delle acque di pertinenza e quella degli scarichi.
- Per l'area (Marcolini Luigi e Alfeo – N. Ordine 60) sarà opportuno mantenere l'edificazione ad una distanza pari circa all'altezza della scarpata di erosione presente sul lato nord della variante, onde evitare di risentire dell'effetto di focalizzazione dell'energia sismica (amplificazione) che si può presentare in corrispondenza di aree con particolari assetti morfologici, come nel caso specifico.
- Per l'area (Sig. Fontana Paolo – N. Ordine 61) a causa della morfologia del tratto di versante entro cui insiste la previsione, si richiede di privilegiare la parte edificatoria del lotto posta a N-E, in quanto la posizione S-W è costituita da una scarpata molto acclive e comporterebbe sbanchi con necessità di opere di contenimento delle terre.

Oss. Sig.ra MARCOLINI MARISSETTA (Capoluogo – Loc. Le Magiere – N. Ordine 57)

Oss. Sig.ri ARAVECCHIA ARISTIDE, FONTANA GIUSEPPE e PAOLA; FONTANA RENZO e PIERACCI IOLE; GIANNOTTI ADOLFO (Capoluogo – N. Ordine 4)

Oss. Sig.ra BETTI FERNANDA (Capoluogo – Località Ertola – N. Ordine 1)

Oss. dei Sig.ri VENTURI ALBA e DELCISO (Capoluogo – Loc. Castello – N. Ordine 7)

Oss. Sig.ra TAZZIOLI SILVANA (Capoluogo – Loc. Via del Popolo – N. Ordine 11)

Oss. Sig. MARCOLINI ELIGIO (Capoluogo – Loc. Le Magiere – N. Ordine 12)

Osservazione n.51 prot. 194 - CONAD SAGITTARIO S.N.C. (Capoluogo – Loc. I Piani – N. Ordine 56)

Oss. n. 15 prot. 60 - PIERACCI MARIA (Capoluogo – N. Ordine 59)

Oss. n. 40 prot. 224 GIANNOTTI MAURO (Capoluogo – Loc. Piascanelli – N. Ordine 52)

Le aree in esame non ricadono in ambiti dissestati secondo le previsioni del PTCP2009 (articoli 15 e 16), risultano invece all'interno di aree di possibile alimentazione di sorgenti. (art. 12B).

Sulla base delle indicazioni geologiche emerse dalla relazione prodotta per la variante in esame si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni:

- In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di approfondimento, specifiche per la progettazione delle opere di fondazione;
- Rientrando nell'art. 12B dovranno essere recepiti gli indirizzi previsti dagli articoli 12B - 12C-13A -13B
- Deve essere eseguita una corretta regimazione delle acque di pertinenza e quella degli scarichi.
- Per l'area (Oss. 51 - Conad Sagittario S.n.c. - Loc. I Piani – N. Ordine 56) le prove hanno evidenziato locali presenze di venute all'interno degli scavi; in fase esecutiva occorre quindi predisporre opere drenanti atte a fare defluire queste emergenze su una rete di canalizzazione opportunamente disposta; inoltre è prevista altresì l'esecuzione di un'opera di sostegno alla rampa di accesso che dovrà essere realizzata; viene proposta l'esecuzione di una struttura che utilizzi tecniche di ingegneria ambientale quali - ad esempio -una palificata in legname a due pareti come quella indicata nella relazione geologica in esame nell'Allegato 1 ;
- Per l'area (Oss. n.15 Pieracci Maria – N. Ordine 59) devono essere rispettate le compagini boscate presenti ed inoltre andranno adottati gli accorgimenti che la tecnica costruttiva suggerisce per i terreni acclivi ed in particolare si dovrà assecondare la morfologia del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori, anche per le opere di urbanizzazione;

Oss. A Sig.ra BIMBI TILDA DESOLINA (loc. Case Farioli – N. Ordine 30)

si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere valutate, con indagini più approfondite in fase esecutiva, in base ai carichi trasmessi, la tipologia di fondazione più opportuna da adottate e la profondità di incastro più opportuna;
- Si dovrà prevedere, sia in fase esecutiva, ma anche a lavori ultimati, un adeguato sistema di raccolta delle acque di scorrimento superficiale provenienti dalla zona di monte e di drenaggio delle acque d'infiltrazione, onde evitare pericolosi ristagni d'acqua che

potrebbero comportare condizioni di pericolosità per la stabilità locale del lotto.

- Gli sbanchi dovranno essere tenuti aperti per tempi brevi evitando infiltrazioni o ristagno d'acqua al loro interno.

Oss. B Sig. PALANDRI GIANBATTISTA (N. Ordine 35)

- Le fondazioni di eventuali edifici devono appoggiare sul substrato roccioso e quindi essere di tipo profondo, pertanto in fase esecutiva si rende necessario un approfondimento d'indagine per determinarne la tipologia ed il dimensionamento;
- Scavi e soprattutto rilevati devono risultare di modesta entità;
- Le acque superficiali di pertinenza e quelle degli scarichi vanno regolarizzate e fatte defluire lontano dal perimetro della zona A.
- Eventuali materiali di riporto o scavi superiori a 1,50 metri, necessari per l'impostazione delle opere edificatorie vanno contenuti con opere di sostegno, in questo caso sempre su fondazioni profonde, adeguatamente dimensionate ed ancorate e munite di vespaio drenante a tergo e tubo forato alla base per il drenaggio delle acque di monte;
- Sono esclusi ogni altro tipo di riporto o depositi di materiali all'interno del lotto

Oss. Sig.ra MUCCI LUCILLA (loc. Case Palandri - N. Ordine 20)

Per quest'area si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni:

Per la presenza del detrito e dell'acclività del versante, i lavori di sbancamento, necessari per impostare il piano di posa degli edifici, dovranno procedere con accortezza e soprattutto non rimanere aperti per molto tempo, sarà altresì necessario procedere per stralci successivi e non aprire fronti troppo lunghi, con ampiezze di scavo non superiori a quattro metri, immediatamente seguiti dalla realizzazione del muro contro terra;

E' necessario che a monte delle pareti interrato venga previsto un drenaggio di guardia e le acque raccolte, come pure quelle di scarico del nuovo fabbricato, dovranno essere allontanate con tubazioni e raccordi a perfetta tenuta.

Oss. Sig.ri PIACENTINI ELISEO E RICCARDO (N. Ordine 3)

- Le fondazioni di eventuali edifici devono appoggiare sui terreni in posto più consistenti e quindi essere di tipo profondo;
- Scavi e soprattutto rilevati devono risultare di modesta entità;
- Le acque superficiali di pertinenza e quelle degli scarichi vanno regolarizzate e fatte defluire lontano dal perimetro della zona A.

Oss. Sig. STORTI DANTE (Rovolo – N. Ordine 14)

Sulla base delle indicazioni geologiche emerse dalla relazione prodotta per la variante in esame si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni:

- In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di approfondimento, specifiche per la progettazione delle opere di fondazione;
- Deve essere eseguita una corretta regimazione delle acque di pertinenza e quella degli scarichi.

Oss. Sig. CAPITANI VASCO (N. Ordine 21)

Si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni:

- In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di approfondimento, specifiche per la progettazione delle opere di fondazione;
- E' necessario che a monte delle pareti interrato venga previsto un drenaggio di guardia e le acque raccolte, come pure quelle di scarico del nuovo fabbricato, dovranno essere allontanate con tubazioni e raccordi a perfetta tenuta;
- Occorre evitare sovraccarichi dovuti ad accumuli di materiali (rilevati o depositi di terre) e gli scavi eseguiti per conci di limitata ampiezza, mantenuti aperti per tempi ristretti.

Oss. Sig.ra IRENE LAMI (N. Ordine 18)

si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni:

- In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di approfondimento, specifiche per la progettazione delle opere di fondazione, che nel caso di terreni scadenti potranno essere anche di tipo profondo;
- Si dovrà prevedere, sia in fase esecutiva, ma anche a lavori ultimati, un adeguato sistema di raccolta delle acque di scorrimento superficiale provenienti dalla zona di monte e di drenaggio delle acque d'infiltrazione, onde evitare pericolosi ristagni d'acqua che potrebbero comportare condizioni di pericolosità per la stabilità locale del lotto.

Area n. 2 Loc. Case Stefani (tav. 5.11)

Si esprime quindi parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni da inserire nelle norme di attuazione:

- In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di approfondimento specifiche per la progettazione delle opere di fondazione;
- Deve essere eseguita una corretta regimazione delle acque di pertinenza e quella degli scarichi.

Area n. 10 Loc. Case di Pella di Piandelagotti (tav. 5.15)

In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di approfondimento, specifiche per la progettazione delle opere di fondazione;

Rientrando nell'art. 12B dovranno essere recepiti gli indirizzi previsti dagli articoli 12B-12C – 13A - 13B del PTCP2009;

Deve essere eseguita una corretta regimazione delle acque di pertinenza e quella degli scarichi.

Area n. 14

La piccola scarpata del sottostante fosso rientra tra le aree soggette all'art. 21 del PTCP2009. Il rispetto di tale norma dovrà essere osservato.

Area n. 16

Poiché si tratta di un intervento modesto, su un'area in cui sono già presenti insediamenti storici e sulla base dei risultati prodotti dall'indagine eseguita, si esprime parere favorevole alla nuova destinazione d'uso con le seguenti prescrizioni, in parte contenute nella relazione geologica stessa, da inserire nelle norme di attuazioni :

- Poiché lo spessore della coltre detritica superficiale risulta variabile all'interno del lotto, in fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di approfondimento, specifiche per la progettazione delle opere di fondazione, che devono tenere conto non solo dei carichi trasmessi, ma anche dalla necessità di non risentire di fenomeni di eventuali fenomeni di creep stagionali;
- In fase esecutiva si dovranno valutare dimensione degli scavi e riporti, da contenere comunque nei termini minimi indispensabili;
- Si dovrà prevedere, sia in fase esecutiva, ma anche a lavori ultimati, un adeguato sistema di raccolta delle acque di scorrimento superficiale provenienti dalla zona di monte e di drenaggio delle acque d'infiltrazione, onde evitare pericolosi ristagni d'acqua che potrebbero comportare condizioni di pericolosità per la stabilità locale del lotto.

Area n. 20

Per consentire la realizzazione di un nuovo fabbricato occorrerà procedere alla realizzazione di opere di sbanco. Per la presenza di coltri di riporto che precedono materiali in matrice pelitica con modeste caratteristiche geomeccaniche, si dovrà tuttavia operare con la dovuta accortezza.

Le nuove strutture dovranno essere realizzate quasi in contemporaneità con le opere di sbanco. Per non lasciare scavi aperti che possono innescare cedimenti dei terreni a monte, sarà altresì opportuno operare per stralci successivi prevedendo ampiezze di scavo non superiori ai quattro metri immediatamente seguiti dalla realizzazione del muro contro terra. In relazione all'elevata permeabilità della coltre detritica, è altresì opportuno che a monte delle pareti interrato venga previsto un dreno di guardia. Le acque così raccolte, come pure tutte quelle di scarico del nuovo fabbricato dovranno essere quindi allontanate utilizzando tubazioni e raccordi a perfetta tenuta.

Onde evitare l'insorgere di cedimenti differenziali, i carichi dovranno essere equamente distribuiti sulle varie strutture portanti. Le nuove fondazioni, il più possibile uniformi e continue, dovranno essere dimensionate in funzione di una pressione massima ammissibile sul terreno di 1.2 Kg/cm^2 . Così operando si ha ragione di ritenere che i cedimenti a lungo termine siano modesti ed uniformemente contenuti in 0.5-1.0 cm.

Area n. 35

L'eventuale fabbricato dovrà essere edificato su fondazioni ancorate a pali sospinti ad una profondità non minore di 7-8 metri, perché il substrato, non considerando il terreno di riporto, è situato attorno a 4 - 4,50 metri di profondità. Questo per proteggere il fabbricato da eventuali richiami gravitativi da valle, nel caso di ipotetiche rimobilizzazioni della frana quiescente in cui la variante ricade occupandone l'estremo margine di monte della zona di coronamento.

Area n. 44

(...) si dovrà:

- assecondare il più possibile la naturale morfologia del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori;
- contenere con muri adeguatamente dimensionati ed ancorati, muniti inoltre di vespaio drenante a tergo con cunetta di raccolta e tubo forato alla base, tutti i muri controterra,
- drenare accuratamente eventuali livelli idrici messi a giorno dallo sbanco necessario per ricavare il piano di posa del fabbricato. Possono essere adottate fondazioni dirette di tipo a trave continua in cls a.

Orientativamente, la quota di posa consigliata non dovrà essere inferiore a -1,50 metri dagli attuali piani di campagna.

Questo anche per assicurare alle fondazioni la protezione dal gelo e dalle variazioni stagionali del contenuto di umidità del terreno il quale, essendo di natura argillosa, potrebbe essere soggetto a "pulsazioni" con effetti negativi sulla stabilità delle fondazioni stesse.

Area n. 46

(...) si dovrà:

- assecondare il più possibile la natura morfologica del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori;
- contenere con muri adeguatamente dimensionati ed ancorati, muniti inoltre di vespaio drenante a tergo con cunetta di raccolta e tubo forato alla base, tutti i muri "controterra";
- drenare accuratamente eventuali livelli idrici messi a giorno dallo sbanco necessario per ricavare il piano di posa dei fabbricati. Possono essere adottate fondazioni superficiali dirette del tipo a trave continua in cls a.

Orientativamente, la quota di posa consigliata non dovrà essere inferiore a -1,50 metri dall'attuale piano di campagna ove il sottosuolo sia detritico-argilloso.

Questo anche per assicurare alle fondazioni la protezione dal gelo e dalle variazioni stagionali del contenuto in umidità del terreno il quale potrebbe essere soggetto a "pulsazioni" con effetti negativi sulla stabilità delle fondazioni stesse.

Area n. 48

(...) si dovrà:

- assecondare il più possibile la natura morfologica del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori;
- contenere con muri adeguatamente dimensionati ed ancorati, muniti inoltre di vespaio drenante a tergo con cunetta di raccolta e tubo forato alla base, tutti i muri "controterra";
- drenare accuratamente eventuali livelli idrici messi a giorno dallo sbanco necessario per ricavare il piano di posa dei fabbricati.

Possono essere adottate fondazioni superficiali dirette del tipo a trave continua in cls a. Orientativamente, la quota di posa consigliata non dovrà essere inferiore a -1,50 metri dall'attuale piano di campagna ove il sottosuolo sia detritico-argilloso. Questo anche per assicurare alle fondazioni la protezione dal gelo e dalle variazioni stagionali del contenuto in umidità del terreno il quale potrebbe essere soggetto a "pulsazioni" con effetti negativi sulla stabilità delle fondazioni stesse.

Area n. 53

Al fine di non alterare lo stato di quiete generale, rilevato, si indica di intervenire sul territorio in osservanza ai seguenti indirizzi operativi:


- di ridurre per quanto possibile la movimentazione di terra per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- di facilitare il regolare deflusso delle acque meteoriche che unitamente alle acque reflue, dovranno essere raccolte e convogliate in direzione ovest, verso valle, in condotte a perfetta tenuta;
- di alterare nel minor modo possibile l'andamento morfologico esistente; tagli di scarpata e/o scavi localizzati dovranno essere realizzati e contemporaneamente protetti con opere di sostegno e/o contenimento tali da consentire il ripristino morfologico;
- di procedere con immediatezza al ripristino vegetazionale con utilizzo del suolo pedogenizzato esistente. La ripiantumazione di essenze erbacee facilita la impermeabilizzazione superficiale; la messa a dimora di arboratura migliora e mitiga l'aspetto ambientale dei nuovi insediamenti.

Area n. 54


Al fine di non alterare lo stato di quiete generale, rilevato, si indica di intervenire sul territorio in osservanza ai seguenti indirizzi operativi:

- di ridurre per quanto possibile la movimentazione di terra per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- di facilitare il regolare deflusso delle acque meteoriche che unitamente alle acque reflue, dovranno essere raccolte e convogliate in direzione ovest, verso valle, in condotte a perfetta tenuta;
- di alterare nel minor modo possibile l'andamento morfologico esistente; tagli di scarpata e/o scavi localizzati dovranno essere realizzati e contemporaneamente protetti con opere di sostegno e/o contenimento tali da consentire il ripristino morfologico;
- di procedere con immediatezza al ripristino vegetazionale con utilizzo del suolo pedogenizzato esistente. La ripiantumazione di essenze erbacee facilita la impermeabilizzazione superficiale; la messa a dimora di arboratura migliora l'aspetto ambientale e contribuisce, in modo determinante, a stabilizzare i livelli di terreno superficiali.
- per l'area, in fase di progettazione esecutiva andranno eseguite indagini di approfondimento per il dimensionamento e la tipologia di fondazione da adottare, che rigorosamente dovranno essere di tipo profondo;
- deve essere eseguita una corretta regimazione delle acque di pertinenza e quella degli scarichi che dovranno essere raccolte e convogliate in direzione ovest, verso valle, in condotte a perfetta tenuta,
- andranno adottati gli accorgimenti che la tecnica costruttiva suggerisce per terreni acclivi ed in particolare si dovrà assecondare la morfologia del terreno, riducendo al minimo indispensabile gli sbanchi ed i riporti compensatori, anche per le opere di urbanizzazione;
- si dovrà contenere con muri adeguatamente dimensionati ed ancorati, muniti di vespaio drenante a tergo e tubo per la raccolta delle acque, le spinte degli scavi di monte;
- drenare accuratamente eventuali orizzonti di falda libera messi a giorno dagli scavi necessari per ricavare il piano di posa del fabbricato;
- si dovrà procedere immediatamente al ripristino vegetazionale con utilizzo del suolo pedogenizzato esistente;

Ubicazione aree di variante - Capoluogo
 Base Topografica. Estratto CTR Sez. nn. 235070 e 235110




Ubicazione aree di variante - Fontanaluccia
Base Topografica. Estratto CTR Sez. n. 235110




SCALA 1:13.000

ALLEGATO N. 3


Ubicazione aree di variante - Madonna di Pietravolta e Fontanaluccia p.p.
Base Topografica. Estratto e ridotto da CTR Sez. nn. 235110 e 235150





Ubicazione aree di variante - Piandelagotti
Base Topografica. Estratto CTR Sez. n. 235150





Ubicazione aree di variante - Piandelagotti - Ca' di Soraggio
Base Topografica. Estratto CTR Sez. n. 235150



Ubicazione aree di variante - Rovolo e Vallorsara
Base Topografica. Estratto da CTR Sez. nn. 235110



Ubicazione aree di variante - Sassatella e Spervara
 Base Topografica. Estratto da CTR Sez. nn. 235070



Ubicazione aree di variante - Romanoro
Base Topografica. Estratto da CTR Sez. nn. 235070



2. PRESCRIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER AREE DI VARIANTE DI INIZIATIVA PUBBLICA

Su incarico del Comune di Frassinoro e d'intesa con il progettista Arch. Sorzia si è proceduto alla stesura di una relazione geologico geotecnica inerente 6 aree di variante proposte direttamente dall'Amministrazione Comunale (All. n. 11).

Si riportano qui di seguito, per estratto, le prescrizioni di natura geologico ambientale scaturite dallo studio geologico citato.

Prescrizioni generali

Le seguenti prescrizioni per la fase esecutiva sono da considerare valide per tutte le aree di variante di cui all'All. n. 1.1:

- a) occorrerà provvedere al governo delle acque superficiali;
- b) qualora si rendano necessari sbancamenti, di materiali detritici e/o rocciosi, si dovranno eseguire verifiche di stabilità a breve e a lungo termine delle pareti di scavo, introdurre eventuali presidi di stabilizzazione quando necessari, nonché definire il recapito finale dei terreni di risulta. Questi ultimi non dovranno essere abbandonati sul versante per motivi sia geotecnici (riduzione della stabilità) sia paesaggistici (interruzione delle linee di visuale), mentre potranno eventualmente essere utilizzati per la realizzazione di terrapieni e rilevati, se giudicati idonei allo scopo, qualora siano previsti nella realizzazione delle opere;
- c) si dovrà provvedere, ai sensi del D.M. 11.03.1988 e relativa circolare, ad un approfondimento geognostico e geotecnico sui singoli lotti e aree di intervento per la determinazione dei carichi ammissibili, nonché porre particolare attenzione ai cedimenti assoluti, differenziali e relative distorsioni;
- d) si dovranno valutare le soluzioni progettuali più idonee a seconda dei casi in relazione alle problematiche sottolineate per ciascuna area di variante;
- e) le verifiche di stabilità, di capacità portante, ecc., nonché la progettazione e realizzazione di tutti gli interventi andranno eseguite tenendo in considerazione la normativa antisismica, considerato che Frassinoro è comune classificato sismico di II categoria.

Prescrizioni specifiche per l'Area n. 1

Stabilito l'attuale buon equilibrio geologico dell'area è da sottolineare, vista la discreta inclinazione del versante, l'attenzione a non alterare tale situazione con interventi edificatori. A tal proposito, in fase esecutiva, occorrerà provvedere all'esecuzione di opportuni approfondimenti geognostici finalizzati alla caratterizzazione geotecnica dei terreni del primo sottosuolo per evidenziare più puntualmente le variazioni laterali già riconosciute con l'esecuzione delle due prove penetrometriche sopradescritte.

Gli approfondimenti geognostici inoltre saranno mirati a definire la profondità di posa delle strutture di fondazione che comunque non potrà essere a meno di 1.5 m dal p.c. onde evitare il primo orizzonte superficiale di terreni alterati.

Gli eventuali sbancamenti e riporti dovranno essere realizzati tenendo conto dell'attuale acclività del terreno ed eventualmente dotati di opere di sostegno parzialmente attive adeguatamente fondate e munite di idoneo drenaggio.

Occorrerà inoltre provvedere al controllo delle acque superficiali e di scarico affinché non s'infiltrino nel sottosuolo causando uno scadimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni di sottofondazione e della stabilità del versante (compresa la scarpata al margine orientale dell'area di variante).

Sarà inoltre opportuno mantenere l'eventuale edificazione ad una distanza dal ciglio della scarpata, che borda il limite orientale dell'area di variante, pari ad almeno 20 m, onde evitare di risentire dell'effetto di focalizzazione dell'energia sismica (amplificazione sismica) che si può

presentare in coincidenza di aree con particolari assetti morfologici quali cocuzzoli, dorsali strette e allungate, cigli di scarpate (ciò considerato anche il fatto della presenza di un'abbondante coltre detritica superficiale che può anch'essa costituire fattore di amplificazione sismica).

Occorrerà inoltre osservare il rispetto di cui all'art. 21 del PTCP2009 della porzione boscata al bordo settentrionale dell'area di variante.

Prescrizioni specifiche per l'Area n. 2

In fase esecutiva dovranno essere eseguiti approfondimenti geognostici per la definizione puntuale delle caratteristiche litotecniche del sottosuolo.

Occorrerà inoltre provvedere al controllo delle acque superficiali e di scarico affinché non s'infiltrino nel sottosuolo causando uno scadimento delle caratteristiche dei terreni di sottofondazione e della stabilità del versante.

Prescrizioni specifiche per l'Area n. 3

In fase esecutiva occorrerà provvedere all'esecuzione di approfondimenti geognostici.

Occorrerà inoltre provvedere al controllo delle acque superficiali e di scarico affinché non s'infiltrino nel sottosuolo causando uno scadimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni di sottofondazione.

Sarà inoltre opportuno mantenere l'eventuale edificazione ad una distanza, dal ciglio della scarpata fluviale che borda il limite nord dell'area di variante, pari ad almeno 10 m, onde evitare di risentire dell'effetto di focalizzazione dell'energia sismica (amplificazione sismica) che si può presentare in coincidenza di aree con particolari assetti morfologici quali cocuzzoli, dorsali strette e allungate, cigli di scarpate (tenuto anche in considerazione del fatto che la presenza di un'abbondante coltre detritica superficiale può costituire fattore di amplificazione sismica).

Prescrizioni specifiche per l'Area n. 4

In fase esecutiva occorrerà provvedere all'esecuzione di approfondimenti geognostici finalizzati alla caratterizzazione geotecnica dei terreni del primo sottosuolo.

Gli eventuali sbancamenti e riporti dovranno essere realizzati tenendo conto dell'attuale acclività del terreno ed eventualmente dotati di opere di sostegno adeguatamente fondate e munite di drenaggio al tergo.

Occorrerà inoltre provvedere al controllo delle acque superficiali e di scarico affinché non s'infiltrino nel sottosuolo causando uno scadimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni di sottofondazione e della stabilità del versante.

Occorrerà inoltre osservare il rispetto di cui all'art. 21 del PTCP2009 della porzione boscata al bordo sud occidentale dell'area di variante.

Prescrizioni specifiche per l'Area n. 5

In fase esecutiva occorrerà provvedere all'esecuzione di approfondimenti geognostici finalizzati alla caratterizzazione geotecnica dei terreni del primo sottosuolo.

Nella realizzazione di eventuali sbancamenti e opere fuori terra occorrerà intervenire preservando il più possibile la percezione visiva della linea di crinale, e mantenendo le opere medesime al di fuori della linea di crinale.

Occorrerà inoltre provvedere al controllo delle acque superficiali e di scarico affinché non s'infiltrino nel sottosuolo causando uno scadimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni

di sottofondazione e della stabilità del versante.

L'area di variante posta più ad est, nella quale è previsto l'insediamento, ricade nella zona di rispetto di una sorgente ad uso idropotabile. Pertanto vale quanto stabilito dall'art. 21, cc. 5, 6 e 7 del D. lgs. n. 152/1999 coordinato con il D.lgs 218/2000. Occorrerà quindi provvedere al controllo delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una rete di canalette e fossi di raccolta impermeabilizzati che convogliano le acque dei piazzali e delle strade al di fuori della zona di rispetto alla sorgente senza che queste possano infiltrarsi nel sottosuolo. Essendo la seconda area, posta più ad ovest, localizzata all'interno dell'area di possibile alimentazione di sorgenti ad uso idropotabile ma al di fuori della zona di rispetto, sarà opportuno tenere separate le acque bianche dalle acque nere. La rete fognaria delle acque nere dovrà essere realizzata a tenuta impermeabile, garantire la separazione solido-liquido con preferibile recapito a giorno delle acque trattate al di fuori dell'area di possibile alimentazione. Se possibile si dovrà provvedere all'allacciamento alla rete fognaria esistente, o altrimenti dotare lo scarico di impianto di trattamento adeguatamente dimensionato per le esigenze previste dall'insediamento turistico.

Prescrizioni specifiche per l'Area n. 6

In fase esecutiva occorrerà provvedere all'esecuzione di approfondimenti geognostici finalizzati alla caratterizzazione geotecnica dei terreni del primo sottosuolo.

Nella realizzazione di eventuali sbancamenti e opere fuori terra occorrerà intervenire preservando il più possibile la percezione visiva della linea di crinale spartiacque tra i bacini idrografici dei Torrenti Dolo e Dragone, e mantenendo le opere medesime al di fuori della linea di crinale medesima, sfruttando gli ostacoli visivi naturali per un migliore inserimento paesaggistico.

Occorrerà inoltre provvedere al controllo delle acque superficiali e di scarico affinché non s'infiltrino nel sottosuolo causando uno scadimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni di sottofondazione e della stabilità del versante.

Sarà inoltre opportuno tenere separate le acque bianche dalle acque nere. La rete fognaria delle acque nere dovrà inoltre essere realizzata a tenuta impermeabile, garantire la separazione solido-liquido con preferibile recapito a giorno delle acque trattate al di fuori dell'area di possibile alimentazione delle sorgenti. Se possibile, si dovrà provvedere all'allacciamento alla rete fognaria esistente o altrimenti dotare lo scarico di impianto di trattamento adeguatamente dimensionato.

Prescrizioni specifiche per l'Area n. 10

In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini di approfondimento, specifiche per la progettazione delle opere di fondazione;

Rientrando nell'art. 12B dovranno essere recepiti gli indirizzi previsti dagli articoli 12B-12C – 13A - 13B del P.T.C.P 2009

Deve essere eseguita una corretta regimazione delle acque di pertinenza e quella degli scarichi.

Prescrizioni specifiche per l'Area residenziale di intervento diretto e di espansione – località Cà Ginnasi (Variante specifica al PRG 1/2004)

Al fine di non alterare lo stato di quiete generale rilevato, gli interventi ammessi su tale area dovranno attenersi ai seguenti indirizzi operativi:

- ridurre per quanto possibile la movimentazione di terra per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- facilitare il regolare deflusso delle acque meteoriche, che, unitamente alle acque reflue,

- dovranno essere raccolte e convogliate verso valle in condotte a perfetta tenuta;
- alterare nel minor modo possibile l'andamento morfologico esistente; tagli di scarpata e/o scavi localizzati dovranno essere realizzati e contemporaneamente protetti con opere di sostegno e/o contenimento tali da consentire il ripristino morfologico;
 - procedere con immediatezza al ripristino vegetazionale con utilizzo del suolo pedogenizzato esistente. La piantumazione di essenze erbacee facilita al impermeabilizzazione superficiale; la messa a dimora di arboratura migliora e mitiga l'aspetto ambientale dei nuovi insediamenti.

3. PRESCRIZIONI PER AREE SPECIFICHE PER LE AREE OGGETTO DELLA VARIANTE N. 5/07

**articolo modificato con la variante n. 6/2013*

Nota: gli areali corrispondenti alle prescrizioni seguenti sono cartografati negli estratti di cartografia che seguono le prescrizioni.

Oggetti di Variante P.A.2.a-P.A.5.b-P.A.6.a-P.A.5.a-P.9-P.3.a-P.

In fase preliminare alla progettazione edilizia si dovrà:

qualora siano previste realizzazioni di interrati si dovranno valutare le condizioni di stabilità delle pareti di scavo ed allontanare eventuali acque d'infiltrazione, prevedendo sistemi di impermeabilizzazioni e di drenaggio. In fase esecutiva dovranno essere eseguiti approfondimenti d'indagini sia per dimensionare correttamente le opere di fondazioni, in funzione dei carichi trasmessi e della variabilità della potenza e della consistenza dei vari orizzonti presenti, sia per definire in termini conformi alla normativa vigente il valore delle Vs30 per la valutazione della risposta sismica locale ed una più corretta determinazione della categoria del terreno di fondazione. Dovranno altresì essere eseguite verifiche di stabilità generale del versante e locali negli ambiti degli interventi in condizioni statiche a lungo termine ovvero in condizioni consolidate e drenate. Negli ambiti che ricadono in aree di potenziale alimentazione di sorgenti, per altro alcune presenti nelle vicinanze, è necessario prevedere la progettazione dei manufatti di evacuazione degli scarichi a perfetta tenuta idraulica e comunque attenersi alle specifiche norme e suggerimenti contemplate nel PTCP2009

Oggetto di Variante P.1.a – località “Cà Giannasi-Frassinoro”

In fase preliminare alla progettazione edilizia si dovrà:

nei successi livelli di approfondimento dovranno essere eseguite indagini atte ad individuare la corretta profondità del piano d'incastro delle opere di fondazione e la loro geometria, in funzione dei carichi previsti e della determinazione corretta della categoria dei suoli sismici e quindi della risposta sismica locale. Particolare cura dovrà essere posta per la regimazione delle acque superficiali e profonde e quelle di dispersione, che dovranno essere a tenuta e rispettare quanto previsto gli articoli 12B-12C-13A-13B del PTCP2009. Eventuali movimenti di terra, sia come scavi che come riporti dovranno essere contenuti per non modificare gli equilibri esistenti ed in ogni caso sono necessarie verifiche di stabilità locali per dimostrare la fattibilità degli interventi.

Oggetto di Variante P.1.b-P.1.c – località “Cà Giannasi-Frassinoro”

In fase preliminare alla progettazione edilizia si dovrà:

nei successi livelli di approfondimento dovranno essere eseguite indagini atte ad individuare la corretta profondità del piano d'incastro delle opere di fondazione e la loro geometria, in funzione dei carichi previsti e della determinazione corretta della categoria dei suoli sismici e quindi della risposta sismica locale.

Particolare cura dovrà essere posta per la regimazione delle acque superficiali e profonde e quelle di dispersione, che dovranno essere a tenuta e rispettare quanto previsto dall'articolo 12B- 12C – 13A - 13B del PTCP2009. Eventuali movimenti di terra, sia come scavi che come riporti dovranno essere contenuti per non modificare gli equilibri esistenti ed in ogni caso sono necessarie verifiche di stabilità locali per dimostrare la fattibilità degli interventi.

Oggetto di Variante P.1.g – località “Pian di Venano”

In fase preliminare alla progettazione edilizia si dovrà:

nei successi livelli di approfondimento dovranno essere eseguite indagini atte ad individuare la

corretta profondità del piano d'incastro delle opere di fondazione e la loro geometria, in funzione dei carichi previsti e della determinazione corretta della categoria dei suoli sismici e quindi della risposta sismica locale. Particolare cura dovrà essere posta per la regimazione delle acque superficiali e profonde e quelle di dispersione, che dovranno essere a tenuta e rispettare quanto previsto dall'articolo 12B- 12C – 13A - 13B del PTCP2009. Eventuali movimenti di terra, sia come scavi che come riporti dovranno essere contenuti per non modificare gli equilibri esistenti ed in ogni caso sono necessarie verifiche di stabilità locali per dimostrare la fattibilità degli interventi.

Oggetto di Variante P.1.h – località “Piandelagotti”

In fase preliminare alla progettazione edilizia si dovrà:

devono essere eseguiti approfondimenti d'indagini, in particolare sondaggi meccanici per verificare la presenza del substrato roccioso entro cui impostare la base delle fondazioni, essendo l'area al limite di un'antica nicchia di frana, seppure quiescente. Dovranno essere eseguite tutte le opere necessarie per regimare le acque superficiali e profonde e quelle di dispersione dovranno essere inserite in sistemi a tenuta nel rispetto e secondo le disposizioni previste dall'articolo 12B- 12C – 13A - 13B del P.T.C.P 2009. Eventuali movimenti di terra, sia come scavi che come riporti dovranno essere contenuti per non modificare gli equilibri esistenti ed in ogni caso sono necessarie verifiche di stabilità locali per dimostrare la fattibilità degli interventi. Eventuali opere di sostegno che si rendessero necessarie dovranno a loro volta prevedere fondazioni che raggiungono il substrato roccioso.

Oggetto di Variante P.1.m – località “Spervara”

In fase preliminare alla progettazione edilizia si dovrà:

- determinare la categoria del suolo di fondazione, determinando le Vs30 con una metodologia idonea (sismica, tomografia, REMI, ecc...) ai sensi dell'ODPCM 3274/03;
- una volta note le caratteristiche del terreno e i carichi, valutare le tipologie più idonee di fondazioni;
- valutare la non influenza negativa sulla stabilità del versante dell'opera in progetto, con verifiche di stabilità con i carichi previsti sia a breve termine in condizioni sismiche che a lungo termine;
- effettuare le eventuali opere di sbancamento e/o di riporto di materiali nel rispetto e con il fine di conservare l'attuale stabilità dei versanti;
- provvedere all'allestimento di un idoneo sistema di raccolta e di allontanamento delle acque di scorrimento superficiale, dal momento che la coltre detritica su cui è impostata l'area di variante è caratterizzata da una discreta permeabilità e, se impregnata d'acqua, può vedere ridotta la capacità portante rilevata nel corso del presente studio, fino a provocare potenziali rotture locali.

Oggetto di Variante P.A.7.i – località “Cantiere di Romanoro”

In fase preliminare alla progettazione edilizia si dovrà:

realizzare prove geognostiche necessarie a caratterizzare il terreno di sottofondazione. Queste dovranno essere effettuate:

- realizzando almeno una prova penetrometrica dinamica, spinta fino al rifiuto strumentale, e misurando l'eventuale presenza di una falda;
- venga realizzato un sondaggio a carotaggio continuo, spinto almeno fino alla profondità di 10 m dal p.c., nel caso il substrato sia affiorante ad una profondità inferiore, sino al substrato;
- vengano determinate le caratteristiche geotecniche del terreno, mediante prove di laboratorio (angolo di attrito interno, cu, c')

In fase preliminare alla progettazione edilizia si dovrà:


- determinare la categoria del suolo di fondazione, determinando le Vs30 con una metodologia idonea (Sismica, tromografia, REMI, etc), ai sensi dell'ODPCM 3274/03;
- una volta note le caratteristiche del terreno e i carichi, valutare le tipologie più idonee di fondazioni;
- valutare la non influenza negativa sulla stabilità del versante dell'opera in progetto (PTCP2009, Art. 15), con verifiche di stabilità con i carichi previsti sia a breve termine in condizioni sismiche che a lungo termine; In fase esecutiva "...prevedere la perfetta tenuta idraulica degli scarichi onde garantire la separazione solido-liquido con preferibile recapito a giorno delle acque trattate al di fuori dell'area di possibile alimentazione delle sorgenti; dove è possibile è necessario prevedere un allacciamento alla rete fognaria esistente, ovvero in particolari condizioni di rischio sarà necessario prevedere l'accumulo a tenuta dei reflui ed il loro conferimento periodico ad idoneo impianto di trattamento". L'area ricade all'interno dell' "Area di possibile alimentazione delle sorgenti" ;
- Le eventuali opere di sbancamento e/o di riporto di materiali dovranno essere effettuate nel rispetto e con il fine di conservare l'attuale stabilità dei versanti.
- In fase esecutiva si dovrà provvedere all'allestimento di un idoneo sistema di raccolta e di allontanamento delle acque di scorrimento superficiale, dal momento che la coltre detritica su cui è impostata l'area di variante è caratterizzata da una discreta permeabilità e, se impregnata d'acqua, può vedere ridotta la capacità portante rilevata nel corso del presente studio, fino a provocare potenziali rotture locali.


Oggetto di Variante P.1.e – località "Vallorsara"


In fase preliminare alla progettazione edilizia si dovrà:


realizzare le prescrizioni contenute nelle precedenti relazioni geologiche effettuate sull'area, che contemplano:

- realizzare fondazioni profonde per l'area più a valle, su pali in presenza di un terreno di sottofondazione con scarse caratteristiche geomeccaniche. In alternativa, se adeguatamente documentate e argomentate, sarà possibile l'utilizzo di altre tipologie di fondazione;
- per entrambe le porzioni di area effettuare l'esecuzione di drenaggi, sia a monte che perimetralmente l'edificio che a valle dell'area di edificazione, come prescritto nelle relazioni geologiche agli atti;
- determinare esattamente la categoria del suolo di fondazione, determinando le Vs30 con una metodologia idonea (Sismica, tromografia, REMI, etc), ai sensi dell'ODPCM 3274/03;
- valutare la non influenza negativa sulla stabilità del versante dell'opera in progetto, con verifiche di stabilità sia a breve che a lungo termine con i carichi previsti;
- effettuare le eventuali opere di sbancamento e/o di riporto di materiali nel rispetto e con il fine di conservare l'attuale stabilità dei versanti.
- provvedere all'allestimento di un idoneo sistema di raccolta e di allontanamento delle acque di scorrimento superficiale, dal momento che la coltre detritica su cui è impostata l'area di variante è caratterizzata da una discreta permeabilità e, se impregnata d'acqua, può vedere ridotta la capacità portante rilevata nel corso del presente studio, fino a provocare potenziali rotture locali.









4. PRESCRIZIONI PER AREE SPECIFICHE PER LE AREE OGGETTO DELLA VARIANTE N. 6/13

**prescrizioni inserite con la variante n. 6/2013*

Nota: per l'approvazione delle variante 06/2013 le prescrizioni specifiche riportate di seguito sono state integrate con le disposizioni e prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Provincia ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 19 del 30 ottobre 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

Domanda di Variante n. 002

Località: La Chiesa e Case Farioli

Foglio: 46

Mappale: 1006

Prescrizioni:

Dalle previsioni costruttive è esclusa l'estremità Nord-Est dell'Area 002, interessata da un'acclività più accentuata e ricompresa nei limiti dell' "Area a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" Codice 048-ER-MO del P.A.I.

Per quanto riguarda le opere di fondazione degli eventuali futuri interventi edificatori: è prevedibile l'opportunità di adottare fondazioni indirette su pali trivellati adeguatamente nel substrato prequaternario compatto.

Le previsioni costruttive e le opere di urbanizzazione su pendio comportano necessariamente opere di movimento terra, con la formazione di fronti di scavo ed eventuali riporti. La loro entità e le connesse modifiche del profilo del pendio dipendono dalle scelte progettuali, che dovranno comunque attenersi a un minimo impatto sul territorio.

In sede di interventi dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti per garantire la sicurezza e la stabilità dei fronti di scavo e dei riporti, prevedendo eventualmente opere provvisorie, in funzione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, delle profondità di scavo, della possibilità di modellare le scarpate su angoli idonei alla stabilità e del periodo stagionale dei lavori.

In funzione delle ipotesi progettuali, nelle successive fasi di pianificazione saranno effettuate verifiche di stabilità in stato di fatto e di progetto sia in condizioni statiche che in presenza di sollecitazione sismica.

Inoltre nelle successive fasi di pianificazione e progettuali, i modelli geologico e geotecnico del terreno dovranno essere verificati e approfonditi per le definizioni richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, mediante l'implementazione della rete di indagine geologica e geotecnica, per evidenziare le caratteristiche fisico-meccaniche del volume significativo del sottosuolo in funzione delle scelte di progetto e le loro variazioni alla scala di singolo intervento edificatorio, in funzione delle ubicazioni, delle tipologie e delle dimensioni.

A tale scopo, si prevede:

- L'esecuzione di un sondaggio a rotazione con prelievo continuo di campione, prove S.P.T. (Standard Penetration Test) in perforo e prelievo di campioni indisturbati nella coltre quaternaria coesiva, allo scopo di verificare i modelli litostratigrafico e geotecnico ipotizzati sulla base delle prove penetrometriche D.P.S.H.
- Prove di Laboratorio geotecnico sui campioni indisturbati prelevati in sondaggio.
- Verifica geotecnica di stabilità in stato di fatto e di progetto sia in condizioni statiche che in presenza di sollecitazione sismica.
- Infittimento areale delle prospezioni con ulteriori prove penetrometriche dinamiche.

In funzione delle specifiche esigenze progettuali, la programmazione delle indagini potrà subire variazioni rispetto all'elenco sopra delineato.

Domanda di Variante n. 003

Località: Frassinoro

Foglio: 34

Mappale: 627-628

Prescrizioni:

Nelle successive fasi di pianificazione sono richieste integrazioni delle indagini geognostiche; verifiche di stabilità sia in stato di fatto che di progetto, in condizioni di presenza di sollecitazione sismica.

Domanda di Variante n. 004

Località: Frassinoro

Foglio: 36

Mappale: 307 - 317

Prescrizioni:

Per la definizione del tipo di fondazioni da adottare e relativi carichi applicati, si attende un progetto esecutivo che andrà corredato da specifica campagna geognostica.

Nelle successive fasi di pianificazione sono, quindi richieste:

- La valutazione dei valori di V_s con tecniche che esaminano con maggior grado di dettaglio la verticale delle V_s ;
- La valutazione dei fattori di amplificazione PGA ed IS in funzione dei contrasti di impedenza;
- indagini geognostiche integrative,
- lo sviluppo di verifiche di stabilità sia nello stato di fatto che di progetto in condizioni di sollecitazione sismica.
-

Domanda di Variante n. 006

Località: Frassinoro

Foglio: 9

Mappale: 95

Prescrizioni:

In fase esecutiva si dovrà prevedere un idoneo approfondimento geognostico sull'area di intervento volto ad avere maggiori informazioni sia sullo spessore ed andamento della coltre detritica, sia sulla continuità e caratteristiche del substrato roccioso.

Inoltre nelle successive fasi di pianificazione dovranno essere effettuate verifiche di stabilità in stato di fatto e di progetto in presenza di sollecitazione sismica, con eventuali prescrizioni.

Domanda di Variante n. 007

Località: Donini

Foglio: 93

Mappale: 746

Prescrizioni:

Per la definizione del tipo di fondazioni da adottare e relativi carichi applicati, si attende un

progetto esecutivo che andrà corredato da specifica campagna geognostica.
Nelle successive fasi di pianificazione dovranno essere quindi eseguite indagini geognostiche integrative, verifiche di stabilità sia nello stato di fatto che di progetto in condizioni dinamiche.

Domanda di Variante n. 010

Località: Sassatella

Foglio: 26

Mappale: 781 - 782

Prescrizioni:

In fase esecutiva si dovrà prevedere un idoneo approfondimento geognostico sull'area di intervento volto ad avere maggiori informazioni sia sullo spessore ed andamento della coltre detritica, sia sulla continuità e caratteristiche del substrato roccioso.

Domanda di Variante n. 014

Località: Fontanaluccia Casa Stefani

Foglio: 46

Mappale: 106

Prescrizioni:

E' richiesto di limitare l'attività edilizia alla porzione di monte caratterizzata da pendenze minime.

La fase esecutiva dovrà basarsi su un approfondimento di indagini tese a valutare la tipologia fondazionale e la profondità del piano di posa più idonei a garantire la completa stabilità delle strutture in elevazione, valutando le caratteristiche geomeccaniche dei livelli sub-superficiali, con particolare riferimento al probabile orizzonte detritico generato dall'attività gravitativa passata. Oltre all'integrazione delle indagini geognostiche dovrà essere predisposto il monitoraggio con tubi inclino metrici. A completa tutela dell'area, a corredo dell'attività edilizia, dovrà essere realizzata una adeguata rete di drenaggi superficiali (pluviali, griglie, canalette, etc) atta a favorire il corretto allontanamento delle acque di precipitazione verso il recettore naturale di valle e limitare così l'infiltrazione ed il ruscellamento intensivo, processi che potrebbero facilitare sia il riattivarsi dei fenomeni gravitativi pregressi che l'instaurarsi di fenomeni erosivi significativi.

Domanda di Variante n. 017

Località: Frassinoro, Zona Lago Murato

Foglio: 24

Mappale: 478

Prescrizioni:

Per la definizione del tipo di fondazioni da adottare e relativi carichi applicati, si attende un progetto esecutivo che andrà corredato da specifica campagna geognostica. Oltre alle indagini geognostiche integrative, sono richieste verifiche di stabilità sia nello stato di fatto e di progetto in condizioni dinamiche

Domanda di Variante n. 020

Località: Fontanaluccia (loc. Pere Storte)

Foglio: 40

Mappale: 475

Prescrizioni:

Nelle successive fasi di pianificazione dovranno essere eseguite indagini geognostiche integrative, verifiche di stabilità sia locali che di insieme del corpo di frana nello stato di fatto e di

progetto in condizioni dinamiche.

Inoltre in fase esecutiva si dovranno attentamente valutare e dimensionare gli eventuali scavi e riporti e si dovrà prevedere un adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque di scorrimento superficiale provenienti dalla zona di monte e di drenaggio delle acque d'infiltrazione, onde evitare pericolosi ristagni d'acqua che potrebbero comportare condizioni di pericolosità per la stabilità locale del lotto. Inoltre si dovrà prevedere all'esecuzione di prove penetrometriche, posizionate in corrispondenza della reale ubicazione dell'intervento edilizio proposto, al fine di definire puntualmente ed in maniera circoscritta le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti e lo spessore del terreno di copertura. Sulla base di tale indagine, unitamente a quella già eseguita, si potrà valutare la tipologia di fondazioni più idonee, anche in ragione dell'intervento effettivamente proposto, che dovrà in ogni caso essere di modesta entità.

Domanda di Variante n. 026

Località: Frassinoro

Foglio: 19

Mappale: 271 - 272

Prescrizioni: Per la definizione del tipo di fondazioni da adottare e relativi carichi applicati, si attende un progetto esecutivo che andrà corredato da specifica campagna geognostica. Nelle successive fasi di pianificazione quindi dovranno essere predisposte indagini geognostiche integrative, verifiche di stabilità nello stato di fatto e di progetto in condizioni dinamiche.

Domanda di Variante n. 027

Località: Frassinoro

Foglio: 24

Mappale: 474 - 475

Prescrizioni:

Nelle successive fasi di pianificazione sono richieste indagini geognostiche integrative, prospezioni geofisiche che forniscono un migliore dettaglio della verticale Vs; verifiche di stabilità sia nello stato di fatto che nel progetto in condizioni dinamiche.

Per la definizione del tipo di fondazioni da adottare e relativi carichi applicati, si attende un progetto esecutivo che andrà corredato da specifica campagna geognostica.

Domanda di Variante n. 037

Località: Frassinoro

Foglio: 55

Mappale: 23-25-58-A-B

Prescrizioni:

Nelle successive fasi di pianificazione sono richieste: la valutazione della categoria del suolo di fondazione in funzione dello spessore di terreno sottostante le opere fondali, verifiche di stabilità nello stato di progetto in condizioni dinamiche, l'integrazione delle indagini geognostiche, ed è consigliato il monitoraggio del versante mediante rilevazioni inclinometriche.

Infine l'eventuale edificazione in prossimità della scarpata dovrà essere accompagnata da interventi di messa in sicurezza del pendio.

Domanda di Variante n. 038

Località: Frassinoro

Foglio: 24

Mappale: 260

Prescrizioni:

Per la definizione del tipo di fondazioni da adottare e relativi carichi applicati, si attende un progetto esecutivo che andrà corredata da specifica campagna geognostica.

Inoltre nelle successive fasi di pianificazione dovranno essere effettuata la valutazione del profilo Vs con tecniche che forniscono migliore dettaglio, e le verifiche di stabilità nello stato di fatto e di progetto in condizioni dinamiche.